

CCXXIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1916

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Congedo	Pag. 11612
Ringraziamenti per commemorazioni	11612
Comunicazione del Presidente	11612
Proposta di legge d'iniziativa del Senato del Regno trasmessa alla Camera.	11612
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Nofri (<i>Annunzio</i>).	11612
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni e indice relativo	11612-65
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Protezione e assistenza degli orfani di guerra:	
RAVA.	11612
VERONI.	11622
COTTAFAVI.	11626
VIGNA.	11629
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	11634
PEANO, <i>relatore</i>	11638
Si delibera di chiudere la discussione generale.	11634
Ordini del giorno:	
DE CAPITANI.	11643
CASALINI.	11646-49
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	11646-48
PEANO, <i>relatore</i>	11649
Ritiro di un ordine del giorno	11648
Articoli:	
VALVASSORI-PERONI.	11649
GALLINI.	11650-53
SANDRINI.	11651
BASILE.	11651
PEANO, <i>relatore</i>	11652
CANNAVINA.	11653
VALVASSORI-PERONI.	11653
GALLINI.	11653
L'articolo 1 è approvato.	
LANDUCCI.	11653-60
GIARACÀ.	11655-60
SICHEL.	11656-60
SANDRINI.	11657-60
CASALINI.	11657-60
PEANO, <i>relatore</i>	11657
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	11659
Si approva l'articolo secondo	11660

Disegni di legge (*Presentazione*):SONNINO SIDNEY, *ministro* *Pga.* 11661**Relazioni** (*Presentazione*):

MATERI: Domanda di procedere in giudizio contro il deputato Caso. 11634

MANGO: Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 11634

— Prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste. 11634

FALLETTI: Proroga dell'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione. 11634

COTUGNO: Autorizzazioni a procedere in giudizio contro i deputati De Giovanni e Cagnoni 11634

SCHANZER: Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie 11634

CAMERA: Cabotaggio e transito di alcune merci. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali autorizzanti provvedimenti di bilancio. 11634

— Conversione in legge dei decreti regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato la adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza. 11634

CASCIANI: Strade di allacciamento dei comuni isolati e strade comunali d'accesso agli scali ferroviari e portuali. 11661

— Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 11661

NAVA CESARE: Servizio radiotelegrafico e radiotelefonico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie. 11661

Interrogazione:

Proposte di pace 11662

SONNINO SIDNEY, *ministro* 11664

BASLINI. 11664

Osservazioni e proposte:**Lavori parlamentari:**

SANDRINI. 11660

PRESIDENTE. 11660-61

DEGLI OCCHI. 11664

ORLANDO V. E., *ministro*. 11664

La seduta comincia alle 14.5.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Frasso ha chiesto un congedo di 15 giorni per ragioni di famiglia.

(È concesso).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi:

« La cittadinanza urbinata, colpita da sventura irreparabile con la perdita dell'illustre onorevole Battelli, sensibilissima all'affettuosa dimostrazione della Camera dei deputati riconoscente esprime vivissimi ringraziamenti.

« *Il pro-sindaco*
« FUCILI ».

« Nel dolore che non ha confronto profondamente commossi per l'affettuosa manifestazione di cordoglio e la commemorazione solenne del caro estinto, preghiamo l'Eccellenza Vostra di rendersi interprete presso la Camera dei deputati dei sensi della nostra gratitudine.

« *La famiglia BATELLI* ».

Annunzio di una proposta di legge approvata dal Senato del Regno.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato del Regno ha trasmesso una proposta di legge di iniziativa di quell'Assemblea.

Sarà stampata, distribuita e inviata agli Uffici.

Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Le Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina del decorso mese di ottobre.

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Giunta permanente.

Elenchi dei decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha trasmesso gli elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di ottobre decorso.

Saranno stampati e distribuiti.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Nofri per contravvenzione, quale direttore generale dell'Alleanza farmaceutica torinese, alle leggi e decreti che regolano il servizio farmaceutico.

Sarà stampata, distribuita e inviata agli Uffici.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per le finanze, l'interno, e il ministro della guerra hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati Buccelli, Cugnolio, Cagnoni, Berti, Colonna di Cesarò, Longinotti, Cotugno, Magliano, De Ruggieri, Sciacca-Giardina, Giovanni Amici, Sandulli, Pacetti, Rampoldi, Caporali, Federzoni, Carboni, Pellegrino, Toscano, Ollandini, Lombardi, De Marinis, Dore, Restivo.

Saranno pubblicate, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Onorevoli colleghi, un pensatore insigne, che visse molto isolato e oggi onora il Senato, — maestro nelle concezioni scientifiche e nel suo apostolato umanitario, — Pietro Ellero, di cui mi onoro di essere stato a Bologna discepolo, ebbe a scrivere

(1) V. in fine.

in una sua mirabile opera sulla « Riforma civile »: « Coloro che patirono per la Repubblica, che restarono danneggiati, per la salvezza di essa, i superstiti di coloro che per essa perirono, sieno ricompensati dalla Repubblica stessa », e illustrò nella Riforma civile queste sue massime, ponendo un sistema che non ispirò poi la legislazione civile. Pareva che nelle parole del maestro risuonasse l'eco delle antiche discussioni che nelle prime Assemblee legislative francesi erano nobilmente state fatte appunto quando i figli di Francia difendevano il sacro suolo della Patria e tutti domandavano che i combattenti e i sacrificati avessero dalla Repubblica onore, e risarcimento e tutela per i figli.

Nelle guerre degli ultimi tempi, il risarcimento ai soldati, gli aiuti alle loro famiglie e agli orfani, non ebbero sistema giuridico, ragionato, che prendesse di fronte il problema e che al problema cercasse dare — con leggi eque — soluzione umana e piena. Questo istituto è dunque realmente mancato. Viene ora!

I precedenti ricordati dagli eminenti uomini che compongono la Commissione, sono eccezioni speciali; ricordano, tra gli altri, quello di Napoleone il Grande dopo Austerlitz pei figli dei morti, quello di Luigi Filippo nel 1830, quello della Repubblica Francese del 1849. Ma sono casi isolati.

Noi potremmo ricordare una bella discussione sul grave tema avvenuta, se non erro nei ricordi delle mie letture, nel 1798 nel Parlamento Cisalpino a Milano. Le guerre napoleoniche lasciarono tuttavia decreti, ricordi e ordinamenti parziali.

Ne uscì e restò in Francia e passò in Italia il sistema delle leggi di pensioni militari del 1831, passato in Italia nel 1848, riveduto e penetrato nelle leggi vigenti, fino all'inizio della guerra.

Il sistema giuridico, politico, amministrativo che comprenda tutti gli orfani di una guerra, li sussidi e li guidi nel cammino della vita, è mancato finora nella legislazione civile.

La guerra immane attuale, così come oggi si combatte e per le conseguenze che porta, ha messo in campo il grave problema; e si sono sentite molte voci che questi provvedimenti invocavano e si è visto che la legge sulle pensioni, la quale è basata sopra la legge fondamentale del 1831, che è quella che iniziò la legislazione delle pensioni, domandava, anche in Francia, altre riforme. Si vedeva un lato etico, il dovere

dello Stato; un lato giuridico, organismo per per la tutela degli orfani; e un lato finanziario, i mezzi per provvedere a questo sistema. Su l'elemento etico siamo tutti d'accordo: è la voce dei nuovi tempi, il sentimento di gratitudine per i combattenti, il dovere della patria. Non ci sono discussioni: non sorge, non deve sorgere dubbio.

Per il lato giuridico occorre creare un istituto; andare al di là e al di sopra delle formule del Codice civile, provvedere a ciò, che non siano gli orfani di guerra considerati come figli abbandonati; anzi, che nel loro stato civile abbiano un nobile segno. Non tutela di infanzia abbandonata adunque, ma adozione, per così dire, dei figli di coloro che combatterono e perirono, eroiche vittime della difesa della patria.

L'Italia nella sua multiforme esperienza ha già due esempi: ha l'istituto per gli orfani della guerra di Libia, raccolti in un Ente che sta sotto il nome di un principe amato e che è uno dei nostri valorosi condottieri, Emanuele Filiberto di Savoia, e l'Ente per gli orfani del terremoto, raccolti in un altro istituto che si onora di un nome insigne e caro, per pietà e per operosità buona e gentile, quello della Regina Elena.

Ma sono questi due esempi che non possono dare la soluzione di tutto il problema. Hanno poche centinaia di protetti: uno dà la tutela a chi perdette casa, genitori, parenti nel terremoto; l'altro aiuta di mezzi finanziari gli orfani della Libia, che sono 300 circa.

Ben altre cifre ora si aspettano. E la Francia già dice, commossa, un milione di orfani!

Tutte le legislazioni d'Europa hanno una protezione speciale per gli orfani o per l'infanzia abbandonata. La Francia l'ha colla legge del 1904, ma è la protezione dei fanciulli senza casa, bisognosi di assistenza. L'Italia ha tentato una bella riforma con un mirabile studio, il codice dei minorenni, dovuto anche all'opera dotta e volenterosa del senatore Quarta, ma non è ancora riuscita a trasformare in legge questo codice.

Le necessità della guerra si impongono: bisogna ormai esaminare e scegliere fra gli istituti esistenti e vedere se convengano al nuovo bisogno, o creare un istituto nuovo che a questi bisogni provveda. L'esempio ci è venuto, — dopo i due tentativi italiani,

che ho ricordato nella loro speciale significazione, - dalla Francia.

Un insigne uomo politico francese - che molti di noi hanno conosciuto due anni fa nella sua visita a Roma come ministro, col Presidente Briand - un politico francese che è anche filosofo e scrittore - il Bourgeois - ha presentato nel marzo 1915 al Senato di Francia, con quaranta altri senatori, il profilo giuridico dell'orfano di guerra e dell'istituto che deve tutelarlo. Non si è fermato alle norme del codice civile, ha proposto un sistema per porre le basi salde e nuove della protezione degli Orfani della Nazione.

Il Codice civile non basta, dà solo la tutela familiare; e Bourgeois forma i pupilli della patria, e sostituisce nel più dei casi alla famiglia la tutela di Stato e la diretta ingerenza dello Stato stesso, che diventa tutore ed educatore.

Questa teoria si collega con la dottrina del Bourgeois « della solidarietà sociale », è il titolo di un suo libro noto e fortunato, una dottrina che ha importanza nella scienza sociale moderna, ma che per noi italiani in verità non riuscì dottrina tutta nuova, perchè era stata posta da un pensatore italiano di grandissimo ingegno, molto sconosciuto all'estero e forse poco studiato in Italia, per la soverchia condiscendenza con cui nelle scuole italiane si andava dietro ad ogni tendenza filosofica e giuridica che venisse dalla Germania: alludo a Giandomenico Romagnosi. Dunque la teoria della solidarietà sociale, posta già dalla mente di questo, grandissimo nostro pensatore e patriota, - che fu nelle carceri austriache del 1821 a Venezia col Pellico, - ha trovato un nuovo assertore, adattandosi alle speciali condizioni degli orfani di guerra, cioè creando « i pupilli della nazione » e lo Stato educatore.

Come fu accolto questo progetto? Non piacque in Francia, a molti, per il suo lato politico e filosofico; per la tutela sociale, e più per l'ingerenza dello Stato nella educazione, che in fondo veniva tolta alla famiglia e data e foggata dallo Stato.

Fu opposizione politica.

Il Ministero francese dovette esso presentare al Senato un suo progetto di legge. Capi il Ministero francese la resistenza che proveniva da un distacco troppo rigido dal Codice civile, che è tanta gloria di Francia e con cui la Francia influì nelle legislazioni d'Europa. Ed il progetto di legge francese, presentato dal ministro della pubblica istruzione Serraut, designava il suo compito di tutela e di istruzione con altre

direttive; quel disegno di legge francese presentato dal ministro dell'istruzione pubblica pochi mesi dopo di quello del Bourgeois, dava soluzione diversa al grave problema e si avvicinava strettamente al Codice civile, e manteneva la tutela delle famiglie, e dava alle famiglie e agli enti di beneficenza, la educazione e istruzione agli orfani di guerra. Lo Stato veniva dopo.

Cito questi dati, onorevoli colleghi, per avvalorare ed elogiare l'opera della Commissione che dovette aguzzar l'ingegno a trovar la sua via.

Perchè qui ora si tratta non di adagiarsi su vecchi, saldi, istituti giuridici; si tratta realmente, formalmente, di creare un istituto nuovo che non ha precedenti storici, perchè nessuna guerra ha lasciato tanti orfani e ha colpito tante famiglie. Negli atti parlamentari francesi si parla di un milione di orfani. La cifra per noi è ignota; da un accenno che è fatto dall'onorevole Peano, relatore, egregio e dotto che più tardi elogiò, esaminando la sua bella relazione, si rileva per l'Italia che: sono 38 orfani per ogni cento morti. Ora noi non sappiamo quanti siano i morti, e quindi non possiamo determinare la cifra, ma certo è che sarà cifra ingente. E parla al nostro cuore. Non si tratta dunque di fare appello solo agli enti locali, e di fidar nel loro organismo; si tratta di trovare la formola giuridica, la norma amministrativa, il contributo finanziario perchè questo grande compito dello Stato moderno, travolto nell'impeto di tanta guerra, possa essere nobilmente, totalmente, sufficientemente assolto.

Ora il Codice civile - così come è uscito dai ripetuti sforzi della rivoluzione, e dalla forte volontà di Napoleone - non può risolvere questo problema. Non può risolverlo specialmente per un lato, per il lato della tutela, che già è poco efficace col suo consiglio di famiglia e col tutore quando si tratta di figli che non hanno più la famiglia o qualche mezzo della famiglia.

Il Codice civile con le sue norme non può provvedere per un numero così grande, per un problema così grave, e di responsabilità così urgente... Si tratta di avviare al lavoro questo immenso stuolo di fanciulli piangenti che più non hanno il conforto della famiglia, distrutta dalla guerra.

La relazione del ministro Serraut illuminava questo lato e vi si fermava, ma diceva che, dove la famiglia esiste almeno in parte, deve seguitare la tutela della famiglia; dove manca deve intervenire l'ente

locale, l'istituto di beneficenza, o l'ente nuovo che deve educare ed istruire secondo le tendenze dei genitori.

Il disegno di legge così creava un istituto centrale di Stato, con un numeroso consiglio e altri organi locali; ma si valeva delle famiglie e degli enti locali per completare quest'opera provvida. Era, fu detto, il progetto della mente, e quello di Bourgeois, il progetto del cuore.

Il Senato francese si trovò quindi di fronte a due tendenze, quella del Bourgeois e quella del ministro. La recente discussione del Senato nel marzo 1916 (ed è questo il punto sul quale richiamo tutta la vostra attenzione, onorevoli colleghi) ha dimostrato tutta la gravità del problema, ha molto dibattuto le varie tendenze e le norme concrete, ed ha cercato temperamenti i quali mirano a rispettare la funzione della famiglia, dove esiste, mentre riconoscono il difetto della tutela così come è composta dal codice civile. Il Senato ha dunque voluto lasciare la tutela della famiglia dove la famiglia esiste rappresentata da qualche suo membro, ed ha sostituito a questa tutela quella di Stato, valendosi delle istituzioni di beneficenza locali e creando un organismo complesso, armonico e rispondente, quasi con un sistema amministrativo, al concetto nuovo politico della *Union sacrée* e del Ministero nazionale.

Debbo ricordare che la relazione del Senato al progetto del ministro Serraut riuscì favorevole alla tendenza sociale del Bourgeois e diffidava della famiglia e degli enti di beneficenza, ma che la discussione, specie per l'influenza del guardasigilli Viviani, e un suo forte discorso, venne a conclusioni ben diverse, dopo molti tentativi e dubbi che il tema e le difficoltà politiche giustificano.

Il tutore sociale del progetto di Bourgeois diventò così consigliere di tutela, cioè più del codice e meno della riforma. E venne la introduzione del nuovo concetto, caro alla storia francese, dell'adozione, bella memoria romana, e si passò di nuovo alla tendenza ministeriale di concordia e di confidenza, di armonia e cooperazione di tutti gli enti.

Così dopo vari sforzi e tentativi, che riguardano tutta la materia, è uscito fuori un sistema ecclettico che è stato approvato dopo lungo dibattito dal Senato francese. Le discussioni ampie sono l'unico documento che ci resta di studio, perchè il disegno di legge non è passato in un testo

completo e coordinato, alla Camera francese...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Speriamo che non avvenga altrettanto in Italia!

RAVA. No, anzi è sperabile che l'Italia sia la prima a dare l'esempio di questa legislazione. Ed io non farò nè critiche nè tecniche osservazioni sui particolari della legge, perchè, come ho dimostrato con povera parola, si tratta di un problema veramente nuovo e di un'esigenza grave; si tratta di creare, approfittando degli studi già fatti, un istituto che provveda ad un nuovo bisogno sociale. E malgrado difetti che si vedessero, o lacune che non si sapesse subito come correggere, desidero approvare la legge, perchè credo che col tempo e coll'esperienza, - data la prima e buona ed armonica soluzione italiana, - potranno essere corretti e temperati i difetti e colmate le lacune di un istituto che deve onorare la legislazione e la idealità italiana, che nasce dalla concordia e dall'affetto e ha mezzi adeguati.

La Francia con il disegno di legge che non è presentato (se non erro) ancora alla Camera, dopo liberato dalla lunga e faticosa discussione del Senato, crea a Parigi un grande Consiglio centrale per gli orfani.

Era l'idea del Bourgeois, fu quella del progetto Salandra.

Da prima si proponeva là composto di 52 membri e poi, dopo la discussione del Senato, è diventata una Commissione di 92 membri, organo secondo me troppo pletorico, per un istituto nuovo ed attivo di questo genere, che lascia in vigore la tutela domestica e la integra, dove essa manca, cogli istituti locali di beneficenza ed assistenza. E migliora e riforma l'istituto della tutela e del tutore e del consiglio di famiglia.

La Francia riconobbe, dissi, l'insufficienza della tutela per gli orfani. Anche in Italia nella relazione del Baccarani su la tutela, e negli studi che si vanno facendo al Ministero di grazia e giustizia per il codice dei minorenni, (non venuto ancora a noi), si è riconosciuto un difetto di applicazione delle norme del codice civile. E si è affermato che la tutela non è riuscita efficacemente nella pratica.

Dice un eminente giurista francese, a proposito dell'orfano che ha bisogno di tutela: *s'il a de l'argent on le connaît; s'il n'en a pas, on l'ignore!*

Appunto si ignora, non perchè abbandonato da parte della legge, ma perchè il no-

stro Consiglio di famiglia è più preordinato alla tutela del patrimonio, che non per la cura e la formazione dell'animo del fanciullo. Di qui la necessità di valersi, in questo tempo di guerra, di mezzi nuovi e più efficaci.

Siffatto compito si assunse alacramente il ministro di grazia e giustizia francese e influì con bella parola sulla discussione e ottenne il tipo eclettico.

Questo volevo dire poichè tali discussioni si riflettono nelle nostre proposte: la Commissione infatti portò subito un emendamento importante al progetto ministeriale.

La relazione della Commissione parlamentare, infatti, presieduta dall'illustre nostro Luzzatti, fa onore all'opera sua, come fa l'altro documento, che ha per relatore l'onorevole Chiesa. I due gravi problemi sono stati posti e affrontati bene. Dei due progetti francesi i giuristi e i critici francesi — specie per voce del Barthélemy autorevole professore di codice civile alla Sorbona, che ha trattato a lungo questo problema, difendendo il codice — hanno chiamato, il primo progetto del cuore, il secondo progetto della mente. Il primo segue idealità di filosofi, il secondo pratica di giuristi.

Il progetto della Commissione nostra contempera, come accadde in Francia, e cuore e mente.

Ora, il progetto nostro pone per base alla tutela e assistenza degli orfani non più l'ufficio o Istituto nazionale, ma la Commissione provinciale.

Da noi si guarda direttamente la beneficenza e l'opera pia e la tutela e si mette tutto il compito nuovo presso il Ministero dell'interno, tanto più che si vuole collegare alle altre opere pie.

In Francia si bada da prima all'educazione e la si vuol dare all'istruzione e poi alla tutela, e si vuol dare, credo, alla grazia e giustizia non potendo darlo, come era desiderio, al presidente del Consiglio, che può avere un portafoglio diverso o non averlo.

La Commissione nostra, dunque, ha abbandonato per gli orfani l'Istituto nazionale e lo mantiene invece per i mutilati.

Dopo ciò la Commissione, abbandonato l'Istituto nazionale degli orfani, pone a base del progetto la Commissione provinciale. Stabilisce che in ogni provincia vi sia una Commissione presieduta dal prefetto con elementi di diritto e con altri elet-

tivi da parte delle Commissioni di beneficenza.

Or bene, la verità qui si deve dire, cercando di aiutare sempre e di collaborare con gli uomini che hanno dato saldo ingegno e cure a quest'opera; ed eccola: a prima vista a me pareva che ponendo tutto il compito grave, sociale e politico, alla dipendenza del ministro dell'interno e dei prefetti, si formasse una specie di organismo a sola tendenza burocratica per risolvere tanto problema. C'è un Consiglio a Roma presso il ministro e non altro. Il mio amico Orlando ha forte ingegno e spalle forti e salde; ma non mi pareva compito del solo Ministero tanto lavoro.

La composizione del Consiglio, pesò, con rappresentanti di istituti e di enti professionali fatti e da fare, gioverà ad ossigenare questa funzione, mettendola al contatto delle forze vitali del Paese.

È merito della Commissione di aver ammesso nel Consiglio, che consiglierà l'opera del ministro dell'interno, i rappresentanti di quegli enti già costituiti o da farsi. Essi vi portano la voce del Paese e rappresentano tendenze diverse. E ciò è bene perchè tutte le voci meritano di essere ascoltate, saggiate, e magari rifiutate, se non meritano accoglimento.

Poi la Commissione ha riformato l'Istituto della tutela (di cui dissi le critiche) creando il giudice delle tutele, facendo cioè delegare ad un giudice del tribunale la ispezione delle tutele, obbligandolo a far convocare di frequente il Consiglio di famiglia e a seguirne l'opera, dandogli la facoltà con voto del Consiglio di famiglia, di licenziare il tutore che si mostra incapace o inadatto a tener dietro al suo grave compito, e infine a provvedere ai molti obblighi che si connettono con un così grave ufficio civile.

La Commissione nostra, dunque, pone come base un istituto provinciale, crea il giudice delle tutele, fa la riforma del Consiglio di famiglia, e la riforma insieme dell'istituto di tutela per gli orfani dei nostri soldati valorosi e benemeriti.

Istituto nuovo a bisogno nuovo.

Il lato sociale, che è il difetto del nostro codice, per quanto riguarda la tutela, il lato sociale che deve veder nel fanciullo l'essere umano, e non il patrimonio da curare, in cui pare solo limitata l'azione della nostra legge civile, è corretto; ed è questa una buona influenza del codice dei minorenni, che viene già a portare la sua forza

riformativa. E gioveranno le riforme avvenire in materia. Nei paesi del nord si fecero a beneficio dell'orfano; e il relatore Peano le accenna con utilità.

Tre problemi si è imposti la Commissione: quali sono gli orfani, quali i sistemi per proteggerli e tutelarli, e quali i mezzi per mantenerli e avviarli alle dure prove della vita.

Quali gli orfani? Tutti. E qui do lode al Ministero ed alla Commissione. È un concetto larghissimo, che prevale e si afferma; è tanto largo, che abbraccia anche i figli naturali, i figli naturali riconosciuti e quelli non riconosciuti; è un concetto nuovo di pietà sociale che va al disopra e al di fuori della formola del codice. E perchè? Perchè tutti sono alla guerra i genitori.

Bene questo si spiega col fatto che la Commissione ha accettato un concetto che si avvicina a quello dell'adozione francese, ideale da cui vi dicevo fu mosso il Senato di Francia, solo durante la discussione; concetto che lega il presente alla tradizione classica di Roma, nel dovere dello Stato verso il minore; concetto che mi è caro, poichè ebbi, nei giovani anni, a stampare uno studio modesto, appunto per la tutela dell'infanzia abbandonata mediante l'adozione.

Va lode di ciò alla nostra Commissione, e io vorrei pregarla che mettesse subito nel primo articolo per euristicia, e per meglio caratterizzare la fisionomia sociale moderna della legge, questa nota: che cioè nell'atto di nascita di ciascuno di questi fanciulli sia inscritta la sua qualità di figlio di chi è morto o gravemente mutilato per la Patria. Così il concetto della « tutela della nazione » balzerà subito fuori nella legge.

L'adozione!

L'affermazione nuova, radicale, è stata accolta dal Senato francese, che ha voluto ricorrere alla adozione, secondo il concetto dell'Assemblea costituente francese e della Convenzione del 1792, concetto che volle « *arracher à l'oubli des temps cette touchante institution* ». La Costituzione dell'anno VIII mise poi l'obbligo di provvedere alle vittime della guerra. La Rivoluzione si vantava di aver posto tale principio, che i giuristi dell'*ancien régime*, esempio illustre il Vatel, avevano combattuto e negato. Napoleone nel 1814 pensò alla adozione per i figli dei soldati di Austerlitz. Ma di ciò qui non vi parlo adunque per non tediarvi; la Commissione pone in evidenza il lato sociale nuovo della tutela di migliaia e migliaia di orfani, che

formano come la famiglia della nazione, ed io vorrei pregare l'illustre presidente ed il relatore di mettere questa affermazione nel primo articolo della legge, onde il lato sociale della legge stessa subito abbia piena evidenza.

Quali gli orfani? dicevo. Tutti, risponde la legge e dà spinta ideale anche a risolvere poi altre questioni di pensioni.

L'elenco generale degli orfani è dunque, senza esclusioni, il registro della nuova anagrafe che merita le cure affettuose dello Stato.

Secondo problema: quale l'assistenza? È il tipo che è uscito dalla discussione del Senato francese, che fu posto nel progetto Salandra e concordato ora col nuovo ministro, l'amico Orlando: assistere il fanciullo, tutelarlo, e, con lo studio dell'indole sua, avviarlo. Per ottenere ciò, non solo si ha la Commissione provinciale: si ha la tutela riformata, si ha il giudice delle tutele; ma pur si fanno i delegati di questi consigli di tutela per mandarli a ispezionare nei paesi lontani.

E così anche l'orfano della montagna e della campagna non sarà abbandonato. Non si dirà più che... *on l'ignore*, poichè deve godere della protezione della legge; esso è seguito amorevolmente e quando si trovi in condizioni di patimento o di malessere o abbia educazione non rispondente al concetto che lo fa protetto dalla Nazione, si provvederà per ordine del giudice, per voto del Consiglio di tutela che ha facoltà di cambiare il tutore, o di mutar indirizzo per favorire il fanciullo.

Nel progetto trovo provvedimenti speciali (e ne parlò bene il collega Patrizi), per i figli dei contadini, e vi leggo il pensiero dell'illustre Luzzatti; non trovo aiuto speciale per i figli degli operai. E avrei voluto trovar parole e propositi per l'istruzione professionale e per la scuola del lavoro. Ma verrà. Io non critico questi cambiamenti della Commissione; non critico perchè rispondono a diversi bisogni, e perchè, se lasciano taluni dubbi, saran corretti pel fatto cui accennavo poco fa, che cioè per la costruzione di un istituto così importante che deve risolvere tanti problemi ed abbraccia tanti esseri, non esce subito un perfetto tipo, verranno poi successive modificazioni per virtù dell'esperienza che non può non influire.

E verrà infine una revisione. Il progetto dunque mira a concordia di sforzi e di intenti, sulla base di istituti locali e nazionali;

e anche questo coordinamento con gli enti locali che sono rispettati, questo legame con gl'istituti nazionali già esistenti che sono rispettati, e coi futuri, ci deve far prevedere una federazione, ed una unione più salda, da cui poi può sorgere una efficace azione direttiva, più ordinata, più fusa. Ora lasciamo prima le energie locali svilupparsi liberamente per trarne a suo tempo benefica azione.

Il nostro illustre Presidente della Camera ci diceva ieri che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde darà a enti locali milioni per gli orfani. È bella azione: essa continuerà così la sua opera meravigliosa di beneficenza, che da un secolo ormai provoca l'ammirazione di tutto il mondo.

Quali mezzi? Grave è il problema. La Francia questo problema non se lo è posto, nella sua discussione. Rimanda al progetto di legge sulle pensioni. La legislazione francese delle pensioni, nata con Luigi Filippo nel 1831, è, come io ebbi l'onore di dire qui altra volta, meno larga della nostra. Il progetto di legge, presentato dal ministro Ribot, leva molte crudeltà di trattamento, migliora e perfeziona, allarga la mano in certi punti più della nostra legge vigente, prima però della modificazione del novembre 1916, che è allegata con questo progetto di legge; ma non dà altre basi finanziarie per gli orfani di guerra. La vedova del soldato di Francia... (*Interruzioni*).

Voci. È il padre?

RAVA. Ne ragionerò fra poco.

La Francia, ripeto, stabilisce che il mantenimento di questi orfani sia fatto coi sussidi che vengono dalle pensioni pei genitori morti. La vedova in Francia aveva poco. Ora ha (progetto Ribot) lire 563, se il soldato è morto alla fronte, lire 375, se per causa di guerra. E non altro. La pensione italiana per la vedova del soldato è più alta. È lire 650. Il nostro progetto per gli orfani dà molto più largamente. Esso, dà il fondo che è assegnato dal Ministero dell'interno, ed è iscritto nel suo bilancio ed è elastico, e quindi comincia già con una notevole dotazione di 2 milioni, parmi, e mostra che si svolgerà secondo le esigenze avvenire, perchè non ha ora le notizie degli orfani e non può porre un criterio stabilito nella legge.

Secondo assegno: Le Opere pie dotali, cessione avvenuta nella nostra legislazione per il periodo di guerra a beneficio di coloro che combattono per la patria, e già lodata.

Terzo: l'opera e la finanza degli Istituti locali.

Quarto: i larghi fondi della beneficenza che non hanno assegnazione speciale.

Quinto: certe opere elemosiniere (io penso) che possono essere impiegate meglio come qui accennai altra volta.

Sesto: oso dirlo io, e lo domando all'onorevole ministro dell'interno, al mio amico onorevole Orlando: Ho letto ora di una trasformazione nelle successioni che non hanno eredi oltre il sesto grado: lo Stato le incamera. E io penso che anche questo andrà alla nuova grande famiglia adottiva nazionale, che sarà composta dal complesso degli orfani.

E qualche altro istituto, ebbi già occasione di dirlo alla Camera, potrebbe essere studiato in avvenire. Vi è, ad esempio, una serie di Opere pie che hanno larghe rendite e che potrebbero essere chiamate, e dovrebbero anzi onorarsi e compiacersi di essere chiamate, a contribuire alla nobile opera.

Infine, gli orfani hanno le pensioni, come è stabilito dalla nostra legge e come è legge francese, le pensioni che ancora hanno l'ordinamento speciale. È un sistema empirico che s'era sviluppato in Francia dopo la campagna di Napoleone, che non fece una legge pei suoi soldati e dimenticò i voti delle Assemblee della Rivoluzione, come si vede da un bel libro che tratta la beneficenza e l'assistenza a quei tempi, scritto da Ferdinando Dreyfus.

Questo sistema di pensioni ha i difetti che io vi ho accennato altra volta e che il Ministero ha corretto a più riprese con decreti luogotenenziali e che oggi integra radicalmente e fortemente col decreto del 12 novembre, che è allegato alla relazione e che risponde a molti dei voti del Congresso di Roma del giugno 1916. Altri ne trascura.

Ora, onorevoli colleghi, questo sistema, nel progetto di legge francese - che non so se in qualche punto con una decisione provvisoria sia passato in applicazione - poneva la misura delle pensioni di 562 lire (mi pare) alla vedova del morto al fronte e di 370 lire alla vedova del soldato morto in conseguenza della guerra. Ma poi nel progetto di legge Ribot dava qualche cosa di più per i figli.

La legge italiana (1912) dava 630 lire alla vedova del soldato morto al fronte e non dava altro aiuto per il numero dei figli.

Il decreto luogotenenziale del 2 novembre porta la pensione aggiuntiva pei figli

(50 lire ciascuno oltre i due figli) e porta un'altra novità... (*Interruzioni*).

Si anche riguardo ai genitori, di cui diremo una parola, se l'onorevole collega lo desidera.

Dunque, porta il decreto un'altra novità: dà cioè una somma capitale, corrispondente ad alcune annualità per la donna che passa a seconde nozze.

Questo voto non era compreso tra quelli del Congresso di Roma, ma risponde a una idealità buona per evitare che la pensione sia veramente occasione a unioni non legali e a nascite illegittime.

La Commissione aveva fatto proposte di cautele per tale concessione di somma, che si leggono nella relazione: ma non se ne è tenuto conto finora dal Governo.

Il decreto del novembre per le pensioni modifica anche l'articolo 123 pel padre; è la questione del figlio unico *sostegno* e della pensione ai genitori.

Questa questione dell'unico sostegno (mi permettano gli egregi uomini del Governo) non è ancora ben risolta e bene chiarita, anche nella nuova formula: non più unico sostegno, ma principale e necessario sostegno, si dice. Ma quanti dubbi! Restano in questo sistema molte incertezze, così visaranno, ad esempio, genitori più benemeriti che verranno meno confortati e resteranno molte lacrime, molte lagnanze e bisogno forse di modificazioni successive. La madre ha, sì, pensione, ma solo se è impotente al lavoro, e colle norme difficili del decreto del maggio. È dure. Nel decreto stesso di novembre ci sono altre riforme nuove. E va infine notato che nel decreto luogotenenziale, che è per noi legge, il Governo è passato ad un concetto che anche io adombrai qui: quello di portare cioè nella legge di pensioni il sistema degli infortuni sul lavoro, come, ad esempio, si fa per i feriti e i morti sul lavoro. Ma io dicevo: chi muore in guerra abbia la pensione come il morto per infortunio. E non si cerchino troppo sottili distinzioni. È materia grave tale riforma, e vorrebbe esser discussa.

Noi abbiamo criticato le categorie dei feriti nella nostra legislazione, che ha tre sole categorie (la Francia dieci), ma rispondevano al concetto della inabilità acquisita rispetto all'ufficio militare. Ora si è sostituita l'inabilità ad esercitare una proficua arte o professione. Si è quindi cambiato il concetto primitivo, e si è passati dal concetto della remunerazione e del

compenso al sistema dell'integrazione del danno che ha patito il soldato per la ferita.

Non discuto qui la novità. Avrei amato vederla discussa dal Parlamento.

Dal momento che si voleva fare questo passo avrei desiderato, che, sia pure con l'incertezza di qualche gravame finanziario, il Governo avesse pensato più largamente alla pensione dei genitori che hanno perduto i loro figli, ed hanno bisogno di soccorso, senza la ricerca del numero dei figli e dell'unico o necessario o principale sostegno.

Troppi apprezzamenti alla Corte, troppe diverse interpretazioni mutabili. Si ha ora questa strana conseguenza: un padre che ha perduto due figli valorosi al fronte gliene è rimasto un terzo, di necessità diventato unico sostegno, e questo deve pensare nella sua vita unicamente a sostentare il padre, e non può più crearsi una famiglia propria perchè la legge non soccorre la sua famiglia di origine che ha dato tutto alla patria. I genitori meno vecchi, con figli minorenni, saranno meglio trattati dei vecchi, con figli maggiorenni.

Si dà poi diritto per cinque anni al pensionando di chiedere la pensione, per cambiata condizione finanziaria; ma lo Stato sempre mantiene tale diritto e segue la sorte economica del pensionato. Si revoca sempre la pensione se la Corte riconosce che il soldato morì a causa d'una sua imprudenza. Così pei redditi piccoli dei pensionandi ora da computare.

In questo decreto si è tolto il grave danno della breve prescrizione, che dopo un anno lasciato passare senza chiedere la pensione, faceva perdere quell'anno di pensione, il che era veramente una crudeltà da parte dello Stato.

Ora si son concessi due anni, ma però mi sembra, almeno dalle parole, che sia solo per la vedova o la madre del soldato morto al fronte e non per quello morto di malattia. È così? Perchè?

Sono piccole cifre, e gli egregi uomini della Commissione sanno che non potrebbero influire su questa enorme spesa del debito che la Nazione assume verso i suoi soldati. Ma basta di ciò.

Io mi auguro intanto che un testo unico di questo ultimo ordinamento di pensioni venga a chiarire, a raddolcire la situazione e ad impedire di aver dinnanzi l'immagine di una mano che si porge soccorrevole, ma non pienamente distesa, mano che fa qualche piccola restrizione e toglie amara-

mente (o così pare) il significato della piena cordialità con cui il soccorso si porge!

Ora verrà la riforma delle ferite e (non si sa come) dei relativi gradi e pensioni. Raccomando equità e ponderazione.

Ora sono reali i difetti; ma badiamo a non troppo bruschi cambiamenti di criteri nelle liquidazioni.

E poichè sono in questa questione, e solo per pochi minuti, credo d'interpretare l'animo dei colleghi facendo ancora una preghiera al Governo. Mi dispiace che non sia presente il ministro della guerra o il suo sottosegretario di Stato.

Ieri ho udito un'interrogazione dell'onorevole Joele, nella quale si lamentavano indugi nella liquidazione delle pensioni. L'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra, con calde parole, diceva che si era provveduto, che si era riformato, che si era creato un ufficio unico, e semplificate le procedure, e che si era infine aperta la via maestra per poter liquidare sollecitamente le pensioni. E la Camera fu soddisfatta. Ma io, mio malgrado, non potevo venire in tale sentimento.

A me dispiace, ripeto, che non siano presente nè il ministro della guerra nè il sottosegretario, perchè vorrei richiamare lealmente, onestamente, e sempre amichevolmente, la loro attenzione su questo grave problema delle liquidazioni e degli arretrati.

Io me ne occupo da un anno per sentimento di cuore e per dovere, il che mi procura molte lettere di interessati che mi obbligano, in cortesia, a rispondere, ed anche mi procura pietosi ringraziamenti, e... per giunta qualche ingiuria, non so per quale ragione! (*Si ride*). Ma far il bene è dovere.

Onorevole ministro dell'interno, amico Orlando, ed onorevole Bianchi qui presenti, ascoltate: io sento dire che all'ufficio per la liquidazione delle pensioni della Corte dei conti arrivano circa trecento domande al giorno. E sento dire che, malgrado tutta l'energia, la buona volontà ed il cuore degl'impiegati preposti a questo ufficio, più di centocinquanta pensioni al giorno non si possono liquidare.

C'è dunque un arretrato stabile, anzi crescente; non bisogna perciò pensare che sia risolto il problema, ma invece pensare che il problema esiste ed occorre risolverlo con energia.

Dirò di più: con queste riforme successive che abbiamo invocate e ottenute, sono concesse migliorie le quali si riflettono sulle

liquidazioni passate. E più ora questo accadrà dopo la riforma del novembre che dà, ad esempio, alle vedove la pensione complementare secondo il numero dei figli loro.

Dunque bisogna tener conto delle domande tutte e della possibilità del lavoro, perchè si eseguano le liquidazioni nuove, e si dia anche soddisfazione alle domande precedenti e giacenti.

In una delle occasioni in cui ho parlato nell'Aula nostra di questo tema a fin di bene (invocando riforme, lodando l'opera del Governo e cercando di eccitarla), ricordo una risposta che mi diede il mio amico Da Como dal banco dei ministri e che fu seguita dall'opera del Governo. Dissi che i documenti di legge che si richiedevano, rispondevano alle esigenze di un esercito di carriera, non alla leva in massa dei nostri figli, che vanno a difendere la patria. Troppe carte ci volevano! E infatti la richiesta di alcuni documenti fu poi abbandonata: tipico documento necessario era il decreto di collocamento a riposo, registrato alla Corte dei conti, per ogni soldato morto al fronte, e la dichiarazione di due testimoni di avere visto morire il soldato.

Tutto ciò è stato tolto; ma che cosa avviene, onorevoli ministri? Che le molte migliaia delle prime domande, che presupponevano questi documenti, e perchè non li avevano, furono messe in disparte. E ancora vi restano in disparte, dando motivo a lamenti continui e ad una serie di lettere che riceviamo tutti, e che a me vengono specialmente in larghissima misura, perchè mi vollero presidente di quel Comitato laziale che accoglie le domande e aiuta i poveri richiedenti. Queste innumeri lettere, si lamentano di istanze presentate da un anno e mezzo e più, che non hanno mai avuto e non hanno risposta, mentre si citano domande più recenti che hanno avuto risposta e pensione.

Quindi debbo qui raccomandare che si cerchi di crescere più che è possibile il personale destinato a queste liquidazioni, che si riveda il passato, e che si riprendano (coi nuovi) anche i fascicoli abbandonati.

E poi vi sono poveri richiedenti i quali si dolgono del silenzio e si sentono come abbandonati, quasi derelitti dallo Stato e dalla pietà dei superstiti, perchè non ricevono mai una risposta alle loro domande! Non è possibile, mettere magari donne, a scrivere, e a rispondere se la domanda è venuta, se è completa o no, se si procederà, se si potrà liquidare? Non sarà questo un dan-

no o un gravame per l'amministrazione, perchè queste domande, per una via o per un'altra, arrivano a noi; e noi deputati le mandiamo ai Ministeri che cortesemente rispondono. Laonde e fatica e lavoro vengono egualmente. Io dunque questo vorrei dire: dopo tante migliorie adottate, dopo riconosciuta la necessità d'un testo unico che chiarisca, venga il consiglio dato anche dai ministri e dalla Corte dei conti, perchè nell'intreccio delle norme vecchie e nuove l'interpretazione più equa sia accolta, e venga il buon proposito di sollecitare le liquidazioni, e di riprendere in esame le prime migliaia di domande, per evitare che vi sia molta gente che piange. Dissi delle norme nuove, che paiono non sempre eque e semplici. Ecco un esempio: il soldato è mandato alla fronte dal suo superiore, e muore alla fronte, o non ritorna, o non se ne ha più notizia. In tal caso la vedova ha soltanto due terzi di pensione.

Ma non è morto come gli altri? Nel concetto di infortunio di lavoro, quale più nobile caso di questo che va a morire per la patria. E perchè non dare intera la pensione? È così? O erro?

Quanti saranno mai questi casi? Non molti: il danno non sarebbe grave per la finanza, e tante lacrime, lamenti e proteste sarebbero risparmiati. So il carico che verrà dal nuovo debito vitalizio di guerra. Ma so la pietà materna della patria. E finisco.

Onorevoli colleghi, l'opera della vostra Commissione, sebbene sembri andare per due diversi indirizzi - Istituto nazionale centrale per gli orfani e Commissione provinciale per gli orfani - appare cauta; ma spiegata con le vicende delle prime proposte di legge, e coll'esempio francese, si vede uniforme: cioè se non dà più l'Istituto nazionale nel progetto per gli orfani e l'Istituto stesso nel progetto dei mutilati non fa cosa contraddittoria. È la difficoltà di coordinare i bisogni degli orfani con le esigenze del Codice civile; cogli istituti esistenti senza distaccarsi troppo dal Codice e di ravvivarne gli elementi dove l'istituto della tutela si è mostrato inefficace e inadatto ai nuovi tempi ed alla condizioni delle famiglie.

In questa condizione di cose, vedo già utili alcune modificazioni che io vorrei consigliare e ne vedo altre adottate negli emendamenti dell'onorevole Commissione. Ad essa non posso che tributare parole di elogio per quello che ha fatto e per l'insistenza

con cui ha voluto, e vuole, che questa legge sia approvata. E lo auguro; non desiderando ora far opera di perfezione perchè penso che possa in seguito farsi, e venire la legge modificata e coordinata a unità dopo la creazione di enti locali, creazione che verrà spontanea e buona e darà utile frutto per gli orfani, per i loro bisogni, per la loro educazione e per la loro istruzione.

Finirò col citare un ricordo tratto dalle memorie del nostro Risorgimento; una delle pagine più mirabili di quella eloquenza che veniva dal cuore e che assumeva subito tanta signoria sui cuori.

Giuseppe Garibaldi, dittatore, abbandonando la Sicilia nel 1860, diresse al popolo un singolare proclama. Pigliava commiato dalla popolazione che lo aveva accolto come redentore, e dichiarava che mai nessun commiato nella vita gli era stato più amaro di quello dalla forte e buona gente della Sicilia. E alla popolazione di Palermo - e coll'anima presaga di quell'energia e di quella virtù che la donna svolge in questi giorni - proprio alle donne di Palermo, unite e concordi, affidava la tutela degli orfani della guerra, e dei giovani invalidi che rimanevano nell'isola benedetta dal sole. Tale il compito; tale il voto di Garibaldi.

A me pare che questo ricordo dell'eroe - che rappresenta più nobilmente ed altamente tutta la Patria in armi, per il suo diritto e per il suo ideale - debba essere di augurio e illuminare l'opera legislativa che si compie con questi disegni di legge. La guerra moderna non è più l'impeto delle cavallerie che si scontrano, nè il cozzo delle fanterie - *il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli* - come avveniva ai tempi di Napoleone; è la guerra delle trincee. E nella dura vita delle trincee noi sappiamo, dalle lettere che riceviamo, quanto fervore di entusiasmo, quanto sentimento di patria, quanta fede, quanta forza e quante idealità riscaldino il cuore dei nostri soldati. Ma nelle lunghe ore del silenzio quando il sole tramonta e la notte viene, le trincee hanno dolori muti; il pensiero di quei soldati si rivolge spesso alle famiglie, ai figli che hanno lasciato, e temono restino derelitti e abbandonati: si stringe allora ai soldati valorosi, nel breve sconforto, il cuore che batte e pulsa con ritmo più forte.

Onorevoli colleghi, alla voce del cuore rispondiamo qui col cuore, e l'opera nostra sarà finalmente benedetta. (*Vivissime approvazioni - Vivissimi applausi - Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Veroni.

VERONI. Dopo il magnifico discorso dell'onorevole Rava, che ha trovato il consenso unanime della Camera, io mi propongo di prospettare all'attenzione del Governo e dell'Assemblea rapide osservazioni sul disegno di legge in esame. Non v'è, per verità, alcuno in quest'Aula che non convenga nell'opera elevatamente civile cui Governo e Parlamento si accingono nel dar vita sicura alle provvidenze in favore degli orfani della guerra: urgeva che la legge fosse arrivata agli onori della pubblica discussione per dar modo così alla realizzazione decisiva di quelle iniziative, che con supremo slancio patriottico, sono qua e là sorte in Italia per soccorrere i figliuoli dei caduti per la causa della patria.

E la Commissione parlamentare ha, nel proposito degno, assecondato il Governo preparando e intensificando i suoi studi, accelerando la presentazione di quelle proposte che sono illustrate da una relazione veramente magistrale del nostro collega onorevole Peano, cui occorre riconoscere una specifica e provata competenza in tema di assistenza e beneficenza pubblica.

Leggendo quella relazione e ponendola in raffronto alle proposte che ci pervengono dal Governo, non si può non ravvisare un punto centrale di identità nel quale la Camera farà bene a seguire i propositi e del Governo e della Commissione: sarebbe stato non lodevole proposito quello di non tenere in conto le iniziative già sorte qua e là in favore degli orfani di guerra. Non lodevole e non politico intendendo ciò nel senso più elevato della parola: le iniziative private, quando s'ispirano ad un fine così elevato e quando si affannano per risolvere problemi di così palpitante e urgente interesse, non possono non essere assecondate e sospinte dallo Stato per quanto dallo Stato debbano essere indirizzate, soccorse, presidiate.

A questo concetto risponde il disegno in esame il quale, rispettando le iniziative già sorte, si propone di completarne il funzionamento, mentre si preoccupa di dare una nuova esistenza giuridica, morale ed economica agli orfani che lontano da quei centri ove già tali iniziative prosperano, attendono dalla riconoscenza della Patria di vedersi avviati verso una civile esistenza.

Provvedere a rendere meno tristi le conseguenze della guerra ai poveri minori, privi dei loro naturali tutori, era ed è problema

grave ed urgente, materiato di difficoltà di ordine giuridico e sociale, talvolta rese insormontabili dalla natura dell'ambiente in cui l'orfano è vissuto, dalla educazione che ivi ebbe, dalle asprezze della prima esistenza che ivi condusse.

Il problema dell'assistenza dei minori abbandonati ebbe in Italia spesso benefiche risoluzioni nei grandi centri urbani, dove è più vivo il senso dei doveri umanitari, ma scarsi osservatori ebbe nei centri rurali ove poco finora si fece di pratico e di concreto.

La situazione di guerra ha notevolmente accresciuto il numero già ragguardevole degli orfani e, purtroppo, dovremo, al termine dell'immane conflitto, constatarne un contingente ben maggiore dell'attuale.

Era opera urgente provvedere, e ben fece anche prima di oggi il Governo a promulgare i decreti luogotenenziali del 6 agosto, e del 27 agosto, concernenti disposizioni a favore degli orfani di guerra, e ben fece il ministro dell'interno onorevole Orlando ad inviare ai prefetti del Regno una diffusa circolare, per la loro protezione e assistenza.

I due decreti e le norme dettate dal ministro dell'interno hanno indubbiamente giovato a far conoscere l'urgente interessamento dello Stato per la risoluzione del grave problema, ed hanno preparato l'ambiente nel quale dovranno trovare applicazione le norme legislative.

Sarebbe esagerato affermare che i due decreti luogotenenziali abbiano ovunque già trovato pronta applicazione: era forse un po' difficile che l'avessero subito trovata, come non è neppure lodevole che l'abbiano avuta in misura eccessivamente scarsa. Vero è che il tempo trascorso dall'agosto ad oggi è assai breve, ma è pur vero che neanche in tutte le principali provincie si costituirono i Comitati provinciali per l'assistenza degli orfani: ciò dipese forse dal fatto che non fu ancora approntato il regolamento per dare esecuzione ai due decreti luogotenenziali dell'agosto. Il che, se esatto, indurrebbe a domandare la ragione del ritardo nella compilazione del regolamento quando il provvedimento si ritenne così urgente da consigliare la promulgazione di due decreti luogotenenziali, mentre già era stata nominata la Commissione parlamentare per l'esame della proposta ministeriale e mentre già la Commissione stessa procedeva ai suoi lavori.

Ad ogni modo sarà opportuno che alle autorità cui spetta, giunga dal Parlamento lo stimolo a procedere nel modo più solle-

cito alla costituzione e al funzionamento dei Comitati provinciali. Ciascuno veda e comprenda l'alta importanza civile ed umana dell'opera di soccorso e di tutela degli orfani, e ciascuno per il compimento di essa acceleri il ritmo ordinario della sua esistenza.

Esaminiamo, dunque, rapidamente il disegno di legge.

In che si differenzia il progetto della Commissione da quello del Governo? In ciò che, mentre in questo era prevista la fondazione di un Istituto nazionale per la protezione e l'esercizio della tutela degli orfani, in quello che la Commissione ci reca tale opera è deferita ai singoli Comitati provinciali.

Nel progetto governativo era formalmente assecondato il sistema adottato in Francia: l'*Office national* amministrato da un numeroso Consiglio di cui fanno parte senatori e deputati alla stessa maniera che nell'Istituto nazionale immaginato nel primitivo nostro progetto membri della Camera e del Senato sarebbero stati chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In fondo però, a parte le differenze formali, non si riscontra una difformità sostanziale nelle due proposte: la denominazione di Istituto nazionale adottata nel progetto governativo potrebbe far credere che con esso s'intendesse creare un vero e grande istituto nazionale per la protezione e assistenza degli orfani, mentre la denominazione adottata dalla Commissione parlamentare di Comitato provinciale appare come intesa ad esprimere una specie di patronato per gli orfani.

La verità è che nei due progetti il concetto dominante è unico, e cioè creare un organismo il quale vigili sull'esercizio della tutela degli orfani di guerra nella duplice forma di curarli presso la stessa loro famiglia, sorvegliando lo svolgimento dell'opera di tutela, o di ricoverarli, nella impossibilità della tutela familiare, in un istituto di educazione: compito del Comitato provinciale è precipuamente di spronare, coordinare ed integrare le iniziative private e locali ove esistano, sospingendone in difetto la creazione e il funzionamento.

Finalità identica quindi ed identici criteri di riguardare la soluzione del problema grave ed urgente e per questa loro sostanziale identità i due progetti possono prestarsi alla stessa critica: il punto centrale di essi può riassumersi così: ove le inizia-

tive private e locali siano sorte o sorgano, ben provvede lo Stato a dirigerle, a sospingerle e ad integrarle: ma ove la iniziativa locale e privata è scarsa o sorge fra stenti e con mezzi inadeguati, basterà l'opera integratrice dello Stato o non occorrerà la sostituzione dello Stato alla deficienza della iniziativa dei singoli?

Ecco: io non desidero di esaminare il progetto, che riassume lo sforzo degli studi di tanti valorosi e autorevoli parlamentari, alla stregua di miseri criteri regionalistici, ma nessuno peraltro vorrà smentirmi, se io affermo che nella disamina del complesso problema era necessario tenere in giusto conto le grandi differenziazioni di vita sociale che nelle varie parti del nostro paese sono veramenti notevoli e stridenti, e occorreva inoltre affrontare la risoluzione di tutto quanto all'assistenza degli orfani si attiene in correlazione con le condizioni della assistenza e beneficenza pubblica nelle due grandi divisioni geografiche e sociali del nostro paese: il nord ed il sud d'Italia.

Nessuno vorrà dissentire da me quando affermerò che non potranno davvero moltiplicarsi le iniziative private e locali che lo Stato avrebbe il compito di indirizzare ed integrare quando le condizioni economiche generali, da cui debbono pur trarre origine siffatte iniziative, e prima della guerra e più tardi a causa della guerra, sono tali nel Mezzogiorno e in notevole parte dell'Italia centrale da lasciare almeno dubitare che molte possano essere le iniziative per la protezione degli orfani di guerra.

E badate che le condizioni non liete in cui, per complesse ragioni che ora inutilmente esamineremmo, versano siffatte regioni del nostro Paese renderanno non sempre possibile l'esercizio della tutela in famiglia; ma di ciò avremo fra pochi istanti occasione di parlare.

A me preme ora rilevare che anche per questo progetto, che si attiene a fronteggiare una situazione di natura straordinaria ed eccezionale, si è seguito il sistema ordinario ed abituale di legiferare per grandi linee, come se una determinata provvidenza legislativa potesse egualmente trovare esecuzione laddove tanto diverse, profondamente diverse sono le condizioni della vita sociale.

Ora il sistema di legiferare con identici e uniformi criteri per un paese che ha così diverse e multiformi condizioni di vita, trova

facile critica in questo progetto che presume per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute identiche condizioni. Senza l'aggravante della guerra probabilmente avrebbe eguale valore la tesi che io ho l'onore di prospettare all'attenzione della Camera e del Governo.

Le condizioni della beneficenza e dell'assistenza pubblica nell'Italia centrale e meridionale sono tali che da molto tempo attendono le Opere pie e gli istituti congeneri la loro epurazione e il loro riordinamento; spesso è avvenuto che, attraverso i malanni della vita eccessivamente localistica, i patrimoni delle Opere pie servirono per fini diversi da quelli cui dovevano essere diretti.

Tale altra volta avvenne che le Amministrazioni delle Opere pie vollero indirizzare la loro azione a criteri particolaristici, e allora non fu sempre possibile esercitare il controllo in modo rigoroso.

Insomma le statistiche del Ministero dell'interno sono lì a dimostrare nei loro diagrammi la esistenza di questi due diversi stati sociali, che si addimostrano di notevole disparità in modo speciale per le condizioni della pubblica assistenza e beneficenza.

Ora io prevedo che non sarà sempre possibile applicare per l'assistenza degli orfani in così diverse condizioni le stesse norme e regole legislative.

La riprova del mio asserto si trova nella tabella alligata alla bella relazione dell'onorevole Peano per quanto si riferisce all'ammontare del reddito netto delle istituzioni dotali e delle altre per la parte dotalizzazione, ora devoluto all'infanzia.

Basterà notare che la provincia di Alessandria dà 42,300 lire e Bari soltanto 10,000, Bologna 95,000 e Cagliari 6,000, Como 52,000 e Campobasso 6,519, Firenze 164,000, Napoli 100,000 e Caserta appena 42,000.

Le differenze sono, come la Camera vede, notevolissime e stridenti, anche a tener presente la diversa estensione delle singole provincie.

PEANO, *relatore*. Integrerà il Governo questo fondo.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. C'è il concorso del Governo.

VERONI. Sono lieto di queste dichiarazioni...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. C'è un articolo speciale che lo dice.

VERONI... perchè dimostrano la fondatezza delle mie osservazioni e dimostra

altresi il proposito fermo della Commissione parlamentare di volere indirizzare in questo senso il potere esecutivo, ed io fo la più viva preghiera perchè nel regolamento per la esecuzione della legge si provveda a questo bisogno.

I Comitati provinciali a loro volta nell'applicare legge e regolamento vorranno tener conto della discussione avvenuta nell'Assemblea nazionale, a cui saprà ispirarsi anche la direttiva che il Governo dovrà infondere allorchè si tratterà di applicare le norme legislative nel supremo intento di sollevare migliaia di creature dalle terribili conseguenze della guerra.

Detto ciò, che ha carattere di critica generale, mi preme scendere all'esame delle principali disposizioni del progetto per notare subito che il concetto informatore del progetto di legge emendato dalla Commissione parlamentare ha l'incontestabile pregio di non aver voluto allontanare dalla cura diretta dello Stato l'esercizio della tutela degli orfani: il progetto governativo creava l'Istituto nazionale cui deferire il compito dell'assistenza, attraverso un Consiglio d'amministrazione foggato sul sistema francese per numero e per qualità di componenti, mentre il progetto modificato dalla Commissione ha esplicitamente voluto lasciare allo Stato la tutela dei pupilli di guerra. È lo Stato attraverso il ministro dell'interno, assistito da un Consiglio di competenti, che provvede in definitiva alla protezione degli orfani discentrando la propria azione con la creazione e il funzionamento dei Comitati provinciali.

Da questo punto di vista, che è del resto essenziale, il progetto della Commissione rappresenta un miglioramento sul progetto governativo.

Se non che è da osservare come s'imponga da parte dello Stato la necessità di adottare provvedimenti amministrativi capaci di rendere possibile la spedita applicazione della legge. E in ciò bisogna intendersi: Governo e Commissione attribuiscono ai prefetti e agli uffici di prefettura il compito di dare esecuzione alla legge per gli orfani di guerra: per questo le prefetture vedranno accresciuto il loro lavoro e il loro funzionamento.

La guerra ha spostato la base organica della esistenza individuale e collettiva: ed a ciascuno ha richiesto sacrifici innumerevoli: ciascuno ha compiuto e compie il proprio dovere senza protesta e improntando la pro-

pria azione ad un superiore sentimento di disinteresse. Ma in ciò che io desidero affermare non è a vedersi una categoria di funzionarie che intenda sottrarsi ai maggiori oneri di lavoro dipendenti dallo stato di guerra: egli è che, per causa delle attuali eccezionali condizioni, alle prefetture del Regno sono state attribuite mansioni senza limite e di natura grave e delicata, mentre si è assottigliato il numero dei funzionari richiamati alle armi. Io non so come potrà compiersi ora l'immane e davvero importante lavoro per la costituzione e il funzionamento dei Comitati provinciali per l'esercizio della tutela su gli orfani, senza che si studi il modo di rendere sollecito il compimento delle molte pratiche che occorreranno per esaudire il voto della legge sottoposta alla vostra approvazione: mi piace ricordare un principio di elementare nozione, e cioè, che più arriverà sollecito il provvedimento invocato in favore dell'orfano e più sarà destinato a produrre i benefici che da esso si attendono.

Che se attraverso un groviglio di difficoltà burocratiche e di lentezza determinata dalla deficienza di personale adatto si renderà lungo il procedimento e arriverà tardi la provvidenza richiesta, resterà frustrata molta parte dell'opera buona che con la sistemazione dell'orfano s'intende di compiere.

Resti pur dunque il Comitato provinciale escogitato dalla nostra Commissione in contrasto con la proposta governativa, ch'era per l'Istituto nazionale per gli orfani, ma ad patto e cioè che il non aver voluto creare un organismo autonomo e quasi nuovo non arrechi danno all'idea per la quale ciascuno e tutti danno il loro fervido consenso di opere e di plauso. Dovranno perciò i prefetti essere autorizzati ad assumere personale avventizio col quale far fronte alle esigenze multiformi che saranno create dalla legge in esame.

E poichè sono a parlare del Comitato provinciale, in quanto s'impone che la sua azione sia rapida e si svolga in conformità del nobile fine, debbo rilevare una deficienza contenuta nella proposta della Commissione sul come dovrà essere composto il Comitato.

All'articolo 7 si dispone che presso ogni prefettura è istituito un Comitato provinciale cui è affidata la protezione e l'assistenza sugli orfani di guerra. Tale Comitato è composto: del prefetto, presidente, del giudice per le tutele, del medico pro-

vinciale e di tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Osservo subito che a questi poveri medici provinciali si danno troppe mansioni e si attribuiscono troppe responsabilità! Sono bravi, hanno dato in ogni occasione bella prova del loro valore e del loro civismo, ma la loro partecipazione a quasi tutte le iniziative in cui entri in definitiva un rapporto patrimoniale dello Stato li ha sovraccaricati di lavoro ed ha resa talvolta non sempre proficua, come potrebbe essere, la loro collaborazione.

Ora spetta anche ai medici provinciali il peso di far parte dei Comitati provinciali per gli orfani: ho fede che vi adempiranno nel modo migliore, con tutto il loro volere; ma sarebbe stato desiderabile che, anzichè chiamarli a far parte integrante del Comitato provinciale, dal prefetto fosse disposto il loro intervento quando il caso lo avesse reclamato.

Invece, mentre da una parte si chiama a costituire il Comitato il medico provinciale, non vi si chiama il provveditore agli studi: e la presenza del capo dell'amministrazione scolastica provinciale mi pare assolutamente indispensabile in un Comitato che provvede alla sistemazione degli orfani di guerra. V'è tutta una parte didattica che si attiene all'educazione dell'orfano; v'è tutta una critica da esercitare intorno al funzionamento degli Istituti ove, eventualmente, a termini di legge, s'intenda di internare l'orfano; e la presenza del provveditore agli studi o di un suo rappresentante s'impone nel Comitato provinciale.

Del resto lo stesso progetto governativo e quello della Commissione non potevano disconoscere la importanza reale e spirituale della presenza di un rappresentante della scuola per l'esercizio della tutela su gli orfani, e infatti all'articolo 9 propongono che il Comitato provinciale potrà nei piccoli comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro elementare, ecc.

Per questo io ho proposto un emendamento all'articolo 7 nel senso che anche il provveditore agli studi sia chiamato a far parte del Comitato provinciale per gli orfani. Sono certo che Commissione e Governo vorranno accettare la mia aggiunta, che s'ispira al fine di vedere più organi-

camente costituito il Comitato da creare in ogni provincia.

E da approvarsi l'istituzione del giudice delle tutele previsto dall'articolo 14 del progetto della Commissione. Siffatta specializzazione rispecchia una lodevole tendenza che va affermandosi in ogni manifestazione della vita sociale: già nel progetto pel codice dei minorenni si provvedeva a creare il magistrato distrettuale pei minorenni.

È bene vi sia un apposito giudice per l'esame di tutte le controversie che possano sorgere intorno all'esercizio della tutela degli orfani di guerra.

Sennonchè mi pare opportuno ben chiarire che questo giudice nell'esplicare la sua alta funzione non può essere ritenuto infallibile e quindi inappellabile il suo provvedimento. V'è, per esempio, una materia assai delicata deferita al suo giudizio; quella del riconoscimento, in via amministrativa, dei figli naturali non legalmente riconosciuti. Ora non è neanche da pensare che in siffatta materia debba soltanto esperirsi la via che conduce al primo giudice: si deve poter adire il giudice d'appello, come in tutte le materie di volontaria giurisdizione.

E per seguire lo stesso giusto concetto della specializzazione del magistrato io propongo che all'articolo 14 sia aggiunta la disposizione:

« In ogni Corte d'appello il presidente designa un consigliere per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice d'appello delle tutele degli orfani di guerra ».

L'articolo 9 prevede l'esercizio della vigilanza su gli orfani di guerra da parte delle Congregazioni di carità, di altri enti pubblici, associazioni, Comitati, eccetera, i quali possono di tale vigilanza essere incaricati dal Comitato provinciale; e si aggiunge nel capoverso dell'articolo che « a tal fine nei piccoli comuni, ove lo creda opportuno, potrà il Comitato provinciale costituire una Commissione di vigilanza ».

Evidentemente in questo capoverso si prevede il caso in cui manchi una qualsiasi delle istituzioni elencate dall'articolo e in tale deficienza si fa luogo alla creazione della Commissione di vigilanza. Ora vorrei osservare che può darsi anche il caso che non soltanto ne' piccoli comuni ma anche in comuni, capoluogo di mandamento e talvolta di circondario, non possa per varie ragioni affidarsi l'esercizio della tutela ad un ente pubblico, associazione, co-

mitato, ecc., e in tal caso sarà opportuno affidarlo alla Commissione di vigilanza, che, per la quantità e per la qualità delle persone chiamate a farne parte, dà bastevoli e serie garanzie che l'esercizio della tutela sarà nobilmente compiuto.

Di tale Commissione di vigilanza è chiamato a far parte un maestro elementare; io esprimerei chiaramente il concetto che anche una maestra elementare possa farne parte, anche per porre in armonia la disposizione dell'articolo 9 con quella di cui all'articolo 23, secondo cui le donne possono assumere gli uffici tutelari, senza autorizzazione maritale.

Disposizione lodevole questa la quale non solo tien conto della speciale funzione, ispirata ad alta pietà, che la donna potrà compiere nel disimpegno dell'ufficio tutelare, ma esprime una tendenza della nostra legislazione a voler creata alla donna una esistenza giuridica fatta di autonomia e di indipendenza.

Per effetto della proposta di legge che esaminiamo l'azione che potrà compiere la donna sarà notevole, se si pensa che la regola, cui tutta la legge s'ispira, è di lasciare preferibilmente l'orfano nella sua famiglia, lasciando ai Comitati provinciali attraverso i delegati alla vigilanza (articolo 21) il compito di vigilare che il fanciullo non sia lasciato in abbandono, che ne sia curato lo sviluppo fisico, l'istruzione, l'educazione nella sua complessità.

Con questi propositi, onorevoli colleghi, e con le osservazioni prospettate all'attenzione della Camera, dò la mia fervida approvazione a questo disegno di legge, destinato a soccorrere tante miserie, improntato all'alto fine di mostrare la gratitudine della patria alle maggiori vittime dello immane conflitto: gli orfani della guerra, i pupilli della patria, verso i quali vada da questa Aula la nostra sicura promessa che tutto lo Stato vorrà fare per rendere meno aspra la loro esistenza, pure riscaldata e sorretta dal ricordo delle alte virtù paterne. (*Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Facendo tesoro delle raccomandazioni dell'onorevole Presidente della Camera, e per il grande desiderio, che tutti abbiamo, che sia affrettata la approvazione di questo disegno di legge, io non dirò che pochissime parole, le quali spero saranno accolte benevolmente dalla Camera.

Sono favorevolissimo a questo disegno di legge, che si ispira a nobilissimi intendimenti, e che è la espressione della gratitudine nazionale verso tutti quei valorosi che prodigano la loro vita sui campi di battaglia in difesa della patria. È cosa sacra la tutela della infanzia in ogni tempo e in ogni luogo, ma è più ancora alto e nobile l'obbligo di un Governo di provvedere alla infanzia stessa quando questa è nata da coloro che hanno combattuto per la patria. E si avrà a questo modo una nuova generazione di giovani, la quale, sia per l'esempio dei padri che combatterono sui campi di battaglia, e quindi per le domestiche tradizioni, sia per la gratitudine onde la patria li avrà ricoperti, sarà pronta alla difesa della patria.

Essi riusciranno cittadini forti e coraggiosi custodi dell'onore e dei confini della patria.

Il progetto concordato tra il Governo e la Commissione ha alterato alquanto le linee del primitivo progetto, onde è divenuto assai maggiore di mole.

La relazione Peanò, che è veramente perspicua, e il lavoro della Commissione, nella quale ha prestato l'opera sua illuminata uno degli apostoli di ogni opera buona che siede da tanti anni in questa Camera, l'onorevole Luzzatti, hanno perfezionato il primitivo lavoro, ma lo hanno reso più complesso; ed alterandone in parte la struttura, hanno portato delle modificazioni di molta importanza.

Sicchè io voglio confidare ed augurarmi che non venga uno dei soliti regolamenti mastodontici ad alterare le linee fondamentali di questo disegno di legge. Perchè moltissime di quelle disposizioni regolamentari che si sogliono introdurre dal potere esecutivo, sono già state introdotte per cura della Commissione. Quindi ogni nuova modificazione non potrebbe essere che in contrasto colla legge.

Sono lieto che questo disegno di legge non abbia propugnato la creazione di quei falansterii che non sono affatto educativi, ma che più spesso sono fomite di vera corruzione.

Basterebbe leggere quanto nelle proprie « Confessioni » ne narra il Rousseau, perchè si abbia la prova assoluta che ivi i giovani macchiano l'anima e rovinano il corpo. Quindi sono favorevolissimo al sistema adottato; e sono anche favorevole, perchè si è tenuto calcolo lodevolmente di tutte le iniziative pubbliche e private e

si è creato un concorso di forze in aiuto di questa nobile iniziativa, concorso di forze che produce l'emulazione del bene e sopprime ogni ostacolo.

Fautore convinto della piccola proprietà, plaudo al principio del predio insequestrabile, che darà modo alle famiglie dei combattenti per la Patria di possedere quel lembo di terra e quel proprio nido domestico che sono la suprema aspirazione di ogni lavoratore.

Non faccio distinzioni tra provincie, come altri ha fatto, che abbiano maggiori o minori mezzi, e credo che nella sua applicazione questa legge si ispirerà a tale sentimento di giustizia distributiva che non si avrà da far differenze che ci amareggerebbero, mentre compiamo un'azione così nobile e santa quale è quella di approvare questo disegno di legge ispirato alla solidarietà nazionale.

Lodo ed approvo completamente l'istituzione del giudice delle tutele, per la quale istituzione non so veramente se debba esser grato alla Commissione od all'onorevole ministro Orlando che di questi istituti si è sempre dimostrato propugnatore. Credo ad ogni modo di poter ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla istituzione di questo nuovo magistrato...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. È un'opera panteistica.

COTTAFAVI. ... e confido che la Magistratura saprà apprezzare quest'alta prova di fiducia che le viene dal Governo e dall'Assemblea nazionale ed adempirà al nuovo compito che le è fatto con tutta la solerzia possibile ed immaginabile, perchè non debba avvenire come di tutti i consigli di famiglia che ci dovrebbero essere e dei quali si tiene soltanto la metà; mentre si tratta di un'opera che non può e non deve essere lasciata a mezzo perchè opera di garanzia per chi non può provvedere a sè stesso. (*Bene!*)

Raccomando poi al Governo (e duolmi che non sia presente l'onorevole ministro del tesoro, e ad ogni modo della mia raccomandazione terranno conto il ministro dell'interno e il Presidente del Consiglio) che nel tradurre in atto questa legge non si abbia mai a lesinare sui mezzi.

Molte volte in Italia si sono votate delle leggi sociali. La legislazione sociale non manca nel nostro paese, ma quelli che mancano il più delle volte sono i mezzi per far funzionare le leggi che si sono votate. Ritengo un grande pericolo il fatto di ap-

provare delle leggi sociali senza avere i mezzi per metterle in esecuzione, perchè il popolo ha fiducia in queste leggi se ed in quanto corrispondano agli scopi per i quali sono state fatte; e quando non corrispondono ne consegue che perde qualunque fiducia nel Governo, nell'Assemblea e nelle riforme e si getta fra coloro che possono dare facili promesse perchè non hanno la responsabilità di mantenerle.

Ecco perchè raccomando che nel tradurre in atto questa legge non manchino i mezzi e si provvedano in qualsiasi modo, essendo, lo ripeto, questo del provvedere agli orfani dei caduti in guerra fra i precipui obblighi dello Stato.

Gli oratori che mi hanno preceduto, con quella coltura che li distingue, hanno voluto ispirarsi a qualche ricordo storico. Mi permetto anch'io di citare un semplice, per quanto importante, dato di fatto di altri tempi.

Noi crediamo molte volte di fare cosa nuova quando approviamo un disegno di legge che crea un istituto di cui si sente il bisogno.

Ma la nostra patria ha tali nobili tradizioni in ogni campo della legislazione che quando si crede di far cosa nuova non è raro che nei nobili ricordi tramandatici dai nostri maggiori si trovi che i problemi oggetto dei nostri amorosi studi hanno già avuto in altre epoche eguale studio ed eguale premura da parte dei reggitori dello Stato e dei legislatori.

Perfino nei tempi dell'Impero Romano, quando erano già saliti all'onore del soglio crudeli tiranni come Nerone e Domiziano, sorsero istituzioni di beneficenza che sono le più belle del mondo antico. Si provvide allora con pubblici ordinamenti agli alimenti dei fanciulli dei poveri al fine del primo ed al cominciare del secondo secolo dell'era volgare. L'idea prima espressa e iniziata da Cocceio Nerva fu perfezionata ed allargata da Traiano, che volle con essa alleviare le miserie non della sola metropoli ma di tutta Italia.

Le somme a tal uopo erogate dal tesoro imperiale venivano somministrate ai municipi ed ai cittadini, che le guarentivano con iscrizione ipotecaria sui loro terreni, mentre gl'interessi delle somme stesse erano destinati unicamente a nutrire i fanciulli poveri nelle varie città. Sotto lo stimolo del nobile esempio gareggiarono i privati in simili provvidenze.

Voi, onorevole Carcano, che presiedete al tesoro in quest'epoca fortunosa, che confido potremo chiamare anche fortunata, potete con orgoglio di concittadino evocare le cospicue somme prodigate da Plinio il giovane a beneficio della vostra Como; e il rappresentante di Terracina può ricordare con compiacenza che alla sua città un milione di sesterzii veniva elargito per alimento degli orfani da Celia Macrina.

Pertanto se grande fu Traiano per il suo spirito di giustizia ricordato nei nobilissimi versi dell'Alighieri, più ancora lo è per la sua liberalità illuminata a favore dell'infanzia diseredata.

Trecento fanciulli venivano alimentati a Velleia di legittima nascita e non si escludevano tutti gli spurii. Ben 27 milioni di sesterzii in beni stabili guarentivano la somma capitale; 16 sesterzii mensili spettavano a ciascun fanciullo, 12 alla fanciulla, 12 al bambino illegittimo, 10 alla bambina. Il valore del fondo doveva superare - tanta era la cura a che non si disperdesse quel sacro patrimonio - ben dieci volte il valore della somma investita a favore dei fanciulli. L'alimentazione di essi, che incominciava al terzo anno di età, si estese all'epoca degli Antonini fino al 18° anno pei maschi ed al 14° per le donne.

Ed era una saggia provvidenza quella per cui i fanciulli non erano alimentati né educati tutti riuniti in appositi edifici, ma si affidavano agli stessi genitori che percepivano la somma fissata in danaro ovvero in frumento; e ragguagliando l'alto valore della moneta a quello in allora limitato del frumento si aveva un assegno più che sufficiente all'alimentazione del fanciullo.

Magistrati appositi denominati degli alimenti, dipendenti dai prefetti alimentari, vegliavano all'osservanza della legge ed affinché nulla ne intralciasse l'opera o diminuisse l'autorità non avevano in gerarchia altro superiore che il supremo capo medesimo dell'impero.

Ho citato questi ricordi, ai quali potrei aggiungere che i figli spurii ed illegittimi erano contemplati con soli due sesterzi al mese e questo per non incoraggiare la produzione dei figli naturali. Ricordando questi fatti ho voluto far presente che dobbiamo essere orgogliosi di riprodurre, con le sole modificazioni, portate dalle idee moderne, su per giù la sostanza di quelle provvidenze, che fecero la gloria maggiore dell'impero, non dimenticando i nostri prodi e non mancando al nostro do-

vere, ma facendo opera di civile umanità, con la quale suggelleremo sempre più quella nostra proclamazione, che ci renderà degni di assurgere a più gloriosi destini. (*Vive approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni*).

VIGNA. Onorevoli colleghi, io debbo esprimere qualche idea, che contrasta con quelle che finora furono enunziate dagli oratori, che mi hanno preceduto. Questo disegno di legge, si è detto, è il compimento di un dovere della patria verso gli orfani di coloro che per essa combattono e muoiono. Ma pare a me che esso vada al di là, e sia anche l'adempimento di un dovere della patria verso se stessa. Perchè se dare ai combattenti la sicurezza per i loro figliuoli è infondere in loro la serenità della lotta e del sacrificio, preparare una generazione forte e virile è provvedere alla risurrezione del nostro paese da questa immane rovina.

Se dunque il fine del disegno di legge è duplice, maggiore è il dovere che abbiamo di portare nell'esame suo virtù di intelletto e di cuore.

Il Governo ha detto nella sua relazione che bisogna vedere se gli organi tecnici predisposti siano adatti allo scopo, ed è quello che mi propongo di fare.

Non esaminerò la legge sotto l'aspetto giuridico della tutela, ma sotto quello sociale della vigilanza e della assistenza, che debbono andare congiunte, perchè non si può esercitare una vigilanza sulla educazione degli orfani se non si danno i mezzi occorrenti, e non si possono assistere efficacemente gli orfani, se non si vigila che il sussidio concesso raggiunga il fine. E quindi, ripeto, sotto l'aspetto della vigilanza e della assistenza che io esaminò questo disegno di legge.

La Commissione ha abbandonato il concetto del Governo.

Questo aveva predisposto come mezzo tecnico un grande istituto nazionale: la Commissione ha detto che l'istituto nazionale sarebbe stato insufficiente ed impari al bisogno, dato il grande numero degli orfani; e ha detto bene. La Commissione però non ha creato degli organi speciali e propri di assistenza e di vigilanza, ma li ha desunti dalla nostra legge fondamentale sulla pubblica beneficenza, pigliando gli organi che già l'esercitano, modificandoli e semplificandoli. Così l'articolo 44 della legge

sulle Opere pie dice che l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza spetta al Ministero dell'interno; e la Commissione l'ha appunto, anche nel nostro caso, affidata al Ministero dell'interno, a fianco del quale ha posto un Corpo consultivo così come noi abbiamo oggi una Commissione centrale consultiva. Si è dunque accolto il medesimo principio che informa la pubblica beneficenza sulle nostre Opere pie.

La legge del 1904 istituisce una Commissione provinciale di beneficenza; e la Commissione ha istituito dei Comitati provinciali di vigilanza ed assistenza che sono emanazione di quelle Commissioni provinciali, perchè dei membri che ne fanno parte, due sono comuni, tre sono da esse nominati, ed uno solo è nuovo, il giudice delle tutele.

Tutto questo ha fatto la Commissione, perchè ha riconosciuto e dichiarato nella sua relazione che vigilanza ed assistenza dovevano essere esercitate localmente, dato il grande numero degli orfani cui si doveva provvedere.

Ora io domando all'onorevole Commissione perchè essa, attingendo alla legge organica della nostra beneficenza gli organi per esercitare questa speciale beneficenza, si è fermata a mezza strada nel discendere dal centro fino alle ultime località, si è fermata cioè alle Commissioni provinciali, e non è andata più in là fino a quelli che sono gli organi fondamentali della nostra pubblica beneficenza cioè i comuni.

Si dice che questo è un dovere della patria.

Ora io domando perchè a compiere tale dovere non si sono chiamati anche i comuni che della patria sono le molecole viventi ed operanti, che nella patria italiana hanno portato una vigoria ed una energia veramente mirabili; e perchè non si è fatto ricorso a quegli organismi che, anche al di fuori del comune, sono il fondamento della beneficenza.

Già ha rilevato il mio collega onorevole Veroni come i Comitati provinciali si troveranno di fronte ad un lavoro a cui saranno impari, ed egli consigliava di creare dei Comitati autonomi, scostandosi così dal concetto della legge, per cui i Comitati debbono funzionare senza spesa per esservi adibiti gli stessi funzionari delle prefetture: egli riconosceva che costoro non sarebbero in condizioni di utilmente prestare l'opera propria.

Non sappiamo, onorevoli colleghi, quale sia il numero degli orfani attualmente, non sappiamo quale potrà essere in avvenire, perchè ciò dipende dalla durata e dalla estensione della guerra; ma certo è che quel numero sarà notevole, sarà di migliaia e migliaia, di decine di migliaia, di centinaia forse di migliaia.

Ora, io domando alla Commissione: in ogni comune del Regno d'Italia, per quanto perduto sulle vette delle montagne, per quanto sparso nei deserti delle campagne incolte, vi saranno purtroppo delle decine e decine di orfani; e come potrà utilmente ed efficacemente esercitare la sua funzione il Comitato provinciale?

Il Comitato provinciale, secondo me, potrà esercitare quell'opera che attualmente esercita la Commissione provinciale, cioè un'opera di direzione, di controllo; non mai un'opera di azione, come voi imponete al Comitato...

PEANO, *relatore*. No! No!... Siamo perfettamente d'accordo.

VIGNA. Ella vedrà, onorevole relatore (e glielo dimostrerò), come le attribuzioni che il disegno di legge dà al Comitato provinciale siano tali e tante che sarà indubbiamente impari alle medesime; noi creeremo anche qui un organismo che non sarà in grado di esercitare quella efficace e quella utile vigilanza degli orfani che è nei vostri propositi.

Saranno decine di migliaia di orfani per ogni provincia; il solo carteggio per questi orfani, la sola amministrazione dei fondi per i sussidi creerà tale e tanto lavoro che il Comitato provinciale non potrà assolutamente assolverlo.

Ecco perchè io dico che la Commissione avrebbe fatto opera completamente utile se avesse attinto alle leggi della nostra beneficenza il concetto fondamentale, che anche in questo caso l'assistenza pubblica deve essere affidata ai comuni, come già lo è per tutti gli altri. Allorquando all'antico concetto della carità cristiana, che fece molto bene nel medio evo, secondo cui la beneficenza era considerata una elargizione delle classi elevate alle classi povere, si sostituì invece il concetto moderno che l'assistenza pubblica è una funzione sociale integratrice della vita collettiva, si affidò tale funzione ai comuni.

Io ricordo quello che scriveva già fin dal 1859 il ministro Rattazzi: « Occorre costituire in ogni comune sotto il nome di Congregazione di carità un ufficio pubblico

di beneficenza che, sorgendo dall'elezione popolare, si identifichi moralmente con gl'interessi e con le libertà comunali ».

Ecco il principio che anima, che domina la nostra pubblica assistenza.

La beneficenza non è un organismo burocratico, come in sostanza voi finite per formarla con questo vostro disegno di legge, ma è il palpito, è il cuore, è l'anima del nostro popolo.

Quindi, la Congregazione di carità, che è la pietra angolare della beneficenza, è emanazione del Consiglio comunale appunto perchè si è voluto affermare il principio che la pubblica assistenza è un dovere sociale del comune.

E qui vi domando: perchè avete voi eliminato la Congregazione di carità?...

PEANO, *relatore*. È nominata all'articolo 9.

VIGNA. Vengo all'articolo 9, onorevole Peano...

Ella mi dice che la Congregazione di carità non è stata assolutamente messa in disparte, tanto è vero che nell'articolo 9 è detto che il Comitato provinciale può affidare alla Congregazione di carità la vigilanza, e occorrendo anche la tutela. « Può affidare », il che significa una semplice facoltà, mentre per la nostra legge sulle Opere pie la Congregazione di carità assiste e vigila sugli orfani per un diritto proprio che le è riconosciuto dalla legge. Ma dopo che nell'articolo 9, spinta dalla necessità di portare l'assistenza anche nei comuni, la Commissione ha riconosciuta la Congregazione di carità, si è affrettata (mi permetta l'onorevole relatore, mio buon amico personale) a svalutarla dicendo che in molti comuni essa esiste soltanto di nome e non di fatto, e che in molti altri è composta di persone talora incapaci.

Questo è in parte vero: le Congregazioni di carità esistono di nome e non di fatto, perchè non hanno dei patrimoni da amministrare: datene loro uno, ed esisteranno immediatamente anche di fatto. Se vi sono poi talvolta delle persone incapaci, voi potete aggregare a quelle (come si è fatto per i Comitati provinciali) altre persone, come l'ufficiale sanitario, o il maestro.

Ma qui l'onorevole Peano e la Camera mi consentano di esprimere sinceramente il mio pensiero su un'alta questione che si introduce di straforo in questo capoverso dell'articolo 9, un'alta questione che ha già lungamente occupato la Camera e il Senato, e che oggi ritorna in campo: in-

tendo alludere alla costituzione di Comitati comunali di vigilanza.

Dice il capovero dell'articolo 9:

« Il Comitato provinciale potrà a tal fine nei piccoli comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza. La Commissione sarà composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro elementare e del parroco o di altro sacerdote, in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani ».

Non pensi la Camera che io esageri se di una breve dichiarazione di un breve capovero prendo argomento a trattarne in sede di discussione generale, ed a farne, direi quasi, una questione capitale. Le piccole cose molte volte celano dietro di loro le grandi: per me il capovero è indizio di una tendenza che in questo periodo di tempo aspira a manifestarsi, tendenza che riconosco giusta in coloro che quei principi professano, ma che io, professando principi contrari, sento il dovere di ostacolare, fin dalle sue prime manifestazioni.

Ricordo alla Camera che dalle Congregazioni di carità è esplicitamente, per disposizione di legge, escluso il parroco e qualsiasi ministro di culto. Si fece su ciò una lunghissima discussione in questo e nell'altro ramo del Parlamento, chiedendosi da molti che nelle Congregazioni di carità potesse entrare il parroco. Finì per trionfare invece l'opinione dell'esclusione, perchè si volle affermare il principio della difesa da parte dello Stato nelle sue istituzioni civili contro l'invasione clericale (*Commenti*), si volle cioè affermare il principio della sottrazione delle istituzioni civili all'influenza religiosa che fino ad allora si era esplicata e manifestata in tutte le istituzioni della beneficenza.

Non mi si dica che i ministri del culto sono ammessi nelle altre istituzioni pubbliche di beneficenza. Questo è vero; ma quando le istituzioni sono di iniziativa privata: chi fonda un'opera pia e le dà i mezzi perchè possa funzionare, ha il diritto di preporvi qualunque persona esso creda opportuno; ma come la Congregazione di carità è un istituto pubblico di beneficenza fondato per legge dello Stato, così qui siamo nel medesimo caso di una istituzione pia fondata per legge dello Stato; il che è ben diverso dal caso di istituti di fondazione privata.

Ecco quindi, onorevole relatore ed onorevoli colleghi, come con quella disposizione si fa un passo a ritroso nel cammino percorso verso la libertà e l'indipendenza delle istituzioni civili dalla Chiesa.

Prego gli onorevoli colleghi di voler leggere le ampie, lunghe e vivissime discussioni che si svolsero nella Camera e nel Senato in quella occasione, e di raccogliere la loro attenzione sulle considerazioni che fecero prevalere la disposizione di legge come è attualmente. E non erano nè socialisti, nè radicali, nè repubblicani, nè democratici coloro che sostenevano quella tesi: erano uomini della destra, dell'antica destra, che avevano netta e chiara la visione dello Stato sottratto all'influenza del clero, eretto e vigilante contro di esso, e nutrivano viva ed ardente l'aspirazione all'indipendenza delle istituzioni civili da ogni ingerenza religiosa. Questa fu la costante aspirazione del nostro risorgimento. Ed oggi, mentre il risorgimento italiano intende a completarsi, ad estendersi, ad affermarsi per tutto ove sieno i segni del genio italico attraverso vie aperte con strazii inauditi e solcate di lacrime e sangue, voi rinnegate quelle aspirazioni, voi ritornate indietro e riconducete le nostre istituzioni civili nella soggezione della Chiesa o quanto meno sotto l'influenza religiosa dei suoi ministri.

SCHIAVON e CAMERONI. Settario! VIGNA. Non sono un settario.

PRESIDENTE. Non interrompano!... E rispettino, come si conviene, le varie opinioni! E lei, onorevole Vigna, non raccolga le interruzioni.

VIGNA. Rispondo alle interruzioni che la stessa accusa fu fatta durante quella discussione. Ed allora si rispose quanto dico oggi anch'io: il parroco esercita un ministero spirituale: finchè esso rimane nella chiesa ha il diritto ad incondizionata libertà e rispetto; ma quando esce dalla chiesa e s'introduce nelle istituzioni civili create dallo Stato per la propria funzione, non è più il ministro della religione, ma il cittadino che compie opera di parte. E, come tale, si deve quindi giudicare se la sua presenza sia o no utile ai fini che quella istituzione tende a conseguire. (*Interruzione del deputato Cameroni*).

L'onorevole relatore risponderà forse che quella stessa facoltà si è concessa anche ai ministri di altri culti. Potrei replicare con una domanda: e per coloro che non professano nessun culto?

Voci al centro. Ci siete voi!... (*Si ride*).

VIGNA. Rispondo invece che quella disposizione, la quale sembra imparziale e neutra di fronte ai vari culti che possono professarsi dagli orfani, è precisamente la conferma del criterio, da me combattuto, che l'educazione e l'istruzione che volete dare agli orfani, sono ispirate ai principi religiosi, criterio che da tutte le nostre leggi, a partire dal 1877 in poi, era stato abbandonato.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 42, il quale contiene una disposizione di carattere retrogrado rispetto ai principi penetrati nelle nostre leggi. L'articolo 42 dice che tutte le funzioni sono gratuite. Io rendo omaggio al nobile e generoso sentimento che ha animato la Commissione nello stabilire la gratuità di tutte le funzioni. Comprendo che in questi momenti in cui al nostro fronte si combatte e si muore, chiedere a chi se ne sta tranquillo a casa di prestare gratuitamente l'opera sua per sostituire i caduti in battaglia nella assistenza dei loro figli, è chiedere una cosa meschina e vile.

Ma dobbiamo anche pensare a quando cesserà la guerra. Anche allora prestare la propria opera gratuitamente sarà bello, ma per chi può farlo. Come potrà l'operaio, che ha bisogno di lavorare per vivere, come potrà il contadino, direttamente interessato all'assistenza pubblica, prestare l'opera sua gratuitamente? Ecco la questione che si affacciò quando venne discussa la legge del 1904. Si stabilì allora di assegnare ai membri operai della Commissione provinciale di beneficenza un'indennità perchè potessero compiere attivamente la propria opera. Quella disposizione deve rimanere nella nostra legge, perchè a partecipare all'assistenza degli orfani siano anche chiamati i rappresentanti delle classi lavoratrici.

Un'altra osservazione. Anche qui pare a me che la Commissione abbia esagerato ed ecceduto rispetto a quelli che furono i propositi del Governo. L'articolo 1º del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 assorbe i redditi dotazionali per l'assistenza dell'infanzia, ed anche i redditi dei fondi che non hanno ancora destinazione definitiva.

Il decreto luogotenenziale parla di assistenza dell'infanzia in genere; il disegno di legge della Commissione invece assegna quei fondi *esclusivamente* agli orfani di guerra, anzi non si contenta di assegnare i redditi dei fondi che non hanno ancora destinazione, ma incamera addirittura i fondi medesimi per il fine dell'assistenza *esclusiva* degli orfani di guerra.

PEANO, *relatore*. È una disposizione del disegno di legge governativo.

VIGNA. E sia pure: non lo era però del decreto luogotenenziale.

Ora, domando alla Camera, non pare eccessiva questa destinazione esclusiva agli orfani di guerra? Non si deve dimenticare che questo disegno di legge è presentato come il compimento di un dovere dello Stato verso gli orfani di guerra; e non pare in contraddizione con tale affermazione sussidiare gli orfani della guerra, non coi fondi forniti dallo Stato, ma esclusivamente con fondi dati dalla beneficenza e dal cuore dei privati?

Quindi, onorevole relatore, consentirei che si scrivesse nella legge che quei fondi saranno destinati con preferenza agli orfani della guerra, non con esclusività, perchè ci possono essere altre miserie, altre sofferenze, altri bisogni, che richiedono più urgentemente soccorsi; con quella disposizione si sminuisce, si spezza l'alto concetto che informa il disegno di legge.

Un'ultima osservazione. E mi dispiace di non vedere al banco della Commissione l'onorevole Luzzatti, a cui vorrei rendere omaggio per la tenacia con cui egli tenta di far penetrare nell'opinione pubblica e nelle leggi quelli che sono i principi in cui egli ha fede!

L'onorevole Luzzatti è un grande fautore del bene di famiglia, per il quale ha presentato un apposito disegno di legge, rimasto ancora allo stato di relazione; è un gran cultore di quei principi in cui egli crede di vedere la salvezza della piccola proprietà; e quindi animato da un buon proposito, secondo il suo punto di vista, ha cercato di introdurre in questa legge l'istituto del bene di famiglia.

Dice l'articolo 10:

« Per gli orfani dei contadini si avrà cura di costituire il capitale necessario per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici, consegnandoli alla loro maggioranza. Questi fondi diventeranno proprietà inalienabile ed inalienabile, e le norme, all'uopo necessarie, saranno emanate con apposita legge ».

L'onorevole relatore cerca di giustificare la disposizione, invocando l'esempio della legge sulle case popolari e del disegno di legge sui mutilati. Ma tra la disposizione della legge sulle case popolari e questa disposizione vi è una differenza sostanziale. Nella legge sulle case popolari la quota di proprietà dell'associato passa in godimento

al coniuge ed ai figli minori fino alla maggiore età.

È la costituzione di un usufrutto, su quella quota di proprietà a favore del coniuge e dei figli minori; usufrutto che è consentito dalla legislazione vigente, dal Codice civile.

Altrettanto avviene per il disegno di legge sui mutilati, per il quale si consente ai pensionati di destinare fino alla metà della loro pensione all'acquisto di fondi che passano in usufrutto al coniuge e ai figli fino al conseguimento della loro maggiore età; quindi si tratta sempre della costituzione di un usufrutto a favore di determinate persone.

Qui invece si fa un passo innanzi e si porta addirittura contro il principio fondamentale del nostro diritto civile, per cui la proprietà è un assoluto dominio, con assoluta libertà del proprietario, mentre qui la si dichiara inalienabile ed inalienabile.

Orbene, onorevoli colleghi, io ho molti dubbi intorno all'efficacia di questa disposizione. Io credo che non salverà affatto la piccola proprietà; credo anzi che si risolverà in un danno per la piccola proprietà medesima.

Per la pratica che ho, essendo continuamente in mezzo a piccoli proprietari, ne conosco l'anima e la coscienza. La piccola proprietà è uno strumento del lavoro; ma è uno strumento utile, efficace e fecondo quando è a sua volta frutto del lavoro; diventa invece sterile quando è una creazione artificiosa della nostra legge.

Consentitemi, onorevoli colleghi, questo breve ricordo della storia, poichè si è tanto parlato di storia già prima di me.

Nei periodi di transazione, si hanno di queste malinconie penose e tormentose di voler salvare le istituzioni economiche pericolanti nel corso incessante della storia, inchiodandole in una forma perenne che si crede incrollabile.

Così quando l'economia a schiavi va in decadenza, si cerca di salvarla creando il piccolo patrimonio che vien dato in proprietà allo schiavo emancipato e si costituisce così la servitù della gleba: lo schiavo è libero e padrone, ma è legato al patrimonio che gli è stato concesso.

Così quando stanno per guizzare i lampi sanguigni della rivoluzione francese, Leopoldo di Toscana, che sente rovinare l'economia feudale, s'illude di salvarla costituendo il patrimonio feudale dato al primogenito delle famiglie nobili in proprietà

insequestrabile e inalienabile; ma il tentativo va travolto nell'incalzare dei tempi.

Così oggi, in cui siamo in un periodo di crisi economica, in cui la società capitalista è squassata dalle fondamenta per questa guerra immane da essa provocata e scatenata, si ha la malinconia di trovare la salvezza della proprietà privata costituendo il bene di famiglia insequestrabile ed inalienabile. Anche questa vostra istituzione, onorevoli colleghi, sarà superata dall'avanzare delle masse proletarie che portano nella storia un nuovo diritto e una nuova economia.

Ma, onorevoli colleghi, io domando: una disposizione di tanta importanza può essa penetrare di straforo nella nostra legislazione civile? Perchè, vedete, con essa si sovverte addirittura il principio fondamentale del diritto di proprietà quale è scritto nel nostro Codice, e si crea uno strano e stridente contrasto fra questa categoria di piccoli proprietari e la grande massa dei proprietari.

Comprenderei che si avesse il coraggio di affrontare apertamente e completamente il problema, tentando di dare a tutti quelli che ci credono, il diritto alla proprietà intangibile; ma allorquando questo diritto lo si limita ad alcune speciali persone, si viene a costituire a beneficio di esse un privilegio, contrario al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Confido quindi che la Commissione non vorrà insistere nella disposizione.

Piuttosto, e qui, ripeto, mi dispiace di non vedere l'onorevole Luzzatti, io prospetterei un'altra soluzione. Invece di costituire un piccolo patrimonio per gli orfani con singole proprietà insequestrabili e inalienabili, che segnano la dissoluzione dei vincoli sociali, perchè non si costituiscono a favore degli orfani, a favore anche dei mutilati, forti e potenti associazioni cooperative, applicando quel principio della cooperazione di cui fu maestro ed apostolo l'onorevole Luzzatti, per affidare alle medesime la colonizzazione delle nostre terre incolte? Sarebbe la soluzione di un grande problema, nel quale, io credo che la Camera, almeno in gran parte, sarebbe consenziente.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo dinnanzi ai nostri occhi il formidabile problema della resurrezione del nostro paese. La nostra ricchezza nazionale calcolata a meno di ottanta miliardi sarà assorbita per oltre un

quarto, forse per metà dalla guerra; dobbiamo pensare perciò ad attingere fonti di ricchezza nella colonizzazione delle terre abbandonate. Ed allora perchè non pensiamo a risolvere il problema degli orfani e dei mutilati, conciliandolo con la soluzione di quest'altro problema della nostra vita economica?

Enuncio: non svolgo. A me pare che la Commissione dovrebbe abbandonare la sua proposta e sostituirla con quella che io ho accennata. Associare e coordinare l'assistenza degli orfani e dei mutilati con la ristorazione del nostro paese dall'immane rovina, restituendo le nostre terre incolte all'antica prosperità agricola, sarebbe tale una benemerenzia della Camera verso il paese, che inciderebbe la sua deliberazione sulle pietre miliari di quella civile storia d'Italia, di cui cantava il poeta:

che posa nel giusto e all'alto mira,
e s'irradia nell'ideale.

(Approvazioni).

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(È approvata).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Materi, Mango, Falletti, Cotugno, Camera e Schanzer a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MATERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Caso.

MANGO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1916-17. (443)

Convalidazione di decreti luogotenenziali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute durante la proroga dei lavori parlamentari dal 17 aprile al 5 giugno 1916. (618)

FALLETTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio

1916-17 fino a tutto il mese di giugno 1917. (692)

COTUGNO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati De Giovanni e Cagnoni. (653 e 654)

CAMERA. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci. (380)

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 18 aprile al 5 giugno 1916, autorizzanti provvedimenti di bilancio. (617)

Conversione in legge dei decreti regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza. (505)

SCHANZER. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 30 giugno 1916 al 1° luglio 1917. (442 e 442-bis).

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge su gli orfani della guerra, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. La rapidità con cui la discussione si è svolta indica da un lato che la Camera sente talmente l'altezza dell'argomento che vuole a proposito di esso attuare il motto: meglio agire rapidamente che parlare a lungo, sia pure bene; indica poi anche, per il modo stesso onde la discussione si è svolta, che non vi sono, e non vi potevano del resto, essere sostanziali differenze di pensiero intorno alla necessità di questo disegno di legge, intorno ad un'alta necessità che la Camera rapidamente lo approvi.

E anche per ciò che attiene ai principi essenziali il disegno di legge si impone, dappoichè anche il discorso più critico tra quelli che sono stati fatti, e che è il discorso dell'ultimo preopinante, onorevole Vigna, in sostanza tocca alcuni punti importanti, ma non la vera essenza del progetto.

Questa rapidità della discussione fa sì che la Camera terrà conto come io non abbia avuto neanche il tempo e il modo di procedere a quella forma minima di preparazione occorrente per affrontare degnamente un soggetto di tanta importanza, cioè a dire di coordinare le cose che si sono sentite. La Camera, quindi, indulgerà alla forma succinta del mio dire.

E al fine della maggior speditezza io credo opportuno di dire rapidamente e non completamente, perchè in parte di alcuni argomenti potrà occuparsi il relatore della Commissione, cui così alte e meritate lodi sono state rivolte, alle quali cordialmente mi associo, per il lavoro veramente degno dell'argomento; e di altri punti particolari poi potremo parlare a proposito della discussione degli articoli.

Io dirò, dunque, all'onorevole amico mio Rava che, per ciò che riguarda le pensioni, la questione, come per altro egli ha avvertito, tocca bensì, l'argomento attuale, ha con esso dei rapporti, ma ne rimane distinta.

L'onorevole Rava ha egli stesso rilevato che l'attività fervida e benefica da lui dedicata a questo argomento, è stata feconda di bene, che non pochi dei germi da lui gettati hanno fruttificato già, e l'augurio a cui mi associo è che anche gli ulteriori desideri da lui manifestati abbiano a trovare accoglimento.

L'onorevole Veroni ha ricordato le differenti condizioni delle varie parti d'Italia per ciò che riguarda l'attività sovventiva, la maniera di essere e di funzionare delle Opere pie in Italia. L'argomento è troppo grave e ponderoso perchè sia il caso di trattarlo così di sfuggita, in quanto possa aver nesso con le necessità cui la legge attuale provvede. Dirò all'onorevole Veroni che uno dei pregi del disegno di legge, escogitato con così assidua e feconda collaborazione tra Governo e Commissione, sta precisamente nel suo eclettismo.

È un disegno di legge che cerca di sfruttare tutte le forze, non escludendone alcuna, e, quindi, laddove le attività e le iniziative individuali (quali bisogna riconoscere, si constataano in molte parti dell'alta

Italia) (*Benissimo!*) bastano a tutte le necessità della pubblica assistenza, il disegno di legge queste forze non inaridisce, ma dà ad esse maniera di largamente disciplinarsi; così pure in buona parte, se non in tutta l'Italia meridionale, dove l'assistenza pubblica è tenuta in grande onore e non di rado degnamente servita. Ma dove delle deficienze si verificano, come indubbiamente si verificano, allora si supplisce con un intervento che non può essere che statale, perchè all'infuori di questo non trovo possa esservene altro, e là dove tutte queste forze non aiutino e non rimarrebbe che il nulla (non voglio arrivare a questa affermazione di un eccessivo pessimismo) provvede l'attività integratrice dello Stato.

Senza dubbio la differenza della potenzialità degli istituti dotati non dipende, onorevole Veroni, se guarda bene la statistica (ed è logico che sia così), non dipende dall'Italia settentrionale o meridionale, ma dall'essere più o meno diffusa in determinate regioni, la tradizione di questa forma di beneficenza che sta nelle doti di marittaggio. Difatti, ci sono luoghi dell'Alta Italia con alti redditi o con redditi più bassi, e lo stesso si dica del Mezzogiorno; ma certamente là dove difetta il contributo di questi beni temporanei di Opere pie, indubbiamente supplisce lo Stato.

E così pure assicuro l'onorevole Veroni che gli uffici delle prefetture saranno messi in condizione di adempiere a questo essenzialissimo compito che la legge loro affida. Assicuro l'onorevole Cottafavi che non si lesinerà sui mezzi e che non andrà perduta la lezione, che con così grande sapore di classicismo ha tratto dalla storia dei Cesari.

E vengo ora ad affrontare le questioni di carattere sostanziale. Esse furon poste o, dirò meglio, impostate con quella maestria che tutti gli riconosciamo così nella tribuna parlamentare come nella cattedra universitaria, dal mio amico Rava il quale, con rapida sintesi e con mirabile lucidità, mise la Camera al corrente dello stato della questione nei suoi veri elementi e nelle varie possibilità di meglio risolverla. Fu ripreso con senso più critico dall'onorevole Vigna il problema ponderoso che eccita il nostro sentimento; ed è, invero, opportuno ed utile il sottrarsi a quella sentimentalità inseparabile dall'argomento, perchè la nostra mente rimanga calma e lucida di fronte ai problemi difficilissimi.

I modi di risolvere il problema sono molteplici, e l'onorevole Vigna ha saputo di-

stinguerli con criteri sistematici. La creazione di un vasto organismo centrale capace di assumere le cure di tutti questi nostri orfani, era il concetto dell'antico disegno ministeriale. Esso è stato escluso dalla Commissione, e pare, senza rimpianto della Camera, dal momento che l'onorevole Vigna, che è il più critico di tutti, vorrebbe andare ancora più in là nel sezionamento di questa attività.

Io credo che sia stato bene di eliminare la creazione di questo mastodontico organismo, non tanto per una ragione di quantità, come accennava, mi pare, l'onorevole Vigna, non solo e non tanto perchè purtroppo a parecchie diecine di migliaia ascenderanno questi orfani da tutelare, quanto per una ragione di qualità, che tocca la essenza della funzione che qui si tratta di svolgere.

Veniva pronto il paragone con quello che feci io per gli orfani del terremoto calabro-siculo. Ma il richiamo di questo confronto doveva, anzi, servire per escluderlo. Perchè nel caso del terremoto calabro-siculo l'orfano il più delle volte era un abbandonato. In quel terribile sconvolgimento tellurico l'orfano molte volte era un ignoto. Tuttora ce ne è che non si sa come si chiamassero; ma il caso di aver perduto il padre o la madre, o il nonno, o lo zio faceva sì che l'attività di tutela dovesse risolversi nel ricovero, e le altre forme di assistenza erano forme d'eccezione.

Dunque, non solo e non tanto per una questione di quantità (il dovere che abbiamo da adempiere è così alto che non sarà mai una questione di finanza o di mezzi che ci potrebbe trattenere), ma una ragione di ben altra gravità ed importanza.

Qui, al contrario di quello che avvenne nel terremoto calabro-siculo, qui il più delle volte l'orfano ha la famiglia, che può ad esso provvedere. In generale questi cari poveri morti sono giovani: dunque, c'è la madre, c'è il nonno del fanciullo che ha perduto in guerra suo padre. Ora, sarebbe stata, lasciatemelo dire, una maniera assai strana di assolvere il nostro debito di gratitudine verso questi morti sottraendo i figliuoli loro alla mamma, sottraendoli al nonno. (*Bene! Bravo!*)

Questo è il punto sostanziale della questione, ed esso serve a spiegare e a giustificare tutto quello che di elastico (come diceva uno degli oratori), di vario, di mul-

tiplo, di eclettico, dirò io con termine filosofico, vi ha nel presente disegno di legge. Dunque, dicevo, tutta questa varietà di mezzi che il disegno di legge tiene in conto senza mai farli assurgere a criteri dominatori, assoluti, esclusivi di qualsiasi altro, io credo che mirabilmente serva a tutti quegli atteggiamenti diversi dei diversi casi a cui bisogna provvedere.

E quindi si va dal caso del ricovero, cui provvedono quelle mirabili, benefiche iniziative individuali che già si vedono attualmente (qui non si tratta di fare affidamento sopra un avvenire incerto; già una attività feconda di bene si svolge praticamente, tutte le provincie d'Italia vi concorrono) dal ricovero, quando — ripeto — possa essere necessario, sino all'assistenza, nel senso di seguire, di prender conto, di aver notizie in tutti quei casi in cui ciò possa bastare. E io formulo l'augurio che questi casi possano costituire normalmente la maggioranza, quando noi avessimo costituito opportunamente e bene quel sistema di pensioni, al quale accennava l'onorevole Rava alludendo alle modificazioni recentemente introdotte, proprio in relazione al trattamento da fare agli orfani in fatto di tutela.

Ciò posto, esaminerò rapidamente le critiche mosse dall'onorevole Vigna lasciando l'esame di due tra esse alla Commissione, non solo perchè si tratta di proposte della Commissione stessa, ma anche perchè nell'una e nell'altra delle questioni cui si accenna si avverte talmente lo spirito dell'illustre uomo che quella Commissione presiedeva, che nessuno potrebbe più brillantemente e meglio di lui questo argomento trattare.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Per studio di brevità, l'illustre uomo si affida al relatore. (*Si ride*).

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Dice l'onorevole Vigna: ma perchè i comuni sono esclusi da questa forma di attività? Già io diceva che qui la Commissione, tra i due estremi, tra i quali era possibile oscillare, cioè la creazione di un organismo mastodontico centrale e la polverizzata, frammentaria dispersione di questa forma di attività cosicchè il controllo e l'unità di direzione sarebbero state di una formidabile difficoltà, si è fermata proprio nella via di mezzo.

Si è affidata, cioè, la vigilanza degli orfani ad un organismo provinciale, ma non si è escluso un ulteriore lavoro di concentrazione per mezzo del Ministero dell'interno che sorveglia le amministrazioni provinciali; e neppure è esclusa la possibilità e io dico la necessità (in questo senso sono nella sostanza d'accordo con l'onorevole Vigna, e in disaccordo quando crede che il disegno di legge renda ciò impossibile) la necessità di un'azione comunale.

L'articolo 9 dà ai Comitati provinciali larghissimamente il modo di associare a sé le forze dei comuni e delle congregazioni di carità con i comitati speciali che possono essere nominati.

Anche qui varietà di mezzi, che rappresenta, secondo me, il miglior modo che ha il comune di mettere insieme queste forze. La Congregazione di carità non è esclusa; ma conveniva farla assurgere come l'unico possibile organo dell'attività di assistenza nei comuni?

No, onorevole Vigna, proprio per quella ragione che ella ha detto, per dimostrare l'utilità di servirsi della Congregazione di carità; perchè la Congregazione di carità è un ente amministratore di patrimoni tanto che, come ella diceva, se in qualche comune non funziona, egli è perchè questo comune non ha patrimonio.

Ora questa finalità essenziale di servire ad amministrare patrimoni è un titolo per escludere la Congregazione di carità, perchè qui non si tratta di amministrare dei fondi e dei patrimoni, ma si tratta di una vigilanza effettiva e di un'assistenza spirituale.

Anzi mi lasci dire di passaggio che, veramente, ella ha fatto torto a quelle classi di operaie e di lavoratori, in nome delle quali dai suoi banchi con particolare autorità crede di poter parlare, quando si lamentava dell'articolo 42 che sancisce la gratuità di questa funzione. Si può dire quello che si vuole in materia di gratuità, nell'adempimento della funzione pubblica; ma credere onorevole Vigna, che nelle classi operaie (precisamente di quelle voglio parlare) ci sia proprio il bisogno dei gettoni di presenza di cinque o dieci lire per trovare l'impulso di curare il piccolo figlio del soldato morto in guerra (*Benissimo!*) è un far torto alle classi operaie. Sotto questo punto di vista del cuore, che spinge ad aver cura del ragazzo, l'operaia vale più della borghese, e ce lo insegnano quelle donne di cortile, che, quando

le compagne si debbono allontanare, prendono con sé i loro bambini. (*Bravo! — Applausi.*)

E questa medesima ragione, onorevole Vigna, deve renderla avvertita che fuori di luogo ella ricordava le discussioni, veramente famose, intorno all'ammissione degli ecclesiastici nelle congregazioni di carità. Ella ha parlato di un passo retrogrado e qualche interruzione poteva, invece, far credere che si trattava di un progresso. La verità è che non si tratta nè di un passo avanti, nè di un passo indietro. Qui si tratta di una materia diversa, si tratta di una cura, soprattutto spirituale, del ragazzo. (*Benissimo!*) In questo dobbiamo, se vogliamo veramente e degnamente assolvere il nostro compito, metterci dal punto di vista della presunta volontà di intervento di quello che fu il padre, eroicamente caduto. (*Benissimo!*)

Onorevole Vigna, vi sono, come vi sono sempre stati, degli atei; ma l'ateismo, e la storia lo insegna, non è che un patrimonio individuale. Sono atei individui grandissimi, come Voltaire...

LUZZATTI. Voltaire non era ateo.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. ...e mediocristissimi come tanti altri; ma popoli atei la storia non conosce: i popoli non sono atei. Le masse credono a qualche cosa. (*Approvazioni.*)

L'educazione del bambino auguro che rimanga sempre alla madre. (*Benissimo!*) Quando essa non è capace e degna, allora l'orfano passi nei ricoveri degli istituti. Immagina lei un ragazzo curato dalla Congregazione di carità e da essa assistito nei suoi bisogni spirituali? Queste madri, quando hanno qualche dubbio, vanno a cercare proprio il prete. Io non ho nulla a che vedere col prete, e questa disposizione non fa che riportarci al vero punto di vista, che è il punto di vista dei bisogni della umanità. (*Vive approvazioni — Interruzione del deputato Maffi.*)

Onorevoli colleghi, io credo che queste mie dichiarazioni, le quali corrispondono a quanto ho detto nell'esordio e dimostrano che non volevo fare della modestia oratoria, (tanto sono state effettivamente rapide e scucite!), formino quello che io potevo dire in tema di discussione generale, rispondendo agli oratori, che vi hanno preso parte.

Qui si è detto e ben si può ripetere che la Camera, approvando questa legge, assolve un debito verso i nostri eroici caduti. Sì,

ci troviamo di fronte ad un debito, ma non crediamo di poterlo assolvere. Non vi è maniera, non esiste nelle leggi che i Parlamenti possono fare, per quanto grande sia la potenza, la maniera di poter sostituire al bambino l'affetto di un padre caduto. Questo solo, sì, noi possiamo credere e sperare: che un conforto ed un compenso ciascuno di questi orfani nostri possa trovare in quel sentimento di orgoglio di sentirsi figlio di colui il quale la propria vita diede per un così grande ideale (*Vive approvazioni*); così come la parte più bella, più utile della mia vita si ricongiunge col ricordo di quello che di buono potè fare il povero padre mio. E se un dovere noi abbiamo, questo dovere nostro è che là dove si tratta di soddisfare un bisogno, di asciugare una lacrima su queste guancie a noi care, i mezzi non difettino, ed in nome del Governo, e qui posso dire in nome dell'Italia, a questo dovere non mancheremo. (*Vivissime approvazioni — Vivissimi applausi — Mollissimi deputati si recano a congratularsi con l'onorevole ministro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PEANO, relatore. Dopo lo splendido discorso fatto dall'onorevole ministro dell'Interno, rimane assai facilitato il compito mio.

Innanzi tutto io ringrazio gli oratori che con espressioni così benevole verso la Commissione hanno approvato le linee fondamentali del progetto e hanno avuto parole di elogio.

Queste, più che a noi dirette, le ritengo rivolte al nobilissimo scopo che rendeva simpatica l'opera nostra.

E io inizio qui il mio dire come si inizia la relazione, mandando innanzi tutto un saluto e un tributo di omaggio a quei gloriosi che sono caduti per la patria nostra. E non solo a quelli, il di cui nome sarà scritto nel libro del valore italiano, ma ancora a quelli ignorati ed ignoti che caddero compiendo un alto dovere. Ed è ispirandosi a questo concetto nobilissimo che la vostra Commissione ha creduto di proporre un articolo perchè rimanesse ricordo imperituro per i figli, del grande sacrificio compiuto dai padri loro, stabilendo che negli atti dello stato civile dei figli rimanga scritto che il loro padre è morto in guerra per la gloria d'Italia. (*Benissimo!*).

L'altro saluto che io credo doveroso di mandare, come nella relazione si è fatto,

è alle donne d'Italia. Sono esse che hanno dato sempro di abnegazione e di grande forza d'animo nel dolore, che hanno esercitato un'azione ispirata ad alta pietà negli ospedali, nelle opere di assistenza; che ancor di più hanno fatto, per supplire nella economia domestica e nell'economia sociale la deficienza della mano d'opera ed hanno validamente contribuito a che in questo momento si sentisse meno grave il disagio della guerra.

Credo in questo di avere consenziente tutta la Camera. (*Approvazioni*).

Ciò premesso, riassumerò brevemente i vari punti del disegno di legge.

Il primo capitolo tratta degli orfani della guerra.

Secondo il concetto che informa il progetto della Commissione essi sono in numero molto più grande di quello che non erano nel progetto governativo. Si è eliminata ogni casistica e si è detto con forma latissima e comprensiva che sono orfani di guerra i figli di tutti coloro che, in dipendenza della guerra vengono a morire.

Quindi non solamente coloro i cui genitori sono caduti per opera del nemico, ma anche coloro che si perdettero per effetto, ad esempio, di una incursione di areoplani...

CALLAINI. Anche di siluramenti!

PEANO, relatore. Sicuro: anche per effetto di siluramenti; insomma per tutte le cause che sono connesse colla guerra.

L'assistenza poi comprende tutti quanti gli orfani, anche quelli che non sono in condizione disagiata. Ma, intendiamoci bene: per quelli che non hanno bisogno di assistenza materiale, l'assistenza, naturalmente, dovrà essere solo morale e giuridica; per quelli invece che hanno bisogno di essere soccorsi, questa assistenza dovrà esplicarsi per fornire loro quanto è necessario, tenuto conto della loro condizione sociale, delle loro attitudini.

Come si è spiegato dai precedenti oratori, il disegno di legge ha considerati orfani della guerra anche i figli naturali non riconosciuti. Questo riconoscimento, che involge la ricerca della paternità, è stato ammesso però ai soli effetti amministrativi e deve farsi in forma riservata. Ho visto negli emendamenti che è stato proposto di dare al riconoscimento stesso effetto anche giuridico; ma pare a me (mi sia permesso di rispondere fin d'ora all'onorevole Sandrini) che con questa proposta si vada oltre la finalità della legge, la quale non può per via incidentale rego-

lare il riconoscimento della paternità ed ammetterla per gli orfanidi guerra quando non è ammessa per gli altri fanciulli. Io mi auguro che sia questo un primo passo per la sollecita approvazione della proposta di legge all'uopo già presentata dall'onorevole Meda.

A proposito dei figli naturali, si è accennato nella relazione ad un'altra questione che più direttamente interessa il guardasigilli.

Si è accennato cioè alla possibilità di attribuire a questi figli la qualità di legittimi, modificando l'articolo 201 del codice civile nel senso che il decreto di legittimazione abbia effetto retroattivo, ed operi non solo rispetto al coniuge che la chiede, ma anche rispetto all'altro coniuge, che è morto.

Vedrà il guardasigilli se, ed entro quali limiti, questa proposta possa essere accolta ed in proposito richiamo l'attenzione del ministro poichè mi pare giusto e nobile di poter dare a questi orfani uno stato civile pienamente regolare.

L'altro capitolo della legge riguarda le autorità e gli enti ai quali è affidata la vigilanza, sugli orfani della guerra.

Il ministro dell'interno ha già spiegate le ragioni per le quali la vostra Commissione ha abbandonato il sistema di esercitare la protezione e la assistenza sugli orfani di guerra a mezzo di un'unica opera nazionale, ed invece ha costituito una organizzazione diversa. Questa organizzazione parte dal concetto fondamentale di rispettare la massima libertà in tutti, e di permettere che tutte le istituzioni possano sorgere e svilupparsi, essendosi creduto opportuno di chiamare a concorso quanti più istituti si potevano per questo nobile scopo. Ma appunto questa libertà esige che fosse indirizzata, coordinata l'opera di detti istituti, ed è perciò che si è stabilita la vigilanza dello Stato che si esercita a mezzo del ministro dell'interno assistito da un Consiglio degli orfani, ed a mezzo dei Comitati provinciali, senza però ledere la autonomia degli enti che devono funzionare secondo i principi fondamentali stabiliti nei loro statuti.

Si è detto che l'opera nazionale avrebbe forse potuto essere più utile, e che costituendosi un grande istituto si sarebbe raggiunto meglio il nobile fine. Osservo innanzi tutto che non è ammissibile che lo Stato deleghi un così alto e nobile compito, un sacro dovere che a lui incombe, ad un'istituzione, per quanto meritevole essa sia.

Anche in Francia fu fatta proposta di affidare al Comitato dei soccorsi nazionali quest'opera di tutela; si è detto che esso rappresentava tutti i partiti, poichè ne facevano parte uomini di ogni tendenza politica dal segretario della federazione del lavoro al cardinale Amette. Ma il ministro della pubblica istruzione allora ebbe così ad esprimersi: « che lo Stato non poteva abdicare interamente ai suoi diritti e doveri nelle mani di un gruppo di uomini, per quanto eminenti, che vedrebbero così allargata la loro responsabilità e i loro poteri, e che per vent'anni controllerebbero, senza intervento dello Stato, l'educazione di oltre un milione di orfani ». Queste sono le parole testuali dette dal ministro della pubblica istruzione in Francia.

Credo quindi che lo Stato non possa, non debba abdicare all'assistenza ed alla tutela degli orfani di guerra. Inoltre non va dimenticato che chi fornisce i denari ove difettano i mezzi è precisamente lo Stato. Penso adunque che su questo punto non occorrono maggiori osservazioni oltre quelle diffusamente esposte anche nella relazione.

Il ministro dell'interno, dispone l'articolo 6 del progetto, deve indirizzare l'opera dei Comitati provinciali ed invigilarne l'azione.

Esso oltre questa funzione direttiva e di carattere generale, ha speciali attribuzioni specificatamente elencate nello stesso articolo.

A lato del ministro dell'interno si è costituito un Consiglio degli orfani limitato di numero, a differenza di quello francese che comprende oltre novanta membri, ma in cui vennero chiamate le persone più competenti e cioè dei delegati dei Ministeri che debbono provvedere, oltre ai delegati dei vari istituti nazionali.

In ciascuna provincia poi si è istituito il Comitato provinciale, che è l'organo che deve localmente esercitare la assistenza. Ad esso è demandato, quando gli è conferita la tutela, di designare l'istituto o la persona che deve esercitarla, ad esso spetta ancora di nominare il delegato alla vigilanza nei casi di tutela dativa.

Il Comitato provinciale, però nel concetto della vostra Commissione, non deve accentrare in sè tutte le funzioni, ma decentrarle e valersi degli enti, dei Comitati e degli istituti locali, coordinandone ed integrandone l'opera.

A far parte dei Comitati provinciali, per dare loro maggiore agilità, con un emen-

damento concordato col Governo, si sono chiamati un delegato di tutte le istituzioni che si propongono la assistenza dell'infanzia ed un delegato degli istituti nazionali.

A proposito di questi istituti debbo chiarire, che istituti nazionali sono quelli i quali si propongono di provvedere agli orfani di tutto il Regno e più specialmente di determinate classi, come, ad esempio, gli orfani dei contadini, della gente di mare e dei maestri.

Per questi istituti la legge mira da una parte ad assicurarne l'autonomia e dall'altra a indirizzarli nella grande opera comune a cui tutti devono concorrere.

Sono state dettate delle disposizioni, come è spiegato nella relazione, per impedire che essi vengano per caso ingiustamente esclusi dai Comitati provinciali nell'esercizio della loro opera, e si è all'uopo anche conferito al giudice delle tutele il diritto di affidare direttamente gli orfani a detti enti.

Gli Istituti nazionali devono però coordinare l'azione con quella delle altre istituzioni e perciò si è fatto loro obbligo di riferire semestralmente ai Comitati provinciali.

Gli Istituti nazionali, quando hanno scopo speciale, devono essere preferiti dai Comitati provinciali, nel delegare loro le funzioni di tutela e di delegati alla vigilanza, come, ad esempio, l'Opera Nazionale degli orfani dei contadini deve essere preferita quando si tratta appunto di tali orfani.

E mi piace accennare specialmente a questa istituzione che così largo favore ha incontrato in Italia, e per cui il nostro illustre presidente, onorevole Luzzatti, tanto ha fatto per lo sviluppo. E qui risponderò alle parole dell'onorevole Vigna per quanto riflette la prima questione per la quale il ministro dell'interno ha demandato all'illustre presidente, di rispondere, e questi ha conferito a me il non facile incarico.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Perfettamente: per tale questione non potrei essere in mani migliori.

PEANO, *relatore*. Intendo parlare del bene familiare di cui è cenno nell'articolo 10 del disegno di legge e che non ha riportato l'approvazione dell'onorevole Vigna. Non credo che la nuova istituzione rappresenti un regresso in rispetto alle idee attuali: io mi auguro invece che questo concetto possa avere un largo sviluppo; e, ciò

nell'interesse della libertà e per la salvaguardia della tranquillità del focolare domestico.

Creda pure l'onorevole Vigna che nessuna garanzia, nessuna sicurezza maggiore vi sarà per il cittadino e per la sua famiglia che avere intangibile la sua casa qualunque sia il regime sociale in cui si viva.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Oramai è così in tutto il mondo, tranne in Italia.

PEANO, *relatore*. La critica dell'onorevole Vigna mi pare però diretta più che al principio del disegno di legge che qui si esamina al modo di attuazione. Egli ammette il principio di assegnare dei fondi rustici ai figli dei contadini, ma vorrebbe che ciò si facesse colla forma cooperativa.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. E che io desidero.

PEANO, *relatore*. Ora nella legge che dovrà essere presentata per regolare questa materia potranno trovare posto quelle stesse idee che ella, onorevole Vigna, ha sviluppato. Qui non era nè il caso, nè il momento di fare una legge sul bene familiare, perchè saremmo andati fuori del seminato: ma era opportuno stabilire questo principio: che gli orfani non devono vedere a sfumare od a sprecare in breve ora il denaro ricevuto; lo abbiano invece trasformato in un piccolo fondo inalienabile come retaggio delle loro famiglie, come un ricordo del padre loro tanto generosamente sacrificatosi per la Patria. (*Approvazioni*).

Ed ora vengo a parlare del capitolo terzo, relativo alla tutela. La relazione ha ampiamente illustrata la parte giuridica di questo argomento. Non solo nell'Italia nostra, ma in tutti gli Stati, vi è una tendenza che si va manifestando e che fu affermata appunto nel codice dei minorenni a cui accennava l'onorevole ministro (anzi la Commissione fu nominata da lui), e cioè di intensificare l'azione dello Stato e di abolire anche il consiglio di famiglia. La questione è molto grave. Si dice che questa tendenza rispecchi una tendenza germanica, ma invece è una tendenza eminentemente del nostro diritto: in sostanza non è che la legge Attilia di Roma, la quale affidava al pretore il diritto di nominare il tutore, quando mancava la tutela familiare.

Noi non potevamo naturalmente modificare il regime della tutela nel suo ordinamento, ma potevamo però trarre da questo indirizzo che afferma una maggiore inge-

renza allo Stato, i principi necessari, che, senza alterare l'armonia del codice, si potevano vantaggiosamente coordinare con l'attuale sistema.

Innanzi tutto si è stabilito il rispetto assoluto della famiglia; finchè c'è la madre o il tutore legittimo o testamentario, il fanciullo deve rimanere nel suo ambiente familiare.

Forse mai come in quest'ora si sentono potenti gli affetti familiari e sarebbe opera sacrilega spezzarli in qualunque modo. Quando però manchi il tutore legittimo o testamentario ed abbiamo la tutela dativa, allora si è creduto necessario di stabilire, con l'articolo 20, una vigilanza, la quale non può essere generica, perchè tutto ciò che è generico ed indeterminato non conclude nulla, ma deve essere una vigilanza specifica, caso per caso, stabilendo chi la esercita ed a favore di chi è esercitata.

Quanto al modo di esercitare la tutela da parte degli enti si è provveduto con l'articolo 24; e qui si è seguito il sistema già adottato per l'opera del Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto che ha fatto ottima prova e che è illustrato nella relazione.

Vengo ora al capitolo quarto cioè a parlare dei mezzi per esercitare l'assistenza, e dico subito che l'attuale disegno di legge ha il pregio di non essere a questo proposito indeterminato. Invece al progetto francese si fece da tutti gli oratori l'accusa di essere un bellissimo progetto, ma anche di essere *un verre vide*, perchè non stabilisce i mezzi per provvedere, rimandandosi tutto alla legge sulle pensioni.

Noi abbiamo cercato in primo luogo di avvalerci di tutte le forme di beneficenza che vi sono e di tutte le istituzioni pubbliche anche non di beneficenza, come le istituzioni agrarie, di istruzione, ecc., ma per di più abbiamo cercato nei limiti del possibile di trarre i mezzi necessari anche dalle pensioni. Per quanto concerne le pensioni, che con l'ultimo decreto 12 novembre 1916 sono state aumentate in congrua misura, abbiamo stabilito il principio che quando la madre passa a seconde nozze, il consiglio di famiglia che per l'articolo 234 del codice civile deve sempre convocarsi, decida anche se la pensione deve restare alla madre, e i modi e le forme dell'educazione. È l'applicazione di un principio di diritto civile portato nel campo delle pensioni.

L'articolo successivo è più ampio, ma mira sempre a far sì che la pensione serva

per la parte dovuta all'orfano, alla sua educazione.

Rimangono ora le disposizioni di carattere generale che costituiscono il capitolo quinto. Anzitutto si sono ammesse le donne a far parte di tutte le amministrazioni di beneficenza.

Le donne sono le più idonee alla funzione di assistenza dell'infanzia.

Questo principio è già stato applicato nella legge del 17 luglio 1890 sulle Opere pie, e fu ammesso in tutti i Congressi della beneficenza pubblica.

Ricordo che quando rappresentai l'Italia al Congresso di Copenaghen, ebbi l'onore di segnalare l'opera del Patronato « Regina Elena » come un grande progresso, essendosi affidato alle donne le funzioni di tutela sugli orfani del terremoto.

Nelle disposizioni generali ve ne è poi una che va segnalata in cui è stabilito, che siano equiparati agli orfani di guerra i figli di coloro che sono resi inabili al lavoro per causa della guerra, ciò è anche sancito nel disegno di legge per gli invalidi. E non vi ha bisogno di speciale illustrazione.

L'onorevole Vigna ha sollecitato la questione della gratuità delle funzioni per le persone chiamate a far parte del Consiglio degli orfani, dei Comitati di vigilanza, ecc.

In proposito ha risposto così bene l'onorevole ministro, che nulla ho da aggiungere. Credo che tutti saranno lieti e onorati di potere esercitare gratuitamente, siano anche operai, un'opera così benefica a favore di coloro che sono stati tanto danneggiati dalla guerra.

Debbo ora rispondere brevi parole agli altri oratori che hanno parlato su questo disegno di legge.

L'onorevole Patrizi ha trattato maestrevolmente la parte dell'Opera Nazionale degli orfani dei contadini.

Egli ha accennato più specialmente al modo di procurare i fondi rustici che dovranno darsi ai figli degli agricoltori per costituire il bene familiare, ed io mi associo a lui nelle sagge e pratiche proposte che ha fatto.

Vi sono molte istituzioni agrarie che possono partecipare a quest'opera doverosa, e credo che questa sia una delle questioni che potranno essere utilmente studiate.

L'onorevole Rava, e lo ringrazio in modo particolare, ha risparmiato a me di fare la storia dei progetti francesi, che sono veramente un lavoro magistrato, perchè il Senato francese per più mesi ha discusso

con grande competenza questo grave argomento; ed egli ha detto così bene che non posso che associarmi alle sue parole.

Egli ha anche trattato con quella competenza che tutti gli riconoscono la questione delle pensioni. L'argomento solo indirettamente riguarda questo disegno di legge, ma io mi associo a lui nel raccomandare che più sollecita proceda la liquidazione.

In quanto poi alla questione che egli ha accennato di anteporre cioè l'articolo 4 che, *honoris causa*, stabilisce l'obbligo di annotare sugli atti dello stato civile dell'orfano che il padre è morto per la guerra, dichiaro che è una questione di forma e che si potrà vedere se lo spostamento non turbi l'ordine degli articoli poichè oltre a quegli orfani si deve tener conto anche di quelli i cui genitori morirono bensì in conseguenza della guerra, come, ad esempio, per una incursione di aeroplani, ai quali però non spetta tale onorifica distinzione.

L'onorevole Veroni ha fatto molte giuste osservazioni; anzitutto rilevo quella che si riferisce alla diversità territoriale che esiste nella distribuzione degli Istituti di pubblica beneficenza cosicchè mentre questi abbondano per numero e per la larghezza di mezzi nel nord d'Italia difettano nell'Italia meridionale; ma se questo è vero, la legge provvede a colmare la lacuna, perchè sancisce l'obbligo per lo Stato di stanziare tutte le somme necessarie, integrando ove occorra l'opera deficiente degli Istituti.

A questo proposito nella relazione parlando della Sicilia ove mancano completamente i fondi dotati, perchè la legge del 1907 li ha devoluti agli ospedali, ho già osservato che là, ove mancano, lo Stato dovrà dare tutto il necessario.

Gli orfani devono essere assistiti nella stessa misura e con eguale larghezza in ogni regione del Regno.

L'onorevole Veroni ha anche accennato alla necessità di stabilire, per quanto riflette il riconoscimento dei figli naturali, che vi sia il ricorso in Corte d'appello, e ha detto che sarebbe un'eresia giuridica e costituzionale se si ammettesse il ricorso al potere amministrativo od esecutivo per un atto giurisdizionale.

Il concetto della Commissione è stato che il ricorso debba essere diretto all'autorità giudiziaria superiore, giacchè solo ad essa spetta di riformare gli atti dell'autorità giudiziaria inferiore.

In questo caso è applicabile l'articolo 781 del Codice di procedura civile che regola questi ricorsi, solo soggiungo che il decidere deve spettare alla Corte di appello in Camera di Consiglio e non ad un solo consigliere delegato, per non turbare le norme ordinarie del Codice di procedura civile.

Egli ha poi trattato della questione relativa agli impiegati. Le prefetture risentono un grande disagio in conseguenza della guerra per ciò che riguarda il numero dei funzionari, quindi è utilissimo, secondo il mio concetto, che questi Comitati provinciali si valgano anche della prestazione d'opera di persone volontarie. Nulla osta ed impedisce che coloro che esercitano già un'opera così utile nei Comitati civili, si occupino, con altrettanto amore, di questa causa così nobile e così giusta. Si disciplinerà nel regolamento questa materia e in tal modo si toglierà anche il carattere troppo burocratico alla legge. E con queste dichiarazioni credo che l'onorevole Veroni sarà soddisfatto.

L'onorevole Cottafavi ha espresso l'opportunità che il regolamento non renda troppo burocratica la legge. E questo desiderio la Camera ha approvato e applaudito. Noi abbiamo il difetto di troppo regolamentare, ma io spero che questa volta il regolamento non altererà la legge, e ce ne dà garanzia l'illustre giurista che è a capo del Ministero degli interni.

All'onorevole Vigna ho già risposto per quanto riguarda le questioni della gratuità delle funzioni e circa l'opportunità di istituire il bene familiare. Rimane ora la questione della costituzione delle Commissioni di vigilanza su cui egli si è specialmente intrattenuto.

L'onorevole Vigna ha detto innanzi tutto che l'assistenza deve spettare ai comuni. Ora nel nostro ordinamento l'assistenza è data essenzialmente alle congregazioni di carità, che non sono altro che un'emanazione dei comuni ed esse sono chiamate le prime, all'articolo 9, ad adempiere questo ufficio per gli orfani di guerra. Quindi nulla di men che deferente per le congregazioni di carità. Non è poi esatto che esse sono state detronizzate dall'articolo 9 coll'istituire la Commissione comunale di vigilanza. Basta leggerlo per vedere che esso usa una formula affatto potestativa. In quest'articolo si dice solo che il Comitato provinciale potrà, nei piccoli comuni, ove lo creda opportuno (e deve ciò fare, solo quando le congregazioni di carità non diano sufficienti garanzie) chiamare non soltanto il parroco, ma

l'ufficiale sanitario, il maestro elementare, insomma tutte quelle persone che hanno intelligenza e che possano occuparsi volenterosamente ed utilmente dell'assistenza degli orfani.

E noti, onorevole Vigna, che nel Comitato provinciale, nel Consiglio degli orfani, istituito presso il Ministero, non abbiamo dato nessuna rappresentanza, anche indiretta, che possa dare a quest'opera di assistenza un'apparenza, diciamo così, confessionale.

Anche in Francia si è fatto una questione identica su questo punto. E si è ammesso che in questi Comitati prendano parte, non di diritto, ma, se nominati, i rappresentanti di quelle opere private che, si sa, sono opere confessionali.

Noi tutto ciò non abbiamo ammesso; anzi, i predetti Consigli sono costituiti nel modo più liberale possibile: nessuna tendenza nè confessionale, nè anticonfessionale. (*Approvazioni*).

E se una di queste Commissioni di vigilanza istituite nei piccoli comuni falsasse il suo scopo e facesse opera partigiana in qualunque senso, può e deve il Comitato provinciale rivolgersi alla Congregazione di carità se dà le necessarie garanzie, ovvero ad altre istituzioni, promovendone, se occorre, la costituzione, in modo che così delicato servizio proceda in modo da dirimere ogni sospetto. In sostanza è il sistema della libertà che vige.

Debbo anche notare che l'ammissione del parroco o di altro ministro del culto non è una novità. Nei Comitati di emigrazione, l'onorevole Luzzatti me lo insegna, si è ammesso il parroco a far parte di queste organizzazioni. Qui quello che si vuole è che i fanciulli siano educati dalle persone che meglio possono occuparsene e che sono le sole capaci nei piccoli comuni. Quindi nessun privilegio!

Così, onorevoli colleghi, ho riassunto brevemente la legge. Credo anche di aver risposto a tutti gli oratori e conchiudo.

Non ho bisogno di raccomandare questo progetto. Esso parla al cuore. Il vostro voto, onorevoli colleghi, deve essere, e non ne dubito, solenne ed unanime; solenne per lo scopo nobilissimo che ci proponiamo e a cui tutti tendiamo, unanimè, perchè la riconoscenza verso questi prodi deve essere manifestata da tutto il Parlamento senza distinzione di parte. (*Vive approvazioni*).

Ricorderò, per chiudere, un episodio. Vidi giorni sono questo fatto: Una madre,

il cui marito era morto gloriosamente sul campo dell'onore, teneva in grembo un bambino di pochi anni. Questo bambino piangendo domandava: come posso io pregare sulla tomba di mio padre, se non so dove egli è sepolto? La madre rispose: prega sul mio cuore!

Orbene è al cuore di queste madri e a questi bambini che dobbiamo dare conforto, che dobbiamo tergere una lacrima nel nome grande d'Italia! (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento degli ordini del giorno. Ne sono stati presentati tre, prima della chiusura della discussione generale.

Il primo è dell'onorevole De Capitani:

« La Camera, approvando il progetto in esame, raccomanda al Governo che nella compilazione del regolamento per la legge di protezione e assistenza degli orfani della guerra, si abbia ad assicurarne una pratica e facile attuazione ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole De Capitani ha facoltà di svolgerlo.

DE CAPITANI. Onorevoli colleghi, la interpellanza che ebbi l'onore di svolgere alla Camera nella sua tornata del 6 marzo esprimeva, più che la speranza, la fiducia che il Governo avrebbe presentato al più presto un progetto di legge a tutela degli orfani dei militari morti in guerra, e di fatti, tale doveroso progetto venne presentato a noi una prima volta il 6 giugno ed ora modificato ci viene nuovamente avanti per la sua sollecita approvazione.

Io quindi anzitutto do lode al Governo per aver compresa la necessità di questo provvedimento legislativo che il cuore e la mente nostra reclama e che il Paese attende con giustificata impazienza: lode anche a quanti del problema già si preoccuparono anche fuori di quest'Aula, da Luigi Luzzatti che fece udire l'autorevole sua voce ammonitrice in tempo, rendendo possibile la creazione dell'opera nazionale per gli orfani dei contadini caduti in guerra, e che oggi conta già 64 patronati locali istituiti nelle 69 provincie del Regno; a quanti in Comitati regionali, provinciali e comunali già crearono organismi a vantaggio dell'orfelinato di guerra.

E non poteva essere altrimenti in questo nostro paese, dove il sentimento di carità umana, di beneficenza sociale è tradizionale, dove fioriscono da secoli le più illuminate opere pie in vantaggio dell'infanzia.

Ma tanto palpito d'amore, tanta volontà di bene, deve pur essere coordinata, intesa a concetto chiaro, e non debbono avvenire sovrapposizioni o confusioni di attribuzioni speciali.

Necessaria quindi la legge che disciplini e dia norma sicura in materia.

Il concetto informatore della legge che abbiamo in esame è superiore ad ogni critica, e se qualche osservazione io farò non avrà altro carattere che quello di modesto contributo di collaborazione, non certo la pretesa di riformare una legge che deve essere approvata al più presto possibile.

Oggi dobbiamo riunire tutte le nostre forze, e abbandonare il malvezzo di rendere con facili critiche più aspro il compito nella formazione di leggi per sé stesse difficilissime: così solamente io concepisco la funzione del deputato in questo periodo di guerra: lavoro in unione al Governo, appoggio, rafforzamento di resistenza nazionale sotto ogni aspetto. (*Approvazioni*).

Il progetto di legge per gli orfani giustamente disciplina l'intervento statale e non si sovrappone al diritto familiare. Di tale equa misura io senza riserve, mi dichiaro soddisfatto; tutte le norme infatti che riguardano la tutela e la vigilanza sono ispirate al sano criterio ed all'omaggio sincero al diritto naturale della famiglia dell'orfano.

Esso dà poi norme generali che sono chiare e abbastanza pratiche, ma secondo il mio modesto avviso, pecca forse di poca organicità non avendo disposizioni tassative che lo rendano per sé stesso un istituto funzionante. Tale fisionomia si avrebbe avuta forse più facilmente col progetto ministeriale che creava in ente autonomo « l'Istituto nazionale per gli orfani ». Ma sarebbe stato poi questo ente così pesante, ingombrante e di tale accentramento da rendere impacciato lo svolgersi del lavoro per gli orfani. Per questa considerazione io trovo approvabile la seconda forma suggerita dalla Commissione che scentralizzò, creando le Commissioni provinciali, avvicinando cioè i poteri operanti alle località ove occorre provvedere, e agli orfani ai quali si deve pensare.

Ciò poi è consono ai nostri criteri generali che stabiliscono la supremazia delle autorità locali quando devono appunto pensare a bisogni locali: la stessa conformazione del nostro paese esige questo sistema di decentramento.

Difficile, lo comprendo era scendere a particolareggiate disposizioni, e forse nella mente del legislatore prevalse il concetto di riservare al regolamento la parte funzionale.

In ogni modo, ed appunto per questo le osservazioni che andrò facendo potrebbero dar qualche norma per i criteri nella fattura di detto regolamento, di cui all'articolo 13.

Parmi adunque anzitutto che l'aggiungimento delle Commissioni provinciali, organo principale della legge, con gli enti esistenti a favore dell'orfelinato, non sia troppo sicuro, e che il lavoro di tali Commissioni possa diventare faragginoso, e poco pratico, se non interverrà una disciplina chiara che lo determini meglio.

Plaudo invece alla idea centrale che vuole l'orfano sia in via regolare assistito in famiglia, e solo come eccezione ricoverato nell'Istituto; ma se bello è il concetto teorico, in pratica temo sarà difficile attuarlo, e la media dei ricoveri sarà assai più alta di quanto si ritiene. È appunto di questi ricoveri che io mi voglio occupare, poichè per la tutela o sussidio in famiglia, il compito è assai meno arduo.

Vorrei che le disposizioni che riguardano l'obbligo per le opere pie, orfanotrofi e istituti congeneri fossero rese rigide e categoriche: ad esempio, io riterrei bene che il prefetto fosse munito di potere conveniente onde stabilire non solo l'obbligo per un dato istituto di ricevere orfani di guerra, ma anche di rilevare la capacità dell'Opera pia di dare asilo a un dato numero di orfani rispetto alla sua potenzialità.

Così pure vorrei che la retta per il mantenimento dell'orfano di guerra fosse commisurata alla sola spesa effettiva, dedotte le spese generali. Così facendo si renderebbe facile alla beneficenza privata di sovvenire con creazione di patronati temporanei e personali, con un esborso relativamente tenue, poichè la spesa per la diaria completa è di circa il 40 per cento superiore alla spesa per la così detta retta secca.

Onde poi facilitare a questi Enti un compito tanto patriottico, occorre che il Governo venga loro in aiuto. Potrebbe essere una forma pratica di tale aiuto il facilitare all'Istituto il modo di ampliarsi, concedendo

mutui di vero favore a tasso ridottissimo e quegli orfanotrofi o luoghi pii congeneri che vogliono allargare la loro casa per ricevere i figli dei caduti in guerra. Ciò d'altrove servirà anche ad apprestare Istituti più importanti e più consoni ai futuri bisogni.

Altro mezzo assai pratico che io già proponevo nella mia interpellanza del 6 marzo, per fare nuovi posti, è quello di concedere, o anche imporre, visti i casi diversi, ai Convitti una riduzione nel periodo di ricovero, facendo una roteazione più pratica. Ciò è conforme allo spirito moderno, e al ritmo più affrettato della vita: un ragazzo di 15 anni d'oggi, data la sua istruzione ed educazione, specializzata per arte o mestiere, o per l'agricoltura, val certo di più di un giovanetto di 18 anni di molti anni fa.

Raccorciando il tempo dell'internato si avrebbe di risulta un numero maggiore di posti.

E ancora un altro suggerimento per trovare piazze negli istituti esistenti.

Dare facoltà agli asili, retti in ente morale, di ricoverare orfani di guerra a congrua retta, concedendo loro le facilitazioni delle quali già parlammo. Badiamo che se è facile o relativamente non difficile il ricovero nell'orfano dai 6 anni in su, perchè molti sono gli istituti foggianti per ragazzi di tale età, ben difficile invece è trovare forma di ricovero ai bimbi dallo svezamento ai 5 anni. Certo si deve in questi casi preferire la forma del sussidio domiciliare o del collocamento presso terze famiglie. Purtroppo da noi non è conosciuta la forma di ricovero dei «cotage plan» degli Stati Uniti ove i padiglioni per gli orfani specialmente con indirizzo agricolo e con istruzione professionale di mestiere sono utilissime. Qualche cosa che assomigli all'«Orphan Homes» istituto che ha del familiare e del collegiale, e che in Inghilterra dà ottimi risultati, sarebbe per questi piccoli sventurati, assai conveniente, dato il bisogno che noi abbiamo di non creare spostati, ma giovani atti a condurre il lavoro agricolo e quello industriale con serietà d'intenti.

Tale necessità venne già compresa dall'opinione pubblica, e il senatore Conti a Milano ha creato un Comitato speciale con carattere nazionale «pro orfani infanti», che dovrà esplicare la sua provvida azione sopra i piccoli orfani, che non possono essere tenuti dalla madre, e non hanno nè

l'età nè la possibilità di essere ricoverati in istituti. Mi auguro che il Governo abbia anche in questo campo a integrare ed indirizzare la iniziativa privata.

Frattanto sarà bene che il regolamento indichi alle Commissioni provinciali la gravità del problema perchè ne facciano speciale studio.

Il ricovero degli orfani delle città sarà relativamente facile, ma nelle campagne la questione assumerà difficoltà sempre maggiori.

Conviene come principio generale trasportare il figlio dei contadini nelle istituzioni pie cittadine? Io non mi perito a rispondere subito di no.

Sarebbe il peggior partito questo, e certo non si interpreterebbe l'intenzione del rude e semplice contadino-soldato, morto pel suo Paese, levandolo il figliuolo da quelle sue terre, privandolo di quella libertà, costringendolo nella città, dove il padre non si trovava bene, e non poteva esplicare le sue attitudini naturali.

Vorrei che le Commissioni provinciali avessero organi minori di carattere prettamente agricolo, quali i Comitati agrari, circondariali e mandamentali, le Cattedre di agricoltura, le scuole di agricoltura e via dicendo. Su questo delicatissimo compito io richiamo l'attenzione anche del ministro di agricoltura, onde trovi il mezzo di attuare praticamente l'idea di non allontanare dalla sua terra il piccolo orfano della guerra.

Ma non solamente dobbiamo pensare al materiale ricovero e al mantenimento di questo piccino che è affidato alle cure dello Stato, ma fare di lui un futuro cittadino corazzato nella rude lotta per la vita, più degli altri poichè a lui manca la guida, il consiglio del padre, onde approvo il disposto dell'articolo 36, che concede una preferenza a questi orfani nell'assunzione e nei pubblici impieghi, e quello dell'articolo 37 accordante concessioni quali quelle già date agli orfani del terremoto.

E ciò otterremo instillando in queste tenere creature, fin dall'infanzia, il principio della previdenza. (*Bene!*)

Pensi dunque lo Stato ad iscriverlo obbligatoriamente presso quegli Enti assicurativi che esso già credè, e dargli, se è possibile, anche l'assicurazione contro i danni della malattia e della disoccupazione involontaria, così come si sta studiando in Inghilterra, ed è già applicato in qualche

Cantone della Svizzera. Quella assicurazione obbligatoria contro la malattia che io vagheggio, debba essere la prima legge sociale del dopo guerra.

L'orfano deve essere appoggiato efficacemente, o con internarlo nell'istituto o con l'aiuto familiare fino all'età nella quale si affaccia alla vita sociale; ma badiamo, questo è il periodo più delicato, non rompiamo l'anello che lo tiene a noi troppo bruscamente: « libertà si acquista e non si dona »; occorre allungare le redini con prudenza, e non abbandonare l'orfano inesperto alla furberia sfruttatrice di chi lo attende alla soglia della resa alla società. (*Approvazioni*).

Gli orfani di guerra dovrebbero, giovinetti, essere poi riuniti in una federazione nazionale che della associazione di mutuo soccorso non dovrebbe avere solo i vantaggi materiali, ma che deve sotto forma altamente cristiana riunirli in un circolo familiare, in una famiglia vera che fu dal dolore colpita e dalla gloria. E per segnare questi giovani alla venerazione pubblica, perchè essi stessi, nel contegno, sieno sempre dignitosi e severi, perchè non conceder loro un distintivo? Sarebbe un memento per chi lo porta, e per chi li segue nella vita.

Il cittadino si sentirebbe quasi padre scorgendo quel bimbo col nastrino del dolore, e avrebbe un buon pensiero in quel momento.

Onorevoli colleghi! Questa legge per gli orfani è il primo anello di una catena che deve legare con forza d'amore e di riconoscenza i piccoli privati del loro padre alla più gran madre patria, e deve fare di questi futuri cittadini modelli di educazione civile e politica, uomini previdenti, sereni nella lotta per la vita.

Questa legge è un debito d'onore per la Nazione, per chi combatte, ed è anche un inizio di nuovi orizzonti sociali, nei quali la norma sancita dallo Stato non sarà solamente limitazione di libertà individuale, ma effettivo omaggio al sentimento di fratellanza che vuole alleviate le miserie, unendo in un caldo ambiente di affetto tutti i cittadini. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Casalini, firmato anche dagli onorevoli Turati ed Albertelli:

« La Camera, nell'intento di porre salde basi all'opera protettiva dell'orfano di guerra, invita il Governo a migliorare l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 no-

vembre 1916, nel senso di ulteriormente accrescere l'aumento già sancito di cinquanta lire per orfano:

- a) nel caso di famiglie numerose;
- b) nel caso delle pensioni più basse ».

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Ma quest'ordine del giorno implica una discussione generale sull'articolo primo!

PRESIDENTE. Non esiste una discussione generale sugli articoli, onorevole ministro. Il regolamento non la contempla. Ed è un abuso presentare degli ordini del giorno sugli articoli. Ma io non sono davvero disposto a tollerarlo e lo farò cessare. (*Vive approvazioni*).

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerlo.

CASALINI. Le parole testè pronunziate dall'onorevole ministro Orlando hanno facilitato singolarmente il breve compito che io mi ero imposto.

L'onorevole Orlando ha enunciato due principi che condivido pienamente, un principio di ordine morale e un principio di ordine finanziario. Egli ha detto che i provvedimenti finanziari che lo Stato ha promosso e promuoverà riguardo agli orfani di guerra, non debbono considerarsi come un compenso al sacrificio per la Patria. Questo concetto d'ordine altamente umano e morale non può essere da noi e da me dimenticato.

Egli ha soggiunto poi queste parole che io ho annotato: « Non sarà mai una questione di mezzi quella che ci potrà trattenere ».

Ed io prendo appunto la mossa da queste parole per rilevare come il fondamento della presente legge di provvedimenti a favore degli orfani, si basi in gran parte sopra la possibilità materiale. Siccome il Governo e la Commissione parlamentare hanno messo a fondamento della protezione e della assistenza la permanenza degli orfani nella casa della propria famiglia, ed è questo concetto pienamente accettato, ne viene come naturale conseguenza la necessità che le famiglie le quali saranno, nel maggior numero dei casi, incaricate naturalmente dell'assistenza degli orfani, abbiano i mezzi sufficienti per provvedere all'assistenza, alla educazione, all'elevamento degli orfani stessi.

Ora la legge delle pensioni militari e la legge che noi discutiamo, mettono questa solida base economica all'assistenza dell'orfano? Io credo assolutamente di no.

La legge sulle pensioni, come fu rilevato in altre ed anche in questa stessa discussione, è legge certamente larga, messa in raffronto con le leggi consimili promulgate negli altri paesi. Ma, giudicandola nel confronto dei bisogni reali, credo di non dire cosa esagerata affermando che si attagli ai periodi di pace o ai periodi anche delle piccole guerre, come ad esempio quella della Libia, ma non ad una guerra dell'importanza e vastità dell'attuale e, particolarmente, non si attagli proprio a quei casi in cui sarebbe indispensabile il largo intervento dello Stato.

Anche nella presente occasione non dobbiamo far quello che abbiamo già fatto in altre, non dobbiamo cioè dimenticare quelli che più hanno bisogno, per aiutare solo quei pochi che si trovano in condizioni meno disagiate.

La nostra legge sulle pensioni provvede in modo sufficiente a quelli che possono essere considerati la minoranza degli abbandonati e dei reietti. La legge non pensa a sufficienza a coloro che possono essere considerati la grande maggioranza. Infatti a fondamento della legge, anche con le variazioni apportatevi successivamente, è una tabella la quale stabilisce la graduatoria delle pensioni, non in base a concetti d'ordine personale, partendo dal punto di vista del reddito antecedente alla morte, ma partendo dalla gerarchia militare e viene così stabilito che la pensione si gradui secondo il grado del militare e non secondo i suoi bisogni individuali e famigliari.

Che questo concetto non portasse grande nocimento poteva essere prima dell'attuale guerra. Ma in una guerra, come la presente, nella quale furono chiamate a contributo e così largamente, tutte le classi, tutte le età dei cittadini, la legge diventa assolutamente insufficiente. E quando noi notiamo che vi sono delle pensioni le quali arrivano a 630 lire annue per la vedova e tutti gli orfani complessivamente, noi dobbiamo ritenere che una tale cifra sia inferiore ai bisogni elementari della vita.

Il decreto luogotenenziale del 12 novembre 1916 ha bensì pensato di migliorare questa situazione di cose e ha stabilito che, a partire dal numero di tre orfani, sia dato un supplemento di 50 lire per ognuno degli orfani supplementari. Ma dobbiamo noi,

onorevoli colleghi, ritenere che l'articolo 2 del decreto luogotenenziale sia sufficiente? Io credo che no. Anche se noi stiamo alla suddivisione delle pensioni, nei termini stabiliti dall'articolo 106 della legge del 1895, noi vediamo subito come le famiglie si trovino nella impossibilità materiale di allevare convenientemente gli orfani.

Difatti nell'articolo 106 della legge sulle pensioni civili e militari si stabilisce che la metà della pensione sia attribuita alla vedova, e che all'orfano sia attribuito il quarto della pensione medesima. Nel caso da noi prospettato secondo legge sarebbe attribuita all'orfano una quota di 150 lire all'anno. Ma quando noi, invece di due orfani ne abbiamo, come ne possiamo avere benissimo, tre o quattro o cinque, o anche più, la quota che si stabilisce per ogni orfano non è di più di 150 lire all'anno, ma diventa minore, diventa di 100 lire, e anche al di sotto di 100 lire.

Ed allora come si può dire onestamente che abbiamo provveduto a mettere delle salde basi all'assistenza famigliare, quando mancano i mezzi sufficienti perchè a questa assistenza si possa provvedere?

È bensì vero che il progetto di legge, che stiamo esaminando, ha stabilito una sua propria integrazione, ha stabilito cioè dei fondi speciali con i quali si possano aiutare le famiglie che sieno in particolar bisogno, ha stabilito alcuni mezzi di cassa coi quali costituire fondi a disposizione dei Comitati provinciali. Ma sia nell'articolo 31 che parla del fondo presso il Ministero dell'interno, sia nell'articolo 32, che parla dei fondi a disposizione del Comitato provinciale, non c'è nulla che contenga quella dichiarazione esplicita e larga che fra gli applausi della Camera ha fatto oggi l'onorevole Orlando. Difatti l'articolo 31 alla lettera a) dice semplicemente così: « gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno » e nulla più. In altri termini non viene determinato in modo esplicito e chiaro che gli orfani avranno quello che loro è necessario perchè sia veramente efficace la tutela, l'assistenza e la protezione dello Stato.

Di modo che io, preoccupandomi di questa condizione fatta nella legge agli orfani, ho creduto di presentare un ordine del giorno esplicito, e poi successivamente un emendamento all'articolo 31, per ribadire il medesimo concetto che lo Stato non vuole come in altre occasioni, fare affermazioni di ordine astratto e teorico, ma lo

Stato intende provvedere largamente e sufficientemente all'assistenza, alla protezione, alla educazione degli orfani di guerra.

Confido che, in armonia con le dichiarazioni fatte un momento fa, il Governo vorrà accettare l'invito che è formulato nell'ordine del giorno; e che la Camera vorrà accettare più tardi l'emendamento all'articolo 31 che sarà discusso a suo tempo.

Onorevoli colleghi, permettetemi che, dopo aver dato conto brevemente del mio ordine del giorno, io concluda, come ha fatto il collega Peano, con un gentile ricordo.

Io mi trovavo qualche tempo fa a Parigi in una delle vie le quali sono più piene di antichi ricordi, la Rue Royale. In quel momento vi era, come di consueto, un affollarsi di uomini e di cose. Si trattava di uno dei soliti tumulti di vita che sono così frequenti nel centro della metropoli francese.

Ad un dato momento un *gardien de paix* alzò la sua bianca mazza, ed allora tutta quella folla multiforme, tutte le vetture, le carrozze e le automobili si fermarono di botto.

Che cosa era avvenuto? Un fatto semplice ma pieno di poetica gentilezza: una donna aveva in braccio una bambina e doveva portarla al di là, attraverso il tumulto incessante della via.

In questo momento noi di questa parte della Camera, che siamo stati così apertamente contrari alla guerra, alziamo il bianco vessillo della tregua per dare libero passo, con unanimità di suffragi, alla legge che deve provvedere all'infanzia che soffre ed alla quale si volgono le maggiori speranze di chi guarda all'avvenire, come ad una promessa di giustizia umana. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando il criterio a cui si ispira il disegno di legge, col chiamare nelle Commissioni anche elementi rappresentanti la influenza spirituale, passa all'ordine del giorno ».

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

DEGLI OCCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito allora l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole relatore della Commissione ad esprimere il loro parere sui due ordini del giorno che sono rimasti: quello dell'onorevole De Capitani e quello dell'onorevole Casalini.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. Quanto all'ordine del giorno dell'onore-

vole De Capitani, poichè esso ha la portata di una raccomandazione al Governo (perchè dice precisamente « la Camera raccomanda al Governo »), dichiaro che accetto assai di buon grado tale raccomandazione. Tuttavia se l'onorevole De Capitani insistesse, si potrebbe anche metterlo a partito, perchè, ripeto, in esso è espressa una raccomandazione che accetto.

Quanto all'ordine del giorno Casalini sono dolente di non poterlo accettare; e gli rivolgo viva preghiera di ritirarlo.

E non sono affatto in contraddizione con quanto ho dichiarato nel mio discorso, perchè ho detto e ripeto che i mezzi finanziari non formeranno mai l'ostacolo che arresterà lo Stato italiano nella sua azione doverosamente sovventiva degli orfani.

L'articolo 31, che ella, onorevole Casalini, ha citato, non si ferma al punto al quale ella si è fermato; perchè dopo le parole « gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno » alle quali ella si è fermato, continua: « Per l'esercizio 1917-18, oltre alla somma di un milione, stanziata con l'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1915, n. 968, è iscritta la somma di un altro milione ».

Come vede dunque l'onorevole Casalini, non siamo nel campo delle sole frasi. Le cifre non si possono per ora definitivamente stabilire, perchè ci manca l'elemento del fabbisogno non solo in relazione al numero degli orfani che dovremo sovvenire, ma anche in relazione ai diversi bisogni che si presenteranno ed alle condizioni relative a questa materia, alle quali ho già accennato.

Ma ho già dichiarato, e l'onorevole presidente della Commissione me ne farà fede, che nelle riunioni cordiali in cui come ministro sono intervenuto in seno alla Commissione ho detto, e qui confermo, che si intende di stanziare tutta la somma che occorre; e anche l'onorevole Brunelli, che è uno dei componenti della Commissione, lo può confermare.

Detto ciò, non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Casalini e d'altra parte, non vorrei nemmeno che fosse respinto.

Prego perciò l'onorevole Casalini di volerlo ritirare per un motivo pregiudiziale, direi: e cioè per la mia incompetenza in relazione al tema, a proposito del quale fu presentato l'ordine del giorno. L'ordine del giorno riguarda le pensioni e noi invece discutiamo di una legge di beneficenza, di assistenza.

Io rappresento il Governo, come ministro dell'interno, ed ho tutti i poteri che hanno attinenza col progetto; ma non posso prendere impegni sull'argomento delle pensioni, non essendovi stato alcun accordo con i ministri competenti. La prego, quindi, di ritirarlo.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Desidero dire due parole soltanto.

L'ordine del giorno dell'onorevole De Capitani, dettato e svolto con quella competenza, che egli ha in questa materia, contiene giuste raccomandazioni, e l'onorevole De Capitani nel suo discorso ha detto cose molto interessanti, che debbono tenersi presenti nella formazione del regolamento.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Casalini, mentre mi riporto a quanto ha detto l'onorevole Orlando, osservo che nell'emendamento che egli ha proposto all'articolo 31 si dice che gli stanziamenti devono farsi « nella base dei bisogni constatati nell'esercizio antecedente ». È questo il criterio della Commissione, che non ha fissato una somma precisa, perchè ha voluto che la somma sia pari alla necessità dei bisogni. Ciò collima perfettamente con le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno dell'onorevole De Capitani sarebbe accettato come raccomandazione. Egli però non è presente, e si intende quindi che lo abbia ritirato.

L'onorevole Casalini insiste nel suo ordine del giorno?

CASALINI. Siccome la legge per le pensioni verrà alla Camera, non ho difficoltà a riportare la questione, oggi brevemente trattata, in quella sede, e quindi ritiro l'ordine del giorno; anche per la considerazione che nelle dichiarazioni del ministro e della Commissione il concetto, che mi aveva mosso, è stato accettato.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione degli articoli:

CAPO I.

DEGLI ORFANI DI GUERRA.

Art. 1.

« Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra e la esercita per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

A questo articolo l'onorevole Valvassori-

Peroni, insieme con l'onorevole Landucci pone il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Gli orfani della presente guerra hanno diritto alla protezione ed alla assistenza da parte dello Stato, ed essa viene esercitata per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

L'onorevole Valvassori-Peroni ha facoltà di parlare.

VALVASSORI-PERONI. In omaggio al desiderio espresso dal presidente della Commissione, sarò brevissimo nel dare ragione dell'emendamento.

Vorrei chiedere al relatore perchè non si abbia il coraggio di affermare l'imprevedibile diritto degli orfani alla assistenza da parte dello Stato. Perchè si è adoperata quella ambigua frase: « lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani »?

Vorrei ricordare le parole, con cui si chiude la relazione la quale dice:

« Un sentimento unanime e concorde, noi ne siamo certi, unirà la Camera nell'approvarla, quale affermazione solenne della riconoscenza imperitura che la Nazione deve a coloro che per lei sacrificarono la vita; quale riconoscimento dell'imprevedibile dovere che incombe allo Stato di accordare la sua alta protezione ed assistenza agli orfani di guerra ».

A mio avviso quindi, se avete parlato di imprevedibile dovere, perchè non avete sancito questo dovere nell'articolo primo? Sembra quasi che lo Stato voglia fare una concessione, accordare un favore, mentre sentiamo tutti che è sacro il diritto degli orfani all'assistenza.

La dicitura dell'articolo fu oggetto di discussione nella Commissione, la quale ha ricopiato l'articolo del vecchio disegno di legge francese, articolo che fu poi sostituito dal nuovo.

Il vecchio disegno di legge francese, del giugno 1915, diceva precisamente: La nazione assume la protezione degli orfani dei militari e civili vittime della guerra. Ora la Camera francese, invece, il 7 marzo scorso approvava quest'altra formula:

« La Francia adotta gli orfani dei quali il padre, la madre od il sostegno di famiglia siano morti durante il corso della guerra, vittime militari o civili. Gli orfani così adottati hanno diritto alla protezione ed al sussidio morale e materiale dello Stato nei limiti previsti dalla presente legge e fino al compimento della maggiore età ». Ed a questa formula dell'adozione fa-

ceva appello oggi l'illustre nostro collega onorevole Rava. Ma io non credo nemmeno che sia da seguirsi questo concetto dell'adozione, perchè non avendo carattere giuridico non porta conseguenze giuridiche e credo che tra le due formule proposte, quella che lo Stato assuma la protezione degli orfani, e quella che li adotti, sia da seguirsi una via intermedia, quale quella che io e l'onorevole Landucci abbiamo designato nel nostro emendamento, che è troppo chiaro per sè stesso e che mi permetterei di correggere così: « Gli orfani della presente guerra hanno diritto alla protezione ed assistenza da parte dello Stato, che l'assume e la esercita per mezzo degli uffici e degli enti indicati nella presente legge ».

PRESIDENTE. Se vi hanno diritto, vuol dire che lo Stato dovrà fare qualche cosa!

Spetta di parlare all'onorevole Gallini, che ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere le parole:* la esercita per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

« *Aggiungere il comma seguente:*

« La protezione si esercita da tutte le pubbliche autorità col vigilare alla esecuzione della presente legge e col favorire tutte le iniziative tendenti al sollievo materiale e morale degli orfani della guerra ».

GALLINI. Onorevoli colleghi, io faccio due o tre brevi, ma veramente brevi osservazioni. Omitto gli elogi alla Commissione, tutti gliene hanno fatti, ed è doveroso, perchè la Commissione ha fatto veramente uno splendido lavoro. Per conto mio, ed io spero mi assolverete del peccato di immodestia, debbo fare soltanto qualche osservazione critica nell'intendimento onesto di migliorare la legge, se è possibile.

E la prima osservazione è che il fondamento della legge sta nel fatto che la protezione e l'assistenza dell'orfano di guerra sono una funzione di Stato, concetto che è stato nobilmente espresso tanto nel decreto luogotenenziale quanto nel primo articolo della legge, con le parole: Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra. Però, notate, la parola « protezione » non si riscontra più; in tutta la legge non si parla che dell'assistenza. Ora io penso che questa protezione debba essere tradotta in una formula legislativa e per questo mi sono azzardato di supplire con quell'emendamento aggiuntivo che

dice: La protezione si esercita da tutte le autorità pubbliche col vigilare alla esecuzione della presente legge e col favorire tutte le iniziative tendenti al sollievo materiale e morale degli orfani della guerra.

Io credo che la Commissione ed il Governo non debbano avere difficoltà ad accettare questa formula: mi affretto poi a dichiarare che non ho preteso e non domando che le parole: « degli altri enti » del primo articolo, siano soppresse, domando solo che siano posposte, perchè non intendo affatto sopprimere la collaborazione degli enti che per fortuna per questo scopo fossero già costituiti.

Quindi il mio pensiero è che la Commissione voglia tradurre in un progetto legislativo il concetto di protezione che in tutta la legge rimane senza nessuna disposizione.

Seconda osservazione. Il primo articolo del progetto ministeriale conteneva la creazione dell'Istituto nazionale che la Commissione non ha accettato; ed io aderisco a questa proposta perchè forse lo stesso pensiero che è venuto a me è venuto anche alla Commissione, che là, dietro a quel concetto di Istituto nazionale, si nasconde una specie di piramide burocratica, con un direttore generale, con qualche diecina di capi divisione, e via via. Ma, comunque, una volta che è scartato il concetto di questo grosso meccanismo che poteva diventare una piramide burocratica, perchè farne uno simile e più grosso, dirò quasi, nella legge parallela per la protezione dei mutilati?

Non ho trovato nella relazione alcuna giustificazione e non la trovo nella logica: vorrei che la Commissione desse di ciò una qualche spiegazione alla Camera.

PEANO, *relatore*. L'ho data.

GALLINI. Una terza osservazione. Il progetto ministeriale nel primo articolo aveva, pare a me prudentemente, evitato quella selva selvaggia che è la ricerca della paternità, aveva lasciate intatte, in massima, le disposizioni del Codice civile, e aveva dato il potere discrezionale al Comitato nazionale, ed ora al giudice della tutela, la facoltà di indagare in via discrezionale, riservata, la paternità naturale in rapporto agli effetti di questa legge.

La Commissione invece ha creduto di decampare e di entrare in questa selva selvaggia, dando origine a tutte quelle controversie che hanno riempito le nostre raccolte di giurisprudenza, a tutto quel

materiale infinito che è stato oggetto delle sentenze dei tribunali intorno al possesso di stato, intorno alla *custodia ventris* e intorno a tutte quelle altre dispute che creeranno un materiale litigioso così grave da esigere una terza avvocatura erariale per la difesa degli orfani di guerra.

Io vorrei che la Commissione recedesse da questo proposito e tornasse al progetto ministeriale che mi pare più semplice e più equo.

Queste, onorevoli colleghi, le brevi e semplici osservazioni che ho creduto di fare, aggiungendo però che, comunque sia il pensiero della Camera, io voterò di gran cuore, come tutti noi votiamo, questo progetto di legge, che è un acconto della gratitudine nazionale per i caduti a difesa della patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: per mezzo, inserire le seguenti: di un ente morale denominato Istituto Nazionale per gli orfani della guerra, di cui sono organi gli uffici e gli enti indicati da questa legge ».

SANDRINI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro dell'interno e dall'esimio relatore della Commissione, io non insisterò più su questo emendamento, il quale però tradiva una preoccupazione.

Si è voluto eliminare il pericolo di una mastodontica amministrazione di un ente morale autonomo, ma mi pare che in questo pericolo siamo caduti coll'organismo creato dall'articolo sei, dove al Ministero dell'interno si è data tale una somma di funzioni, che, per necessità di cose, dovrà ad essa corrispondere una vasta organizzazione burocratica.

LUZZATTI, presidente della Commissione. No, no.

SANDRINI. ...E infatti, onorevole presidente della Commissione, secondo il nuovo articolo sei da voi redatto, noi abbiamo che il Ministero dell'interno indirizza l'opera dei Comitati provinciali, decide in causa di appello chi siano gli orfani, risolve i conflitti, amministra i fondi a favore degli organi di guerra, provvede alle erogazioni, esercita insomma altre funzioni... un complesso tale che non è possibile immaginarlo eseguito e tradotto in atto senza una vasta branca burocratica.

Questa è la preoccupazione che tradiva il mio emendamento; e allora io dicevo: se questa organizzazione burocratica si deve

fare per amministrare, diamogli il suo vero aspetto e creiamo l'opera nazionale; come si è creata per l'altra legge che verrà fra poco in discussione.

Questa, ripeto, non era che una preoccupazione del mio spirito, alla quale hanno dato già risposta l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole relatore: attenderò qualche parola più tranquillante affinché non dilaghi la burocrazia intorno a queste opere di beneficenza.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti, vediamo un po' col ministro e con la Commissione d'intenderei. Secondo il mio criterio la prima parte è costituita dall'emendamento dell'onorevole Valvassori-Peroni il quale vorrebbe sostituire le parole:

« Gli orfani della presente guerra hanno diritto alla protezione ed alla assistenza da parte dello Stato, ed essa viene esercitata per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

L'onorevole Gallini ha proposto un emendamento il quale ha in apparenza una forma soppressiva, ma in realtà è aggiuntiva, perchè egli indica come si debba esercitare la protezione dalle autorità sugli orfani.

Così pure l'onorevole Sandrini vorrebbe che questa protezione fosse esercitata da un ente autonomo...

SANDRINI. Ho ritirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ho detto questo per abbreviare la discussione. (*Benissimo!*)

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Basile.

Ne ha facoltà.

BASILE. È bene che c'intendiamo sul contenuto del primo articolo, fondamentale ed essenziale per l'interpretazione che dovremo dare a tutti gli articoli successivi, e cioè che la funzione di questa legge è di alto carattere nazionale.

Io ho sentito affermare diverse cose che non posso assolutamente accettare. Quando dai socialisti dell'altra sponda si parlava addirittura di attribuire alle Congregazioni di carità una funzione precipua, mi sono domandato: come è possibile parlare di carità, quando è un dovere nazionale quello che siamo chiamati in questo momento a votare, ed a cui risponde la legge?

Ho sentito anche affermare che fosse assegnato al Ministero dell'interno quest'altissima funzione di carattere umano,

nazionale e sociale, perchè sono assegnate a questo Ministero le Opere pie, e mi sono anche domandato se davvero qui siamo nel caso di un'Opera pia, e se è per questo che si è affidata al Ministero dell'interno l'altissima funzione di portare innanzi questa grande iniziativa. Ma è ben altro il compito.

Si è assegnata questa attribuzione al Ministero dell'interno, perchè qui si tratta di altissimo dovere sociale innanzi tutto, ed anche nazionale. Ricordiamo il caso dell'Inghilterra dove la tutela dei minori, degli idioti e in genere di tutti deboli, è affidata al Lord Cancelliere il quale, in rappresentanza del re e con una Corte, presiede all'alta funzione della direzione delle tutele.

È dunque questa una prerogativa di alto carattere politico interno, poichè alla stessa vita nazionale interessa che il debole sia assistito.

Lasciamo dunque andare il diritto di questo: si tratta di un dovere essenziale dello Stato; perchè se lo Stato non volesse avere la funzione delle tutele; se lo Stato, organizzatore di tutti gli istituti interni e di tutte le funzioni collettive, non volesse organizzare questo che è un supremo servizio interno, allora non so a che cosa mai esso servirebbe.

Per queste ragioni io penso che debba essere interpretato quest'articolo come adempimento di un alto dovere nazionale; tanto più che oggi la guerra non è che un servizio pubblico, come appunto è stata definita, quando è reclamata dagli interessi pubblici nazionali. Se quindi nazionale è il fine, nazionale l'interesse, nazionale è anche il dovere della protezione e dell'assistenza degli orfani dei gloriosi caduti in guerra; e questa funzione è bene affidata al Ministero dell'interno, e non è il caso di farla degenerare in un istituto che avrebbe un'importanza assai minore. E se l'importanza è maggiore per le finalità che essa si propone, diventa anche maggiore per i doveri inerenti al Ministero che l'assume, perchè un istituto ha minor senso di responsabilità di fronte alla pubblica coscienza, di quel che non abbia un componente del Governo.

Con questa interpretazione credo che l'articolo debba essere approvato nella forma in cui l'hanno proposto la Commissione e il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PEANO, *relatore*. Rispondo all'onorevole Valvassori-Peroni circa il primo emendamento con cui vorrebbe sostituire l'articolo primo, con un altro articolo, diretto a stabilire il diritto dell'orfano all'assistenza e alla protezione dello Stato, che questa sostituzione non mi pare sia necessaria.

La formula adottata dal disegno di legge è molto lata e dice precisamente: « Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra e la esercita per mezzo degli uffici e degli enti indicati da questa legge ».

Ora questa assunzione significa un dovere dello Stato, qui bisogna considerare la posizione giuridica dello Stato, cioè il dovere suo, più che il diritto dell'orfano considerato in sè stesso. È un dovere statale molto più grave che un semplice diritto individuale; quindi credo che più nobilmente si provveda stabilendo l'obbligo dello Stato che non guardando la cosa soggettivamente. La parola « adozione » non si è accettata perchè questo istituto ha eminentemente carattere privato e male si confà ad un istituto come questo, che è di diritto pubblico.

All'onorevole Gallini (che ringrazio delle cortesi parole rivolte alla Commissione), dirò che il togliere la frase « e la esercita per mezzo degli uffici ed enti indicati da questa legge » non mi pare necessario, e io stesso onorevole Gallini lo ha ammesso qualora si accettasse l'emendamento aggiuntivo che egli ha proposto, che verrebbe a specificare che cosa è la protezione. Noi abbiamo mantenute le parole « assistenza e protezione » usate dal progetto governativo appunto per dare una larga idea di quali sieno gli obblighi dello Stato: specificarne poi i particolari e le differenze sarebbe stato molto difficile, osservo poi, che come vuole l'onorevole Gallini l'articolo 12 della legge chiama tutte le autorità a provvedere. Pr gherei quindi l'onorevole Gallini di non insistere.

Quanto poi all'onorevole Sandrini...

PRESIDENTE. Non ha fatto nessuna proposta.

PEANO, *relatore*. È vero, egli però mi ha chiesto uno schiarimento e cioè perchè mentre per gli orfani si è tolta l'Opera Nazionale, si è mantenuta quest'Opera per gli Invalidi. Gli dirò le ragioni che del resto sono ampiamente svolte nella relazione. Prima di tutto, per quanto riguarda gli invalidi lo Stato li segue; giacchè da principio sono assistiti nelle case di cura, poi vanno

negli istituti di rieducazione ove esso continua ad assisterli, provvedendoli degli arti, ecc.; inoltre l'opera di rieducazione per gli invalidi si limita a pochi mesi, mentre qui si tratta dell'educazione continua degli orfani per venti anni e quindi è necessario che così alta funzione sia demandata non ad un istituto, ma che si eserciti sotto la vigilanza dello Stato. Aggiungo poi che sono molti gli orfani e che lo stesso concetto di tutela importa che questo si eserciti localmente, ciò che non sarebbe possibile con un solo istituto centrale.

Non si parli poi di opera mastodontica che si affida al ministro dell'interno perchè, se bene si guardi, queste funzioni sebbene siano importanti, non richiedono un così grande lavoro come si suppone. L'azione si esplica propriamente dai Comitati provinciali e più ancora da tutti gli enti che si sono chiamati a concorrere a questo scopo.

Quindi prego anche l'onorevole Sandrini di non insistere.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ancora su questo articolo? Parli.

CANNAVINA. In verità mi pare che la parola « protezione » di cui si parla in questo articolo sia superflua, quando v'è la parola « assistenza », che abbraccia tutto. (Commenti).

PEANO, relatore. Siccome era nel progetto ministeriale, parrebbe che noi diminuissimo...

PRESIDENTE. Lasci andare, onorevole Cannavina! Se voleva proporre un emendamento, doveva presentarlo a tempo.

CANNAVINA. Credevo di poter interloquire sull'emendamento dell'onorevole Gallini.

PRESIDENTE. Ma ella proporrebbe invece un nuovo emendamento che sarebbe ora tardivo.

L'onorevole Valvassori-Peroni insiste nel suo emendamento alla prima parte dell'articolo primo?

VALVASSORI-PERONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini intende mantenere il suo alla seconda parte?

GALLINI. Poichè l'onorevole relatore ha richiamato la mia attenzione sul fatto che, in altro articolo del progetto, i prefetti, i sindaci ecc., sono abilitati a fare quello, che io proponevo colla mia aggiunta io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Rimane allora l'articolo 1, come è stato letto.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 2.

« È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale è morto in dipendenza dello stato di guerra.

« L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni legittimi, o legittimati, o naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate;

b) agli interdetti per infermità di mente ».

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Landucci, che ha presentato un emendamento colla firma di altri dieci deputati, come è prescritto dal nostro regolamento per gli emendamenti presentati durante la seduta; e cioè degli onorevoli Sandrini, Mosca Tommaso, Abbruzzese, Callisse, Gortani, Soderini, Brezzi, Bovetti, Frugoni e Schiavon.

Do lettura dell'emendamento:

« Alle parole: di cui il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale è morto... *sostituire*: di cui il genitore esercitante la patria potestà o la tutela è morto o disperso ».

« Alle parole: legittimi o legittimati... *aggiungere*: o adottivi ».

« *Sopprimere le parole*: ...e delle donne maritate ».

« *Aggiungere in fine dell'articolo*: e) agli esposti che sieno stati ritirati dagli orfanotrofi e tenuti come figli ».

L'onorevole Landucci ha facoltà di parlare.

LANDUCCI. Parlerò brevissimamente come il tempo e la preziosa relazione di questo disegno di legge, che votiamo tutti con entusiasmo, suggeriscono.

Due delle proposte che ho avuto l'onore di fare sono di forma, e quindi sopra di esse sorvolo. La prima si riferisce al primo periodo dove dice: « Di cui il padre, esercitante la patria potestà o la tutela legale ».

Questa seconda parte della frase che si trova ripetuta molte volte nella legge, fa credere che la tutela legale si riferisca soltanto alla madre, mentre, come tutti sanno, può riferirsi anche al padre. Quindi proporrei di dire: « il genitore esercitante la patria potestà o la tutela legale ».

La seconda osservazione di forma è questa. Alla lettera *a*, si dice: « Ai figli minorenni legittimi, o legittimati, o naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate ». A me sembra che queste ultime parole *delle donne maritate* si possono omettere, perchè, come è noto, il matrimonio emancipa donne e uomini.

Vengo ora a tre proposte di sostanza.

Nella prima parte dell'articolo 2 si dice: « È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale è morto in dipendenza dello stato di guerra ».

A tutti è noto come spessissimo non si possa determinare, provare legalmente la morte del soldato di cui non si hanno più notizie. Sembrerebbe quindi opportuno di correggere « morto o disperso ». Tutti ci siamo trovati di fronte a gravissime difficoltà anche per le pensioni e i sussidi; tanto più gravi e più dannose conseguenze si avranno quando, senza l'aggiunta di questa parola, si dovranno applicare le norme di assistenza o di protezione che cadono nel campo di questa legge.

Spessissimo sono passati parecchi mesi, più di un anno, e non si è potuta avere la prova legale della morte del combattente eroico che scomparve, senza che si possa dimostrare per quale fatalità non se ne hanno più notizie.

Nè sono sufficienti le norme della legge generale e quelle, che in casi speciali si sono escogitate per dar la prova giuridica della morte delle persone scomparse od assenti.

Quindi crederei che la legge dovesse essere più precisa e si faciliterebbe così la sua applicazione perchè noi dobbiamo venire in aiuto all'orfano rimasto privo del suo sostegno subito, senza ritardi di tempo e senza difficoltà di prove; son cose d'indole morale, che non ammettono difficoltà soverchie nè indugi; ed è perciò, ripeto e concludo, che sarebbe più opportuno aggiungere al fatto tragico della morte, anche quello più pauroso e per lo più indice della stessa fatalità della dispersione e cioè: morto o disperso.

Un'altra osservazione è questa. Si dice

che l'assistenza è accordata: « ai figli minorenni legittimi o legittimati o naturali riconosciuti », ma non si parla degli « adottivi ».

Ora in tutta la nostra tecnica legislativa si sono sempre associati i figli adottivi ai legittimi e ai legittimati; nelle varie disposizioni delle leggi tutte generali e speciali si riscontra sempre lo stesso trinomio.

Del resto anche gli adottivi possono benissimo, per quanto meno facile, trovarsi orfani di guerra, purchè il padre o la madre adottivi siano morti per cause dipendenti dalla guerra e il figlio non abbia ancora ventun anni, sia cioè tuttora minore.

È quindi più completo, più preciso, più conforme alla nostra consuetudine legale, non dimenticare l'istituto dei figli adottivi che esistono nella nostra legislazione, quantunque ne sia pure scarso il numero, nella realtà delle cose.

In ultimo, in molte parti d'Italia, e specialmente nelle mie provincie sogliono spesso i cittadini, e il fatto si ripete di frequente fra i contadini, che non hanno famiglia, o che pur avendo figli non ne hanno a sufficienza per aiutarli nell'azienda campestre, ritirare degli esposti che amano, che allevano e che considerano come figli, anzi spessissimo li adottano non nel senso stretto legale, ma nel senso affettuoso e buono del cuore; spesso gli esposti chiamati così a far parte della famiglia si credono veri figli, non sanno di non esserlo se non quando si presentano alle operazioni di leva o contraggono matrimonio.

Se quindi noi vogliamo avere ben presente la volontà dell'eroico soldato, che ha dato la vita per la patria, non dimentichiamo questo affetto che sostituisce e spesso quasi raggiunge l'affetto paterno.

Si può anche avvertire che spesso gli esposti ritirati nella casa propria sono dei figli naturali, di cui non si può dare dimostrazione legale, mi pare necessario rivolgere anche ad essi l'aiuto e la protezione e l'assistenza dello Stato; anch'essi furono considerati come figli e stettero nella dipendenza morale familiare, che fra genitori e figli intercede.

Non credo ci possano essere nè motivi, nè ragioni per temere gli inganni, perchè gli istituti da cui si levano, gli orfanotrofi tengono nota della consegna che ne è stata fatta a privati, e basterà confrontare la data della consegna per assicurare che questi bimbi erano già presso il combattente

prima che scoppiasse la guerra; non v'è quindi alcun pericolo che si possa far passare per orfano di guerra chi orfano di guerra non è.

Queste modificazioni e queste aggiunte, che credo corrisponderanno ed alla buona tecnica legale ed alla presunta volontà dei moltissimi combattenti che hanno dato la vita per la patria, specialmente appartenenti alle campagne di alcune provincie nostre, prego la Camera e la Commissione sapientissima di volere accettare favorevolmente. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Giaracà:

« *Sostituire al primo comma:*

« Sono considerati orfani di guerra i figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti, minorenni non emancipati, ed i maggiorenni incapaci, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessi che, in dipendenza dello stato di guerra, abbiano perduto il padre, o la madre esercente la patria potestà o la tutela legale, o l'unico sostegno della famiglia ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di parlare.

GIARACÀ. Le questioni che si connettono con l'emendamento da me proposto avrebbero meritato una più ampia illustrazione nella discussione generale.

Spiegherò in poche parole il concetto informativo dell'emendamento stesso.

L'articolo 2 del disegno di legge considera orfano di guerra il minorenne che abbia perduto, in dipendenza dello stato di guerra, il padre o la madre esercente la patria potestà o la tutela legale; ed evidentemente questa disposizione, così concepita, include anche il caso che sia vivente il padre ma condannato all'ergastolo od in espiazione di pena che importi, a senso dell'articolo 33 codice penale, la perdita della patria potestà, sicchè questa veniva ad essere esercitata dalla madre, poscia morta in dipendenza dello stato di guerra. Ora se questa legge ammette che debba, per condizioni speciali, riconoscersi la qualità di orfano al minorenne che ha vivente il padre ma impossibilitato ad invigilare sulla sua educazione, ma egualmente, e per identità di ragione, deve la legge preoccuparsi di tutti quei minorenni che, rimasti orfani di entrambi i genitori prima della guerra, o avendo genitori comunque incapaci di provvedere al mantenimento ed alla istruzione della prole, abbiano per-

duto, in conseguenza dello stato di guerra, il fratello maggiore o altro loro intimo congiunto che rappresentava il sostegno morale e materiale della famiglia.

Se è vero, com'è innegabile, che anche questi minorenni, i quali, per effetto specialmente della chiamata alle armi delle classi più anziane, saranno moltissimi, verranno a trovarsi privi e quindi bisognosi di assistenza e di tutela, lo stesso dovere etico, giuridico e sociale incombe allo Stato di provvedere per essi come per gli altri minorenni indicati nel disegno di legge; appunto perciò ho proposto che l'assistenza dello Stato, in conformità del principio adottato nella legge approvata lo scorso giugno dal Senato francese, venga estesa a tutti i minorenni che abbiano perduto il padre o la madre o il sostegno della famiglia.

Questo per quanto riguarda i minorenni.

L'articolo 2, però, si preoccupa anche, e ben a ragione si preoccupa, di quei figli maggiorenni che, per la loro disgraziata condizione di assoluta e permanente incapacità, avendo bisogno, così come i minorenni, della assistenza dei genitori, debbono essere egualmente assistiti dallo Stato per l'avvenuta morte dei loro genitori in dipendenza dello stato di guerra. Ma questa giusta e lodevole preoccupazione del disegno di legge si traduce in una norma la quale, più che insufficiente, è, a mio avviso, sterile e vana. L'articolo 2 contempla, infatti, i soli infermi di mente e più propriamente quelli di essi che si trovino in istato di interdizione. Ora gli interdetti per infermità mentale non rappresentano che una esigua e sparutissima percentuale degli infermi di mente fra coloro che appartengono alle classi privilegiate ed abbienti, essendo il procedimento di interdizione un procedimento molto costoso al quale si ricorre d'ordinario quando lo richiede la necessità di dover sistemare importanti interessi patrimoniali di famiglia; nelle classi povere, che sono le più numerose, è raro il caso che gli infermi di mente si trovino in istato di interdizione, e questo caso non si verifica che per richiesta d'ufficio, ad istanza cioè del Pubblico Ministero, quando bisogna ricoverare lo infermo in un manicomio, nel quale caso viene meno la ragione stessa dell'assistenza a cui provvede questa legge. Ecco perchè propongo che si escluda nello articolo 2 lo accenno che vi si legge alla interdizione.

Lo emendamento contiene, finalmente, un'aggiunta estendendo l'assistenza agli in-

fermi di corpo che siano incapaci di provvedere a sè stessi, come, ad esempio, nei casi di cecità o di paralisi; intendo riferirmi alle provvidenze del disegno di legge riguardanti l'assistenza materiale, la quale, come al demente, è dovuta al paralitico, come allo idiota è dovuta al cieco, quando tutti questi disgraziati vengano a trovarsi abbandonati a sè stessi per aver perduto, in conseguenza della guerra, i congiunti che prima li assistevano.

Spero che il Governo ed il relatore vorranno integralmente accettare lo emendamento che si propone lo scopo di estendere le provvide disposizioni del disegno di legge a tutti gl'infelici che la guerra avrà privato delle necessarie cure della famiglia.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Sichel:

« Nel primo comma sopprimere le parole: esercitante la patria potestà o la tutela legale ».

L'onorevole Sichel ha facoltà di parlare.

SICHEL. Confesso che sono stato perplesso prima di presentare l'emendamento soppressivo delle parole: « esercitante la patria potestà o la tutela legale », ma, esaminata un po' profondamente la tesi, ho creduto di presentare l'emendamento medesimo, col quale parmi che si dia alla legge un senso e un criterio più giusto e più largo della protezione. Comprendo la prima ragione per cui si è posta questa condizione nella disposizione del progetto di legge. Certo è supposto che solo nel caso in cui viene meno la funzione della tutela si abbia un orfano. Ora chi è orfano, nel linguaggio comune non solo, ma anche nella pratica della beneficenza? È orfano colui che è privo di uno dei genitori o di tutti e due? Nei nostri istituti di beneficenza la condizione richiesta per l'ammissione degli orfani è precisamente che i fanciulli siano orfani o del padre o della madre.

Quando io constatavo che si era potuto modificare il criterio restrittivo del progetto ministeriale intorno al concetto della causa da cui deriva lo stato di orfano, e che invece di limitare questa condizione al fatto specifico della causa di atto bellico, si è detto « in dipendenza dello stato di guerra », mi pareva che questa concessione venisse distrutta con la frase « esercitante la patria potestà o la tutela legale ».

Testè l'onorevole Giaracà citava dei fatti i quali non gli farebbero alcuna impressione se fosse approvato il mio emendamento, col quale non si toglie la natura di orfano di guerra a quelle persone che fossero rimaste senza genitore che non avesse avuto la patria potestà.

Io voglio richiamare l'attenzione della Commissione e dell'onorevole ministro su questo esempio: supponiamo che nel deplorato tragico caso di Padova o in quello recente di Alessandria fossero morti due operai, un padre e una madre. Vi sono i bambini, i fanciulli, orfani di quel padre che hanno la protezione e l'assistenza di questa legge.

Ci sono i bambini, le bambine di quella madre, egualmente morta, che non hanno la protezione di questa legge che stiamo approvando.

Conservando, così come è proposto dalla Commissione, l'articolo si crea una disparità tra coloro che sono privi della madre o del padre, mentre tutti appartengono alla categoria degli orfani.

LUZZATTI, presidente della Commissione. Non ne abbiamo abbastanza di orfani? Ne vogliamo creare ancora di più!

SICHEL. Non è questione di creare orfani; è che sono orfani, perchè non c'è nessuno che possa dire che i figli di quella madre non siano orfani.

LUZZATTI, presidente della Commissione. Se è vivo il padre!

SICHEL. La Commissione a pagina 3 riporta quello che è avvenuto in Francia. Ebbene, nella legge del 1830 si parla di « orfani di cui il padre o la madre sono morti... », non dice altro. Anche nella legge del 1871 si legge: « ...La Francia adotta i figli dei cittadini morti per la patria »; infine anche in un progetto di legge del 1916 si adopera il termine generale, senza far distinzione fra orfani di padre o di madre.

Del resto, onorevoli membri della Commissione, nello stesso progetto ministeriale c'era questa larghezza a cui mi riferisco, perchè nell'articolo 1º, lettera b, del progetto ministeriale si leggeva: « Figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, di coloro che, nella esecuzione, ecc. », ossia il progetto ministeriale dice « di coloro » senza parlare di padre o madre esercente la patria potestà.

Ma mi sono domandato quali sono gli inconvenienti che ne deriverebbero dall'esclusione di quell'inciso dalla legge. Ebbene, io ritengo che non ne deriverebbe nessun in-

conveniente di ordine materiale; noi esprimeremo quello che, a detta dell'onorevole ministro e del relatore, è quasi il criterio dominante della legge, cioè la protezione morale, e mentre noi scriveremo nel libro di onore anche quei fanciulli che hanno perduto il genitore che non esercitava la patria potestà, non imporremo nessun peso al bilancio della istituzione, perchè, se è vero che costoro, che pure hanno il titolo onorifico di orfani di guerra, si siano venuti a trovare in condizione da non aver bisogno della protezione dello Stato, c'è la legge che salva il bilancio, perchè l'articolo 8, alla lettera c, dice che l'assistenza si presta soltanto in caso di bisogno. Per conseguenza, credo che sia ingiusto escludere dal novero degli orfani i figli di coloro che, pur essendo o padri o madri non esercitavano la patria potestà.

Queste le poche osservazioni che ho creduto di fare. Mi pare che l'inciso del progetto restringa, mentre il mio emendamento allarghi la portata della legge. Ora, siccome in questo studio del progetto, siamo tutti d'accordo nel voler allargare più che sia possibile la protezione, estendiamo nella pratica anche a questa parte dei derelitti e degli sperduti. Io non trovo perciò che vi sia alcuna ragione morale e sostanziale per non accettare il mio emendamento, che affido all'onorevole ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini per svolgere il seguente emendamento:

« Al primo comma sopprimere le parole: esercitante la patria potestà o la tutela legale, ed aggiungere le seguenti: od il sostegno della famiglia ».

« Al secondo comma dopo le parole: legittimati, aggiungere: o adottivi, e sopprimere la parola: riconosciuti ».

« Allo stesso secondo comma sopprimere le parole: e delle donne maritate ».

Mi sembra che questo emendamento sia uguale a quello dell'onorevole Landucci.

SANDRINI. Precisamente, i miei emendamenti sono assorbiti da quello generico del collega Landucci che porta anche la mia firma e da quello dell'onorevole Sichel. Dirò una sola parola per prospettare il caso del padre che fosse morto e fosse vivente la sola madre che, per un trascorso qualsiasi, fosse stata privata della patria

potestà. In un caso miserando di siluramento o di incursione aerea, l'orfano non avrebbe diritto alla tutela, perchè la madre non esercitava la patria potestà. Veda onorevole ministro quale sproporzione si viene a creare fra la situazione del figlio legittimo (in questo caso del figlio legittimo di madre che ha perduto la patria potestà) e la situazione dei figli naturali i quali, non avendo sopra di sé la patria potestà, pure hanno diritto alla completa assistenza nel caso dell'articolo 3. Che bisogno c'è quindi di scrivere le parole « esercitante la patria potestà »? Ben s'intende che quando il figlio è orfano di padre e viene colpito anche dalla disgrazia massima di perdere la madre, è orfano assoluto e deve aver diritto all'assistenza dello Stato, anzi di più nel caso che la madre avesse perduto la patria potestà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini il quale, insieme col l'onorevole Albertelli, ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere:

e) ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in dipendenza dello stato di guerra ».

CASALINI. L'articolo 2 ha bisogno di due varianti di forma: la prima riguarda la frase « l'assistenza è accordata ». L'articolo primo parte dal concetto della protezione e dell'assistenza; invece nell'articolo 2 si abbandona la protezione e non si parla più che di assistenza. E così in tutto il contesto della legge sarebbe necessario di dire « la protezione e l'assistenza », invece dell'assistenza sola.

La seconda variante di forma riguarda l'aggiunta da me proposta. È vero che dei figli degli inabili si parla nell'articolo 41, ma siccome qui si precisa quali sono i soggetti all'assistenza e vigilanza dello Stato, bisognerebbe collocare in questo punto quanto riguarda i figli degli invalidi per non costituire direi quasi un grado inferiore al diritto di questi figli dei nostri combattenti. Viceversa all'articolo 41 si potrebbe parlare degli interdetti di cui non vi è alcuna parola nel progetto, dopo quanto è detto nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PEANO, relatore. Innanzi tutto prendo ad esame l'emendamento dell'onorevole Landucci ed altri colleghi. La questione che essi fanno è questa, cioè perchè nel-

L'articolo 2 sono state adottate queste parole: « di cui il padre o la madre esercitante la patria potestà e la tutela legale ».

La ragione di questa disposizione è la seguente. Prima di tutto quando muore il padre in conseguenza della guerra è ammesso in ogni ipotesi che il fanciullo sia considerato orfano di guerra. La limitazione circa l'esercizio della patria potestà riguarda solo la madre e ciò si è fatto perchè non si poteva considerare orfano quello che ha ancora il padre esercente la patria potestà.

Facciamo una ipotesi: Un aeroplano, uccide la madre, ma vi è ancora il padre che vive e guadagna. Ora possiamo considerare i figli come orfani di guerra? Perchè, siamo dispostissimi ad estendere quanto si può questa legge, anzi parlando del sostegno di famiglia farò delle dichiarazioni molto larghe, ma non creiamo orfani quelli che tali non sono, mi pare adunque che la formola adottata sia esatta. È del resto la stessa formola giuridica suggerita dall'onorevole Landucci quando parla « del genitore esercitante la patria potestà o la tutela legale ». Quindi pregherei gli onorevoli proponenti di non insistere su questo punto.

Una voce. E se è povero?

PEANO, *relatore*. Colle dichiarazioni testè fatte ho risposto anche al primo emendamento proposto dall'onorevole Lucchini e vengo ora al secondo punto. L'onorevole Landucci propone che si contempli non solo il caso del genitore esercitante la patria potestà che sia morto ma anche quello che sia disperso. Veramente i dispersi sono considerati come morti agli effetti della legge.

Una voce. C'è l'istituto dell'assenza: dopo un certo tempo sono paragonati ai morti.

PEANO, *relatore*. Dopo un certo tempo sono paragonati ai morti. Quindi si è creduto, che potesse bastare la parola morto, la quale comprende nel suo lato senso anche disperso. Questa è la ragione per cui non pare necessaria una modificazione in proposito. Nei casi di bisogno urgente naturalmente il prefetto dovrà provvedere a mente dell'ultimo comma dell'articolo 16, e ciò in pendenza della dichiarazione di assenza.

Quanto alle parole « o adottivi », che propone di aggiungere l'onorevole Landucci, non mi pare che sia il caso. In primo luogo perchè non mi hanno figli adottivi

che al disopra dei diciotto anni, e poi l'adozione è cosa molto rara presso di noi: chi adotta per lo più è ricco, e molte volte lo si fa per speculazione.

L'onorevole Landucci propone di sopprimere le parole « e delle donne maritate », è vero queste parole costituiscono, se si vuole, un pleonasmo poichè la donna è emancipata di diritto per effetto del matrimonio a mente dell'articolo 310 del codice civile. A noi giuristi possono parere inutili, ma qualche volta i Comitati che sono chiamati ad applicare la legge certe disposizioni le ignorano, ad ogni modo in sede di coordinamento tali parole potranno essere soppresse.

E veniamo all'ultima parte. Propone l'onorevole Landucci di aggiungere in fine dell'articolo queste parole alla lettera C: « agli esposti che sieno stati ritirati dagli orfanotrofi e tenuti come figli ».

Mi pare che qui veniamo a toccare la questione più grave, che è quella del sostegno di famiglia prospettata anche dall'onorevole Sandrini. È un grave argomento che fu trattato lungamente alla Camera francese, siamo stati perplessi noi della Commissione se dovevamo dettare in proposito una disposizione legislativa. Ma ce ne astenemmo per la considerazione che la legge sulle pensioni già prevede alcuni casi indicati nell'articolo 123 e 6 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916.

Tuttavia non è da dissimularsi che vi possano essere degli altri casi in cui il sostegno di famiglia possa essere non contemplato: poniamo la morte di uno zio che provvedesse al mantenimento dei nipoti.

La Commissione lascia al ministro dell'interno di giudicare se crede di ammettere anche il concetto dell'assistenza in caso di morte del sostegno di famiglia; essa non vi si oppone. Nel qual caso, ove l'onorevole ministro credesse di entrare in quest'ordine di idee, bisognerebbe solo andare guardando per non allargare troppo questa legge, e per non creare delle forme stridenti, che potrebbero pure urtare, in certi casi, anche il sentimento morale.

Si è fatta nel Parlamento francese una questione in proposito, quando si tratta di un figlio adulterino: si è cioè domandato se il padre legittimo, (quello cioè che tale *justae nuptiae demonstrant*) è vivo possa egli invocare il sussidio per la morte del padre adulterino. È ciò ammissibile e ciò morale?

A questo proposito il senatore Jenouvrier ebbe a farsi questa domanda:

« Supponiamo il padre legittimo vivente e la madre che viva in concubinato; volete dare al padre legale del fanciullo il diritto di domandare al tribunale di dichiarare che il concubino di sua moglie è il sostegno della famiglia, de' suoi figli? »

In ogni caso bisogna lasciare il giudizio di apprezzamento al Comitato provinciale. Vedrà, onorevole ministro, se sia il caso di accettare ed in quali limiti gli emendamenti proposti, fra cui vi è quello proposto all'articolo 3 dall'onorevole Berenini.

Passo ora a parlare dell'emendamento dell'onorevole Giaracà.

Egli a proposito degli interdetti dice: che quanto è disposto nel disegno di legge non basta perchè si provvede soltanto agli interdetti per malattie di mente.

È vero, perchè in questo caso vi è una dichiarazione dell'autorità giudiziaria d'interdizione e l'interdetto è equiparato al minore.

Ma l'onorevole Giaracà soggiunge che vi possono essere degli altri casi oltre la interdizione. Innanzi tutto vi è un'altra disposizione, l'articolo 29, che dà facoltà al Governo di provvedere quando si tratta di curatela, si potrà quindi a termine dell'articolo 340 del Codice civile regolare la posizione dei sordo-muti e dei ciechi dalla nascita. Negli altri casi si tratta di persone che hanno raggiunto la maggiore età e che hanno piena capacità giuridica. Se la loro infermità sarà tale da renderli inabili ad ogni lavoro, potranno essere preferiti, come è stabilito nel capo V, nell'ammissione negli istituti di ricoveri.

Quanto all'onorevole Casalini che propone di aggiungere all'articolo 2, lettera c, « e ai figli di coloro che saranno divenuti inabili al lavoro in dipendenza dallo stato di guerra », la Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare questa aggiunta ma è superflua, perchè già provvede l'articolo 41.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Vorrei pregare i colleghi, a proposito di questo travaglio di emendamenti, di tener conto di alcune considerazioni di carattere generale.

La prima è questa: che se si va alla ricerca del caso specialissimo, non si riuscirà a veder mai una legge completa; si potranno

fare duemila articoli e ci sarà sempre il caso dimenticato.

Per esempio, l'onorevole Sandrini (e lo cito per dimostrare fin dove possa arrivare l'acutezza di una mente) diceva che si può dare il caso di un ragazzo di cui il padre sia morto alla fronte e di cui sia rimasta la madre che per indegnità abbia perduto la patria potestà. Questa madre si può trovare a bordo di un piroscafo, il piroscafo è silurato... (*Interruzioni*).

È un caso, che si può dare anche questo *in rerum natura*; ma se crediamo di poterli prevedere e regolare con la legge, non ce la caveremo mai più.

Ma poi c'è un'altra considerazione.

Una legge, specialmente di questo genere, che tocca il Codice civile, è qualche cosa di eminentemente organico e complesso. Io mi rendo ben conto che un onorevole collega considerando una data questione, possa venir formulando tutta una serie di speciali disposizioni. Ma consideriamo, poi, se e come queste disposizioni vengano a trovare il loro posto armonico in una legge, complessa come questa. Per esempio, voi volete estendere, non parlo degli emendamenti, la definizione dell'orfano di guerra ai fini della legge. Ora, la presente legge considera orfani, che hanno bisogno di integrazione di tutela. Se questo, che chiamate orfano, non si trova in questa condizione giuridica, voi create una serie di questioni complesse e venite a delle enormità, a degli assurdi.

Noi, allora per il titolo nobilissimo della guerra, interverremo dove pur non si dovrebbe. Voi dite: ma ci limitiamo a volere la estensione ai soli fini dell'assistenza. La legge quando parla di orfani, ne parla a tutti i fini; quindi quando l'onorevole Casalini vuole estendere la disposizione ai figli di coloro che sono inabili (l'inabile è vivo, grazie al cielo, ed è inabile per una ragione, che merita rispetto) noi con una serie di disposizioni determiniamo il sospetto sulla dignità dei doveri della patria potestà. Vi pare ciò giusto? L'articolo 41 ammette il principio; ma dice che un decreto Reale stabilirà le modalità dell'applicazione. Allora sta bene, perchè allora si farà quel lavoro di coordinamento, che non si potrebbe fare ora.

Ma, limitando la questione solo all'assistenza, perchè questi ulteriori allargamenti si considerano dal punto di vista dell'assistenza, io mi domando se in questa materia di pura assistenza il regolamento

possa provvedere. Io credo di sì, perchè in materia di assistenza si può fare questione di fondi, ma siccome non si tocca il giure, il regolamento può provvedere.

Io prendo impegno di esaminare queste proposte, le quali tutte hanno lati degni di considerazione; ma anche qui bisogna procedere con grandissima cautela perchè, se sotto un impulso generoso allarghiamo la denominazione degli orfani di guerra, noi veniamo a distribuire tra un troppo gran numero un patrimonio, che è meglio sia destinato a quelli che ne sono davvero meritevoli. Noi andiamo incontro a grandi pericoli. L'idea del soccorso e dell'assistenza è bellissima e su ciò prendo impegno di provvedere; ma teniamo ben presente che se si procede troppo largamente nel valutare le cose avverrà quello che, ad altro proposito, osservano i maligni: e cioè, una eccessiva moltiplicazione dei veterani delle patrie battaglie. Dove andremo?

Valga un esempio. L'onorevole Giaracà diceva: coloro che sono maggiorenni, ma inabili non solo per malattia di mente, ma anche di corpo. Questa disposizione capita in mano ad un Comitato provinciale di manica larga, e dove si arriva con la malattia di corpo, non definita? Quindi, non vorrei che una legge, così complessa, potesse essere danneggiata da una disposizione, accolta sia pure per buone ragioni. Però prendo impegno formale, perchè credo di averne i poteri (in tema di sussidi, infatti, non è questione di diritto, che ci può essere quando entriamo nello stato della famiglia, e questa parte non la potete estendere a chi non si trova nella ipotesi giuridica dell'intervento) prendo impegno — dicevo — che saranno tenuti presenti, nel regolamento che disciplinerà la materia, tutti quei casi, in cui sia giusto intervenire. Fatte queste dichiarazioni, prego i proponenti di ritirar gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ed ora vediamo se possiamo procedere all'approvazione di questo articolo.

Onorevole Landucci, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

LANDUCCI. Ringrazio l'onorevole ministro della dichiarazione fatta di tener conto degli emendamenti nel regolamento e li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Giaracà?

GIARACÀ. Ritiro l'emendamento, confidando nell'assicurazione del ministro al quale non intendo certamente dare un suggerimento, ma mi permetto di osservare

circa quelle tali infermità, o meglio titoli dell'infermità su cui siamo pienamente d'accordo, che se il regolamento se ne occuperà sarebbe bene che si delegasse il giudice della tutela a questo accertamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sichel?

SICHEL. Persisto nella mia opinione che ci sia una lacuna nella legge, ma, per non fare delle votazioni superflue, poichè tutti siamo d'accordo sullo scopo finale, non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini?

SANDRINI. Confidando che i miei emendamenti formino oggetto di disposizioni regolamentari, li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini?

CASALINI. Non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ed allora rimane l'articolo secondo come è stato presentato dalla Commissione d'accordo col Governo. Ne do nuovamente lettura:

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale è morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni legittimi, o legittimati, o naturali riconosciuti, fatta eccezione degli emancipati e delle donne maritate;

b) agli interdetti per infermità di mente.

Metto a partito l'articolo secondo.

(E' approvato).

Ora, chiedo alla Camera se intende che si proceda alla discussione di qualche altro articolo o che si rimetta la discussione a domani.

Voci. A domani, a domani!...

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Vista l'urgenza della legge che abbiamo principiato a discutere, e siccome il tempo stringe e domani è stato fissato che vi sia la esposizione finanziaria, credo di interpretare l'animo di tutti proponendo che per arrivare ad una sollecita approvazione della legge, si tenga seduta domani mattina alle dieci.

PRESIDENTE. L'ufficio di Presidenza ed io stesso non abbiamo alcuna difficoltà

che si tenga domani una seduta antimeridiana. (*Bene!*) Anzi, prometto alla Camera di venire io stesso anche a presiederla. (*Bene! Bravo! — Applausi*). Soltanto mi permetto di dire agli onorevoli deputati che hanno presentato degli emendamenti, che io li ho esaminati, ed ho notato che ve ne sono molti che riguardano semplici questioni di forma. Li pregherei pertanto di non insistervi per non rendere la discussione della legge troppo complicata. (*Vive approvazioni*).

Inoltre, voglio far presente agli oratori iscritti, che questa legge è per gli effetti suoi limitata nel tempo perchè fra diciotto o venti anni gli orfani di questa guerra non avranno più bisogno di assistenza pubblica. (*Approvazioni — Commenti*).

Non si tratta, ripeto, di fare una legge mastodontica che abbia vita illimitata, (*Ilarità*) si tratta di provvedere soltanto a quei miseri fanciulli che ora sono diventati orfani per causa della guerra e che fra diciotto o venti anni saranno uomini e provvederanno quindi a loro stessi. (*Bene! Bravo!*)

Ancora un'altra raccomandazione, ed ho finito. La esperienza mi ha insegnato che, se la Camera è vuota o semi-vuota, i due o tre oratori iscritti occupano parlando tutte le due ore tranquillamente. (*Approvazioni — Ilarità*) Se la Camera invece è numerosa, la discussione procede meglio. Quindi, prego gli onorevoli deputati d'intervenire numerosi anche alla seduta antimeridiana. (*Bene!*)

Resta adunque inteso che domani mattina si terrà seduta alle 10 per continuare la discussione sul disegno di legge per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY, *ministro degli esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, riguardante la vendita dell'immobile demaniale in Tangeri e l'acquisto di altro immobile come sede della Regia Agenzia diplomatica al Marocco.

Chiedo alla Camera che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione del disegno di legge per la Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, riguardante la vendita dell'immobile demaniale in Tangeri e l'acquisto di altro immobile come sede della Regia Agenzia diplomatica al Marocco.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia inviato alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Casciani e Cesare Nava a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CASCIANI. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1080, portante modifiche alla legge 2 gennaio 1910, n. 5, relativa alle strade di allacciamento dei comuni isolati, e dell'altro decreto luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificante la legge 8 luglio 1903, n. 312, concernente le strade comunali d'accesso agli scali ferroviari e portuali e la ultimazione delle strade obbligatorie.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917.

NAVA CESARE. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della convenzione, in data 10 giugno 1916, stipulata fra l'onorevole Marconi cavaliere di Gran Croce Guglielmo, senatore del Regno, ed i ministri della marina, delle colonie, delle poste e telegrafi e della guerra, riflettente i rapporti fra il Regio Governo e le Compagnie Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MIARI, *segretario*. Ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se abbia raccolti gli elementi necessari che consiglierebbero il ripristino della manifattura dei tabacchi nella città di Messina.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è tuttora consentita l'esportazione degli agrumi diretti a potenza alleata o neutrale; e nell'affermativa, quali provvedimenti abbia presi e voglia prendere per tutelare gli interessi di alcuni commercianti di Messina, dopo i danni loro prodotti dall'autorità inglese a Bristol, che ordinava il sequestro e la vendita ad irrisorio prezzo della loro merce diretta in Russia, ritenendola preda di guerra, nonostante che fosse stata imbarcata sui piroscafi *Iberia*, *Albania* e *Donald* col visto del vice console della Potenza destinataria e del console inglese a garanzia del blocco navale degli alleati.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione e del tesoro, per conoscere se col prolungarsi della guerra e collo intensificarsi del caro viveri, credano ormai giunto il tempo di provvedere con congrui aumenti alla classe degli impiegati tutti, a qualunque ente pubblico appartengano, e prima di tutti ai maestri che costituiscono la classe più numerosa e più disagiata, quantunque sia tra le più benemerite.

« Bovetti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura, per sapere se in relazione all'ultimo decreto luogotenenziale che disciplina il consumo della carne, non intendano di emanare ulteriori disposizioni, come la cosiddetta carta ed il calmiera sul prezzo della carne, atte a limitarne effettivamente il consumo nel paese e ad evitare possibili frodi a danno dei cittadini meno abbienti.

« Ruspoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno, dell'agricoltura, del commercio e dei trasporti, per sapere come intendono provvedere alla vita economica del circondario di Pallanza, ove invano si reclamano i generi di prima necessità.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non creda opportuno disporre che sieno iscritti all'Università anche tutti quei giovani che, forniti di licenza liceale limitata, si trovano prigionieri di guerra.

« Renda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere con quali criteri vengono soppresse alcune scuole di quarta elementare, arrecando grave pregiudizio all'istruzione, senza realizzare nemmeno importanti economie, le quali non debbono mai essere di danno all'insegnamento. A maggior disprezzo, alcune autorità non curano irrispettosamente le giuste premure, che nell'interesse pubblico dell'istruzione vengono fatte.

« Renda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se nelle comunicazioni fatte dai Governi dei Paesi nemici si contengano condizioni concrete per avviare negoziati di pace.

« Baslini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quanto vi sia di vero sulla voce corrente della cessione parziale al comune di Roma della zona monumentale data agli studiosi e agli ammiratori delle bellezze antiche con grandi sacrifici della finanza dello Stato.

« Albanese, Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se, allo scopo di alleviare la gravissima carestia attuale dello zucchero, egli non intenda, di accordo con gli altri ministri competenti, permettere e promuovere, per quanto è possibile, coi provvedimenti atti a tutelare l'interesse fiscale dello Stato, il consumo della « saccarina », ora che è scientificamente dimostrato come questo prodotto, pur non avendo le proprietà nutritive dello zucchero, può, senza alcun inconveniente igienico, essere adoperato come suo succedaneo economico in buona parte degli usi, nei quali è soprattutto richiesto un elemento dolcificante. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Giretti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda equo e opportuno accordare per la cura negli ospedali territoriali un trattamento migliore agli ufficiali malati o lesionati in zona di guerra per causa di servizio, in confronto dei malati per cause non dipendenti da servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda giusto provvedere affinché magistrati richiamati sotto le armi, che si trovano nella impossibilità di aspirare alla nomina di ufficiale per essere stati dichiarati inabili permanentemente alle fatiche di guerra, vengano adibiti a funzioni ed opere confacenti alle loro attitudini e alla dignità del loro ufficio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio e il ministro dell'interno, per sapere se non credano giunto il momento di assicurare, con una disposizione d'ordine generale, la concessione da parte delle Amministrazioni locali ai loro salariati ed impiegati di speciali indennità proporzionate alla crescente manchevolezza del loro stipendio ed all'opera di abnegazione che i medesimi vanno compiendo in questo momento di più intensa e difficile attività. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e dei trasporti, per sapere se non credano conveniente di disporre che gli ufficiali della marina mercantile chiamati alle armi, invece di essere incorporati nella bassa forza della Regia marina siano maggiormente e più decorosamente utilizzati colla assegnazione fra gli ufficiali a seconda della loro rispettiva anzianità e delle funzioni da essi esercitate nella marina libera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio e i ministri dell'interno, della guerra e delle finanze, per sapere se non ritengano urgente di compiere un atto di giustizia e di equità verso

le popolazioni del comune di Pontedilegno (Valcamonica) abbandonato da tempo per motivi di sicurezza militare e cioè:

1) concedere il soccorso dei profughi a tutte le famiglie indistintamente, anche se esse già fruiscono del sussidio per i richiamati; e ciò a partire dal giorno dello sgombero;

2) riconoscere al comune e alle popolazioni il diritto al risarcimento dei danni derivati dalla occupazione militare, sia reale che virtuale, delle loro proprietà o dalla costruzione di opere e da tagli irregolari di piante, assicurando fin d'ora l'epoca del relativo pagamento;

3) sospendere il pagamento delle imposte dirette per Pontedilegno fino a un anno dopo la fine della guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda opportuno approssimare il più che sia possibile alle loro famiglie i militari, dichiarati permanentemente inabili a servizi di guerra, destinandoli a reggimenti di stanza vicina alle loro residenze. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Giordano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere i motivi, per i quali alle famiglie dei richiamati nei comuni rurali in Calabria non vengono date commissioni per confezioni di indumenti militari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda giusto un immediato provvedimento diretto ad estendere anche ai maestri elementari la indennità caro viveri concessa già dal Governo agli altri impiegati dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bussi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non intenda opportuno istituire il Corpo chimico-farmaceutico militare, estendendo agli ufficiali farmacisti di complemento e milizia territoriale, nonchè ai richiamati anziani, laureati e diplomati in chimica e farmacia, lo stesso trattamento concesso ai laureati.

in medicina e veterinaria. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Centurione, Zegretti, Speranza, Delle Piane, Valvassori-Peroni, Bevione, Ciappi, Gasparotto, Venino, Brezzi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali è richiesta la risposta scritta.

L'onorevole ministro degli affari esteri ha chiesto di rispondere subito alla interrogazione dell'onorevole Basilini, ritenendola urgente.

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

SONNINO, *ministro degli affari esteri* (*Segni di vivissima attenzione*). Rispondo subito all'interrogazione dell'onorevole Basilini.

Sta di fatto che mi è stato presentata dal Ministro svizzero una nota del Governo germanico per proporre in nome proprio e delle tre Potenze sue alleate che s'intavolino negoziati di pace.

Il Ministro svizzero ha soggiunto che faceva questa comunicazione nella sua qualità di rappresentante degli interessi germanici in Italia ed italiani in Germania durante la guerra, e che non intendeva fare alcuna funzione di mediazione, ma semplicemente di trasmissione.

Ho risposto prendendo atto e ringraziando.

Per rispondere al quesito dell'onorevole interrogante posso subito dichiarare che nella nota non v'è nessuna indicazione precisa delle condizioni su cui si proporrebbe di intavolare i negoziati di pace.

Del resto il testo della nota, tradotto, è stato comunicato alla *Stefani*, e se non è stato già pubblicato, sta per esserlo.

Nel testo originale francese della nota le parole, che accennano alle condizioni di pace, sono le seguenti: « Les quatre Puissances alliées proposent d'entrer dès à présent en négociations de paix. Elles sont persuadées que les propositions qu'elles y apporteraient, et qui viseraient à assurer l'existence, l'honneur et le libre développement de leurs peuples, seraient propres à servir de base au rétablissement d'une paix durable ».

Ecco tutto. Il resto sono ragionamenti sulla guerra.

Ho risposto al Ministro svizzero che mi sarei concertato, dopo sentiti i miei colleghi, con gli altri Governi alleati riguardo alla risposta a tale nota, che era stata essa pure concertata tra le quattro Potenze nemiche.

Pregherei l'onorevole interrogante, ed altri colleghi, se ne avessero intenzione, di non prolungare questa discussione. (*Approvazioni generali*).

In una materia così delicata importa moltissimo che gli alleati procedano pienamente all'unisono non solo nella sostanza, direi, e nel merito (chè questo va da sè) ma persino nelle sfumature di forma. (*Approvazioni generali*). E questo sarebbe impossibile se ognuno volesse subito e *a priori* manifestare le proprie particolari impressioni.

Non ho altro da aggiungere. (*Vivissime generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Basilini.

BASILINI. Ringrazio l'onorevole ministro degli esteri di aver voluto usarmi la cortesia di rispondere immediatamente alla mia interrogazione. E, profittando degli insegnamenti che egli ci ha rivolti, non aggiungo altre parole; è patriottico saper tacere in questi momenti. (*Vivissime approvazioni*).

Sull'ordine del giorno.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Pregherei che fosse iscritto all'ordine del giorno la proposta mia e dell'onorevole Borromeo per la divisione del comune di Ceriano Laghetto. Mi rendo conto del momento che la Camera attraversa, ma si tratta di una proposta di legge ormai di vecchia data.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Riconosco che si tratta di una proposta di legge da esaminarsi con la maggiore sollecitudine possibile e che soltanto le eccezionali condizioni del momento ne hanno determinato il ritardo. Ma do affidamento all'onorevole Degli Occhi che fra le proposte di legge sarà esaminata primissima la sua.

DEGLI OCCHI. Ringrazio.

La seduta termina alle 19.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Protezione e assistenza degli orfani della guerra. (612)

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.
2. Esposizione finanziaria.

Discussione dei disegni di legge:

3. Proroga dell'esercizio provvisorio per i bilanci 1916-17. (695)

4. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-17. (692)

5. Seguito della discussione del disegno di legge:

Protezione e assistenza degli orfani della guerra. (612)

Discussione del disegno di legge:

6. Protezione e assistenza degli invalidi della guerra. (613)

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
AMICI GIOVANNI: Promozione dei sottotenenti di milizia territoriale	11655
BERTI: Indennità caro-viveri (personale degli enti locali)	11666
BUCCELLI: Capitani della specialità treno	11666
— Indennità caro-viveri (personale degli enti locali)	11666
CAGNONI: Censura di Mortara	11667
CAPORALI: Ufficiali medici (sperequazione)	11667
CARBONI ed altri: Operai borghesi (effetti della pensione)	11668
— Ufficiali iscritti nella riserva richiamati in servizio	11668
COLONNA DI CESARÒ: Censura della stampa	11669
COTUGNO: Impiegati e salariati comunali (stipendi)	11669
CUGNOLO: Censura di Vercelli	11669
DE MARINIS: Ufficiali medici (indennità)	11670
DE RUGGIERI: Guardie di finanza	11670
DORE: Congedi dei militari feriti inabili al servizio militare	11670
FEDERZONI: Sottufficiali richiamati (nomina a sottotenenti)	11671
LOMBARDI: Ammissione al corso accelerato ad ufficiali di complemento	11671

LONGINOTTI: Pubblico insulto alla persona del Redentore	11671
MAGLIANO: Guardie dei tratturi	11672
OLLANDINI: Ufficiali medici (sperequazione)	11672
PACETTI: Dispense militari (estensione)	11672
PELEGRINO: Ufficiali malati per causa della guerra	11672
RAMPOLDI: Ammissione ai corsi per ufficiali territoriali	11673
RESTIVO: Sottotenenti commissari territoriali	11673
SANDULLI: Esouero militare ai funzionari delle Camere di commercio	11674
SCIACCA-GIARDINA: Sussidi ai richiamati di Gioiosa Marea	11674
Toscano: Reclute della classe 1897	11674
— Personale delle officine di artiglieria e genio	11675

Amici Giovanni. — Al ministro della guerra.

— « Per conoscere con quali criteri si sia stabilito che i sottotenenti di milizia territoriale e di complemento per i servizi tecnici, laureati in ingegneria, delle armi di artiglieria e genio, possano essere promossi tenenti dopo solo tre mesi di servizio, ledendo in tal modo i diritti acquisiti e sovvertendo le basi dell'avanzamento nel Regio esercito, che sono l'anzianità e il merito, con grave pregiudizio della disciplina, la quale non consente che solo il possesso di una laurea anziché di un'altra, determini scavalcamenti di ufficiali meno anziani ed eventualmente più meritevoli ».

RISPOSTA. — « La facilitazione concessa nell'avanzamento ai sottotenenti di milizia territoriale e di complemento delle armi d'artiglieria e genio, laureati in ingegneria, e ai sottotenenti di complemento delle armi suddette adibiti ai servizi tecnici, nominati in virtù del Regio decreto n. 9 del 10 gennaio 1915, è dovuta alla considerazione che detti ufficiali posseggono titoli di studio equivalenti a quelli degli ufficiali effettivi delle armi d'artiglieria e del genio che abbiano compiuto i corsi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, ai quali è conferito il grado di tenente quando escono dalla scuola stessa.

« L'onorevole interrogante vorrà rendersi conto che gli accennati titoli di studio, dato lo speciale servizio spettante all'arma cui appartengono i sottotenenti in congedo che sono oggetto dell'interrogazione, conferiscono loro una preparazione specifica, che giustifica, nei riguardi della promozione a tenente, anche nell'interesse del servizio, un trattamento speciale in confronto ai sottotenenti sforniti di preparazione tecnica.

« Nè v'è luogo in tale materia a parlare di diritti acquisiti da parte di questi ultimi sottotenenti.

« È ovvio però che il titolo di studio non sarebbe sufficiente giustificazione a vantaggi nell'ulteriore avanzamento, quando è da ritenersi che i tenenti, qualunque sia la loro coltura scolastica, abbiano ormai acquistato in grado eguale le nozioni tecniche occorrenti ai servizi della loro arma. E quindi per le promozioni a capitano e ai successivi gradi la disparità di trattamento non si verifica.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Berti. — *Al presidente del Consiglio e al ministro dell'interno.* — « Per sapere se, dopo la concessione per la durata della guerra di una indennità caro-viveri agli impiegati e salariati dipendenti direttamente dallo Stato, non credano giustizia estendere con urgenza il savio provvedimento anche alla benemerita classe dei dipendenti dai comuni, dalle provincie e dalle opere pie ».

RISPOSTA. — « Nei riguardi delle disugiate condizioni del personale degli enti locali si è già provveduto, con circolare del 23 ottobre ultimo scorso diretta ai prefetti, con la quale si dichiarava che da qui innanzi, in considerazione del più sensibile aumento del costo della vita, si sarebbero potute consentire le concessioni delle speciali indennità di caro-viveri che le amministrazioni degli enti suddetti intendessero fare al proprio personale limitatamente alla durata delle attuali eccezionali circostanze ed in equa proporzione con la misura degli stipendi e colle condizioni finanziarie dell'azienda.

« Ogni altro provvedimento che avesse carattere obbligatorio per gli enti anzidetti eccederebbe i limiti dell'ingerenza dello Stato nelle amministrazioni locali e derogherebbe al principio dell'autonomia degli stessi enti, che presiede alla vigente legislazione.

D'altra parte, l'obbligatorietà del provvedimento implicherebbe come sembra intendere del resto l'onorevole interrogante, la necessità da parte dello Stato d'assumersi a suo carico la spesa o di integrare congruamente i bilanci degli enti locali.

« Ora l'impossibilità della cosa è resa manifesta, a prescindere da ogni altra considerazione, dal gravissimo onere che ne deriverebbe al bilancio dello Stato, mentre è

opportuno lasciare che le amministrazioni degli enti predetti trovino nei loro mezzi finanziari il modo di provvedere alle indennità che, in relazione a quei mezzi e secondo i concreti ed effettivi bisogni del proprio personale nelle diversissime condizioni locali, esse intendano accordare al medesimo.

« La risposta è data anche a nome di Sua Eccellenza il presidente del Consiglio; »

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Buccelli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno, per questioni di equità e di giustizia, di estendere ai capitani della specialità treno delle armi di artiglieria e genio il provvedimento adottato con la circolare 346 del *Giornale militare* corrente anno a favore dei tenenti della stessa specialità, per il quale, essendo questi ammessi in seguito ad esperimento teorico-pratico al trasferimento ad altre specialità dell'arma, possono conseguire ulteriori avanzamenti, anche dopo il grado di capitano, mentre essendosi invece esclusi i capitani, non è dato a questi di aspirare ad ulteriori avanzamenti; cosa che li mette in una grave condizione di inferiorità morale rispetto ai propri subalterni ».

RISPOSTA. — « Il Ministero non ha mancato di considerare la situazione in cui si trovano i capitani della specialità treno, promovibili ai gradi di ufficiale superiore, in base alle disposizioni sinora vigenti; e poichè nuove esigenze prodottesi in conseguenza della guerra, anche nell'organico della specialità treno, ne porgevano l'occasione, ha adottato una disposizione per la quale ai capitani di cui trattasi è consentita la promozione al grado di maggiore nella specialità stessa cui appartenono.

« In conseguenza di tale disposizione, un gruppo notevole di capitani del treno di artiglieria e del genio furono recentemente promossi al grado di maggiore.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Buccelli. — *Ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non credano giusto ed opportuno estendere ai dipendenti degli enti locali ed ai maestri elementari la indennità per il caro-viveri, già concessa agli impiegati governativi con stipendio inferiore alle lire tremila ».

RISPOSTA. — « Per quanto è di competenza del Ministero dell'interno è da notarsi che nei riguardi delle disagiate condizioni del personale degli enti locali si è già provveduto, con circolare del 23 ottobre ultimo scorso ai prefetti con la quale si dichiarava che da qui innanzi, in considerazione del più sensibile aumento del costo della vita si sarebbero potute consentire le concessioni delle speciali indennità di caro-viveri che le Amministrazioni degli enti suddetti intendessero fare al proprio personale limitatamente alla durata delle attuali eccezionali circostanze e in equa proporzione con la misura degli stipendi e con le condizioni finanziarie dell'azienda.

« Ogni altro provvedimento che avesse carattere obbligatorio per gli enti anzidetti, eccederebbe i limiti dell'ingerenza dello Stato nelle Amministrazioni locali e derogherebbe al principio dell'autonomia degli stessi enti, che presiede alla vigente legislazione.

« D'altra parte la obbligatorietà del provvedimento implicherebbe, come del resto sembra intendere l'onorevole interrogante, la necessità da parte dello Stato di assumersi a suo carico la spesa o di integrare congruamente i bilanci degli enti locali.

« Ora, l'impossibilità della cosa è resa manifesta, a prescindere da ogni altra considerazione, dal gravissimo onere che ne deriverebbe al bilancio dello Stato, mentre è opportuno lasciare che le Amministrazioni degli enti predetti trovino nei propri mezzi finanziari il modo di provvedere alle indennità che, in relazione a quei mezzi, e secondo i concreti ed effettivi bisogni del proprio personale nelle diversissime condizioni locali, esse intendano accordare al medesimo.

« Il sottosegretario di Stato
« BONICELLI ».

Cagnoni. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere: 1) se approva la censura di Mortara la quale sopprimeva nel *Proletario* (N. 47, 3ª pag., 2ª colonna) una lettera firmata, comparsa nell'*Avanti!* (N. 321, 3ª pag., 4ª colonna); 2) se ha provveduto per far cessare gli abusi lamentati nel brano censurato ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio di revisione di Mortara non permise la pubblicazione di una lettera nel n. 47 del *Proletario*, in quanto

che con essa chi l'aveva sottoscritta, mentre lamentava di non aver avuto la dispensa come guardia daziaria, designava altro stipendiato dello stesso comune di Mortara come illegittimamente dispensato dal prestare servizio militare: ed inoltre assorgendo ad un giudizio generale, formulava sull'autorità politica locale, in questo argomento, apprezzamenti ingiusti e scorretti; ed esponendo in definitiva al pubblico disprezzo le persone legalmente esentate, avrebbe potuto, se pubblicata, suscitare appassionante preoccupazioni fra gli elementi dei partiti locali.

« La pubblicazione della stessa lettera nel n. 321 del giornale *Avanti!* non precedette la vietata pubblicazione nel *Proletario*.

« E, a parte la considerazione che gli effetti sulla pubblica opinione delle sue pubblicazioni potevano bene apparire diversi, in relazione ai luoghi, è sempre da avvertire che dall'istituto della censura è inseparabile una diversa misura nel criterio, quando in esso concorrano elementi soggettivi.

« Quanto ai provvedimenti che l'onorevole interrogante domanda « per far cessare gli abusi lamentati nel brano censurato » è da avvertire anzitutto che entrambe le proposte di dispensa partivano dallo stesso municipio e il diverso trattamento ad esse usato dall'autorità, che le doveva confortare del visto di conferma, è dovuto alla circostanza che nel primo caso si trattava del servizio daziario pel quale oltre 22 guardie potevano sostituire l'opera del collega durante il suo richiamo alle armi, mentre nel secondo era il caso di un impiegato di segreteria addetto, fra l'altro, al servizio di leva ed a quello dei sussidi per le famiglie dei richiamati e pel quale il sindaco esponeva anche in apposito certificato le peculiari condizioni numeriche e di attitudine del personale dell'ufficio tantochè l'allontanamento di quell'impiegato avrebbe creato gravi difficoltà al regolare andamento dei servizi comunali.

« Sembra quindi che non si verifichino abusi da reprimere.

« Il sottosegretario di Stato
« BONICELLI ».

Caporali. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se intenda eliminare la notevole sperequazione di trattamento fra gli ufficiali medici nominati per effetto della mobilitazione e quelli di ruolo (complemento, territoriali e riserva), i quali volon-

tariamente e per alto spirito di dovere sono rimasti vincolati agli obblighi militari ».

RISPOSTA. — « Nessuna sperequazione esiste nel trattamento fra ufficiali medici nominati per effetto della mobilitazione e quelli di ruolo (complemento, territoriale e riserva), perchè il decreto luogotenenziale n. 245, in vigore fin dal 13 febbraio 1916 (circolare 159 del *Giornale Militare*, corrente anno), stabilisce che gli ufficiali medici attualmente iscritti nel ruolo di complemento, i quali posseggono titoli superiori al grado che rivestono, nonchè quelli di milizia territoriale e di riserva, che dichiarino di far passaggio pel tempo della guerra, nel ruolo di ufficiali di complemento, potranno ottenere, a domanda, il grado corrispondente ai titoli posseduti.

« D'altra parte bisogna considerare che la condizione degli ufficiali di ruolo (complemento, territoriale e riserva) e, cioè, degli ufficiali che hanno nell'esercito una veste militare permanente, a differenza degli ufficiali nominati in base a titoli accademici che rivestono tale funzione per la sola durata della guerra, è subordinata a quella degli ufficiali medici in servizio attivo permanente. Migliorate le condizioni di carriera di questi ultimi, come il Ministero ha già in istudio, in conseguenza si avvantaggeranno anche le condizioni delle altre categorie di ufficiali di ruolo, richiamati dal congedo.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Carboni ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se creda, avvalendosi del paragrafo 251 del regolamento operai borghesi, computare agli effetti della pensione gli anni di avventiziato a beneficio degli operai reclutati dal 1896 al 1902, come è stato adottato per quelli assunti in servizio dal 1899 al 1906; considerando che una volta ammessa la ragione morale e giuridica del beneficio, non è conforme a giustizia applicarlo ad una parte ed escluderne un'altra; quando si son dati e ripetuti casi in cui operai esclusi son venuti a morte, lasciando senza pensione la famiglia, pur dopo più anni di servizio di quanti la pensione volesse; mentre si potrebbe integrare l'applicazione a tutti del beneficio senza molto aggravio, con l'iniziarla gradualmente secondo l'anzianità, e mentre infine il numero degli operai da beneficiare è molto ristretto ».

RISPOSTA. — « La facoltà, data al Ministero dal paragrafo 251 del regolamento operai, di poter rettificare lo stato matricolare degli operai agli effetti della pensione, in casi eccezionali in cui gravi ragioni di equità lo consigliano, è stata largamente esercitata, e tutte le proposte che pervengono al riguardo vengono esaminate con la massima benevolenza da apposita Commissione.

« Se quindi gli operai reclutati dal 1896 al 1902, ai quali si riferisce l'interrogazione, si trovano nelle condizioni volute, e cioè di aver prestato un ininterrotto servizio da epoca anteriore al 1° agosto 1908 possono far pervenire le loro domande ed io non mancherò di sottoporle alla competente Commissione che sempre si ispira ai criteri della maggiore equanimità.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Carboni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opera di giustizia di promuovere al grado superiore quegli ufficiali i quali, quando erano in congedo, pur provenendo dal servizio attivo permanente ed avendo sempre riportato buone note caratteristiche, furono, per fatto di alcuni difetti, passati alla riserva col grado di quel tempo, ed ora, richiamati alle armi, prestano da 15 mesi la loro opera anche in servizi tecnici speciali ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante intende evidentemente alludere agli ufficiali collocati in passato a riposo a causa di inidoneità fisica al servizio attivo permanente, ma iscritti nella riserva, perchè conservavano le attitudini per i servizi di quella categoria, e che furono richiamati in servizio in occasione della guerra.

« In merito all'avanzamento di detti ufficiali, comunico che essi beneficieranno ora delle norme recentemente stabilite, in virtù delle quali gli ufficiali in congedo di tutte le categorie possono essere promossi di pari passo con i colleghi in servizio attivo permanente di eguale grado e anzianità, quando abbiano prestato quattro mesi di servizio presso l'esercito operante; oppure dopo una permanenza nel grado pari alla metà di quella stabilita in pace per gli ufficiali in servizio attivo permanente, quando abbiano prestato servizio in Paese per almeno un anno dopo la mobilitazione generale.

« Tali nuovi provvedimenti legislativi saranno, confido, ritenuti soddisfacenti dal-

l'onorevole interrogante, sebbene non siasi ritenuto di accordare particolari facilitazioni alla categoria di ufficiali, indicata nell'interrogazione, in confronto a quella degli ufficiali della riserva non provenienti dal servizio attivo permanente, in quanto per gli uni e per gli altri i criteri per stabilire l'idoneità a ricoprire uno stesso grado sono identici; e l'impiego ai vari servizi soffre le medesime limitazioni, previste dalle vigenti disposizioni e dipendenti dalla incerta attitudine degli ufficiali di riserva ai servizi di prima linea, a motivo dell'età e delle non perfette condizioni fisiche.

« Il ministro
« MORRONE ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se rientri nelle facoltà date alla censura della stampa proibire la pubblicazione di scritti che non riguardano nè la condotta politica o militare della guerra, nè le condizioni della Nazione, ma che discutono solo i limiti dei poteri della censura stessa ».

RISPOSTA. — « Non si ritiene vietata una discussione sui limiti dei poteri della censura e si osserva che infatti tale discussione avviene non di rado in Italia liberamente ed anche in forma vivace.

« Il sottosegretario di Stato
« BONICELLI ».

Cotugno. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non sia il caso di provvedere a che gli impiegati e salariati comunali abbiano un qualche aumento di stipendio, come si è fatto per gli impiegati dello Stato a causa del rincaro della vita per la guerra ».

RISPOSTA. — « Nei riguardi delle disagiato condizioni del personale degli enti locali si è già provveduto con circolare del 23 ottobre ultimo scorso diretta ai prefetti, con la quale si dichiarava che da qui innanzi in considerazione del più sensibile aumento della vita si sarebbero potute consentire le concessioni delle speciali indennità di caro-viveri che le Amministrazioni degli enti suddetti intendessero fare al proprio personale limitatamente alla durata delle attuali eccezionali circostanze e in equa proporzione con la misura degli stipendi e con le condizioni finanziarie dell'azienda.

« Ogni altro provvedimento che avesse carattere obbligatorio per gli enti anzidetti, eccederebbe i limiti dell'ingerenza dello

Stato nelle Amministrazioni locali e derogherebbe al principio dell'autonomia degli stessi enti, che presiede alla vigente legislazione.

« D'altra parte la obbligatorietà implicherebbe la necessità da parte dello Stato di assumersi a suo carico la spesa o di integrare congruamente i bilanci degli enti locali.

« Ora, l'impossibilità della cosa è resa manifesta, a prescindere da ogni altra considerazione, dal gravissimo onere che ne deriverebbe al bilancio dello Stato; mentre è opportuno lasciare che le Amministrazioni degli enti predetti trovino nei propri mezzi finanziari il modo di provvedere alle indennità che, in relazione a quei mezzi, e secondo i concreti ed effettivi bisogni del proprio personale nelle diversissime condizioni locali, esse intendano accordare al medesimo.

« Il sottosegretario di Stato
« BONICELLI ».

Cugnolio. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se approvi la censura di VerCELLI la quale cancellò le seguenti frasi nel giornale *La Risaia* del 7 ottobre:

« Per un prete l'unico Sovrano è il Papa: « Sovrano spodestato al quale egli deve « sforzarsi di far restituire il Regno.

« E Monsignor di Bonzo, fedele al suo « Pontefice, evidentemente lo tenterà.

« Chi picchia sull'Austria, fu detto, si accorgerà di picchiare sulla cupola di San « Pietro. Gli è come dire che l'Austria è « l'unica speranza del Vaticano, il quale se « si fa rappresentare dal nostro Arcivescovo « è evidentemente certo di essere servito « secondo le sue intenzioni.

« Non toglie che in questi tempi di guerra « generale il Papa, piccolo Sovrano di uno « Stato senza territorio, non lascia di manifestare una certa audacia, prova o del « coraggio suo o del disprezzo del nemico « che è l'attuale Governo usurpatore.

« In piena guerra egli osò lamentarsi di « una pretesa violazione di libertà a proposito dei rappresentanti esteri presso di « lui accreditati e che per un momento « parvero sospetti. Ed il ministro Orlando « difese il Governo dalla fattagli accusa. « Meglio era imbarcare l'ospite incomodo, « per l'America, poichè proprio in quel momento nessuna Nazione si sarebbe sentita « di intervenire a difenderlo. Oggi ci si accusa di aver usurpato il Palazzo Venezia. « Perchè aspettare ad imbarcarlo per l'A-

« merica? Ma purtroppo non si può sperare
 « in una decisione così energica. Le Repub-
 « bliche deboli, dice il Machiavelli nei *Di-*
 « *scorsi sulle deche*, sono male risolte e non
 « sanno deliberare; e se le pigliano alcun
 « partito, nasce piuttosto da necessità che
 « da elezione. Nei rapporti del Papa l'Italia
 « è una repubblica debole ».

« E più oltre furono censurate le frasi:

« Non è l'Italia d'oggi capace di seguire
 « il consiglio. E vi ha chi dice non poterlo
 « fare perchè troppi preti sono nell'esercito
 « e troppo dall'opera loro si dipende. Ma
 « la Nazione intera plaudirebbe a chi so-
 « spendesse le disposizioni di privilegio che
 « li difendono e li mandasse al fronte. Ot-
 « tocento ve ne sono nelle formazioni sani-
 « tarie solamente a Torino.

« Almeno essi non lascierebbero dietro
 « di sé, morendo, moglie e bambini ».

« Le quali espressioni tutte furono scritte
 in un giornale del luogo dove l'Arcivescovo
 è quel Valfrè di Bonzo che mancò ultima-
 mente, in una sua intervista, d'ogni riguardo
 verso la Dinastia di Savoia ».

RISPOSTA. — « Il giornale di Vercelli, al
 quale accenna l'onorevole interrogante, ha
 richiamato più volte l'attenzione delle au-
 torità per l'azione sua nociva all'armonia
 fra le classi sociali e alla disciplina nell'e-
 sercito, e la censura ha ritenuto che le frasi
 di quell'articolo fossero capaci di determi-
 nare una discordia civile incompatibile con
 lo stato di guerra. Nè questo Ministero ha
 ragioni per credere che in ciò l'Ufficio di
 censura esorbitasse dalle funzioni affida-
 tegli.

« Il sottosegretario di Stato
 « BONICELLI ».

De Marinis. — *Al ministro della guerra.* —
 « Per conoscere a quali criteri s'informò,
 sopprimendo sin dal 10 maggio 1916, l'in-
 dennità di guerra agli ufficiali medici che
 prestano servizio in zona di guerra, con-
 servando invece la detta indennità agli
 ufficiali medici che nella stessa zona di
 guerra, nelle stesse città prestano servizi
 presso comandi, intendenze, direzioni di
 sanità e reparti speciali ».

RISPOSTA. — « Il Comando supremo, al
 quale è demandato dall'articolo 1 del de-
 creto luogotenenziale 30 settembre 1915, nu-
 mero 1458, di designare il personale che
 deve essere escluso dalla indennità di guer-
 ra, ha creduto equo di mantenere tali in-
 dennità non solo agli ufficiali medici ma a

tutti gli ufficiali addetti alle intendenze
 ed ai comandi delle grandi unità di guerra,
 a prescindere dalla località in cui tali in-
 tendenze e comandi abbiano sede, nella
 considerazione che essi fanno organicamente
 parte dell'esercito operante col qual hanno
 immediato contatto, e sono soggetti a do-
 versi recare, per ragioni del loro ufficio,
 in prima linea.

« Invece, ha ritenuto togliere le dette
 indennità al personale di altri stabilimenti
 i quali, sebbene possano anche aver sede
 nelle stesse città dove sono le intendenze
 ed i comandi delle grandi unità, pure si
 trovano in condizioni ben diverse, perchè
 hanno carattere territoriale ed il personale
 vi ha stabile sede.

« Il ministro
 « MORRONE ».

De Ruggieri — *Ai ministri delle finanze e
 della guerra.* — « Per sapere le ragioni per
 le quali le guardie di finanza, richiamate
 in servizio all'epoca della mobilitazione,
 dopo ben 14 mesi che stettero alla fronte,
 siano incorporate nelle truppe di fanteria
 e per sapere la ragione del diverso tratta-
 mento usato alle guardie di finanza non
 mobilitate ».

RISPOSTA. — « La momentanea incorpo-
 razione nelle truppe di fanteria delle guar-
 die di finanza richiamate, che si trovavano
 in zona di guerra, fu ordinata dal Comando
 Supremo del Regio esercito per ragioni
 d'indole militare; cessate le quali, le guar-
 die hanno potuto essere restituite al loro
 Corpo d'origine.

« Il sottosegretario di Stato
 « DANIELI ».

Dore. — *Al ministro della guerra.* — « Per
 sapere se, dato l'eccessivo ritardo di più
 mesi con cui si procede attualmente al con-
 gedo dei feriti che si riconoscono inabili al
 servizio militare, essendosi stabilito che essi
 restino negli ospedali sino a quando siano
 espletate le pratiche inerenti alla sistemazione
 dei loro diritti finanziari, non creda
 che, allo scopo di diminuire l'affollamento
 e le spese degli ospedali ed il disagio fisico
 e morale dei feriti e delle loro famiglie, sia
 conveniente tenere distinte le pratiche di
 indole medica da quelle di carattere finan-
 ziario e disporre il congedo dei feriti in cui
 si abbia l'accertamento della loro inabilità
 permanente o temporanea al servizio mili-
 tare ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra e l'Ispettorato di sanità militare hanno replicatamente rivolto raccomandazioni alle dipendenti autorità per l'invio in licenza, in attesa dell'espletamento degli atti medico-legali, dei militari divenuti inabili al servizio in modo assoluto o temporaneo per cause estranee al servizio stesso e perchè siano compiute entro il più breve termine possibile le pratiche di giubilazione circa i divenuti inabili per cause dipendenti dal servizio; e ciò al doppio scopo di giovare ai militari stessi e di sfollare gli ospedali di elementi a cui non fossero più oltre necessarie speciali cure.

« Siccome però risulta che le disposizioni già impartite non hanno ancora raggiunto completamente l'intento che l'Amministrazione si è proposto, così il Ministero pubblicherà tra breve nel *Giornale militare ufficiale* una circolare per stabilire che siano, senza indugio, licenziati dalle armi tutti i militari riconosciuti inabili anche per i servizi sedentari.

« Quelli tra essi la cui inabilità sia già stata riconosciuta da causa di servizio in seguito al completo espletamento degli atti medico-legali ed anche quelli circa la cui inabilità esista una semplice dichiarazione di presunta dipendenza da causa di servizio emessa dall'autorità sanitaria militare, saranno inviati subito in licenza straordinaria con assegni, in attesa che siano compiuti gli atti medico-legali per l'accertamento dei loro diritti in dipendenza della loro lesione od infermità.

« Il ministro

« MORRONE ».

Federzoni. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda disporre che, dietro loro domanda e su parere favorevole della Commissione di avanzamento, possano ottenere la nomina a sottotenenti di milizia territoriale i sottufficiali richiamati, provvisti di licenza ginnasiale e provenienti da regolari corsi di allievi, e che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio con grado di sottufficiale ».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni, riguardanti la nomina dei sottufficiali e caporali maggiori a sottotenenti di milizia territoriale, consentono tale nomina soltanto a quelli di detti militari che sono passati alla milizia territoriale o appartenano a classi che, se non fosse intervenuta la guerra, sarebbero passati alla milizia stessa, e richiedono per essi, oltre le con-

dizioni generiche comuni agli aspiranti non graduati, solamente una dichiarazione di merito rilasciata dalla Commissione d'avanzamento del corpo in cui appartengono, prescindendo pertanto da ogni altro titolo di studio o di servizio.

« Non sono però ammessi alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale i sottufficiali che fanno parte, in base alle disposizioni normali, di classi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

« È questa una limitazione derivante dagli obblighi di servizio stabiliti dalle vigenti disposizioni in rapporto all'età. Nè si reputa consigliabile modificare tali disposizioni, perchè importa sommamente che gli elementi idonei per età al servizio di prima linea, siano riservati a disimpegnare tale servizio, tanto come sottufficiali, quanto come ufficiali di complemento.

« Ed appunto i sottufficiali di cui l'onorevole interrogante fa menzione, possono, se appartenenti a classi dell'esercito permanente o di milizia mobile, conseguire il grado di sottotenente di complemento, frequentando gli appositi corsi che alla fronte e in paese periodicamente si svolgono.

« Il ministro

« MORRONE ».

Lombardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non credano giusto che il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico sia titolo sufficiente per l'ammissione al corso accelerato ad ufficiale di complemento tenuto conto specialmente del richiamo anticipato della classe 1897 ».

RISPOSTA. — « Si è provveduto nel senso desiderato dall'onorevole interrogante.

« Il ministro

« MORRONE ».

Longinotti. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere, di fronte a recenti rinnovate pubblicazioni, se ritenga tollerabile in paese cristiano il pubblico insulto alla persona del Redentore, e se non creda essere dovere degli organi di Governo, che ne abbiano il modo, di impedire l'atroce offesa dei diritti della civiltà e delle coscienze, che diventa in quest'ora anche attentato alle radici stesse della concordia nazionale e contaminazione dei caratteri ideali della nostra guerra ».

RISPOSTA. — « Il Governo deplora le pubblicazioni denunciate dall'onorevole

interrogante, le quali avrebbero dovuto essere interdette, in applicazione dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 675, siccome oltraggiose alle credenze religiose e provocatrici di agitazioni dannose alla concordia nazionale; e assicura di avere provveduto con opportune istruzioni affinché per l'avvenire consimili pubblicazioni non abbiano corso.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Magliano. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per migliorare le condizioni davvero miserrime delle Regie guardie dei Tratturi, che sono in pochissimo numero e retribuite malissimo, mentre compiono opera benemerita riconosciuta più volte dal Ministero con promesse di provvedimenti mai realizzatisi ».

RISPOSTA. — « È stata sempre riconosciuta dal Governo la infelice condizione del personale di custodia dei Tratturi di Puglia, ed è tuttora suo intendimento di migliorarne il trattamento in misura corrispondente alle mutate esigenze economiche e alle molteplici prestazioni, che il personale stesso è chiamato ad adempiere per la doverosa osservanza del nuovo regime dei tratturi, giusta la legge 20 dicembre 1908, n. 746. Ma, se per difficoltà di vario ordine non fu possibile in passato mandare ad effetto il proposito di presentare all'uopo uno speciale provvedimento organico legislativo, il Ministero delle finanze si trova ora maggiormente costretto, dalle eccezionali circostanze del momento, a non potere assumere impegno di simile iniziativa.

« Frattanto l'Amministrazione cercherà di continuare, nei limiti del possibile, quelle largizioni che già pel passato furono in varie forme consentite appunto per venire in aiuto di tale benemerito personale.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DANIELI ».

Ollandini ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda rimediare al più presto alle deplorabili e demoralizzanti condizioni nelle quali si trovano i vecchi capitani medici di milizia territoriale e riserva in confronto di neo nominati borghesi e dagli effettivi. Se non creda inoltre che il tempo di effettivo servizio in

detto grado passato da molti di essi già prima della guerra non debba essere tenuto in giusto conto per il loro sollecito avanzamento » (1).

Pacetti. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda conforme a giustizia distributiva e all'interesse del regolare funzionamento dei servizi civili, estendere ai funzionari delle pubbliche amministrazioni (di Stato, comunali, provinciali, di Opere pie) iscritti nelle terze categorie del 1879 e 1880, la dispensa accordata ai funzionari di pubbliche amministrazioni appartenenti alle terze categorie delle classi 1876, 1877, 1878 ed ai riformati delle classi 1876 al 1881, o quanto meno estendendo tale dispensa a quelli fra essi che sono riconosciuti inabili ai servizi di guerra ».

RISPOSTA. — « La dispensa concessa ai funzionari delle pubbliche amministrazioni, ritenuti indispensabili ed insostituibili, militari di 3ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 o già riformati sottoposti a nuova visita nati negli anni dal 1876 al 1881, costituisce un provvedimento di carattere eccezionale, diretto solo ad assicurare il funzionamento di alcuni dei più importanti rami dell'attività dello Stato. Una qualsiasi estensione di essa dispensa a militari già alle armi; come quelli di 3ª categoria delle classi 1879 e 1880, non avrebbe quindi carattere di pubblico interesse, trattandosi di funzionari già da tempo sottratti alle pubbliche amministrazioni cui appartenevano, ma dovrebbe essere adottata solo in vista di un'equità di trattamento che non è possibile ammettere come criterio regolatore di tale materia.

« Del resto, sarebbe contrario alle esigenze dell'esercito una maggiore estensione della dispensa eccezionale di cui trattasi, dato anche il modo, in cui saranno impiegati i militari di 3ª categoria delle classi 1879 e 1880.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Pellegrino. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opportuno usare agli ufficiali che hanno contratto malattie in guerra, in conseguenza delle quali sono costretti a prestar servizio all'interno, lo stesso trattamento usato agli ufficiali feriti, sia in rapporto alle promozioni ordi-

(1) V. la risposta identica data alla interrogazione del deputato Caporali, pag. 11667.

narie per raggiunto limite di grado, che a quelle straordinarie per merito, e ciò per evitare una disparità di trattamento che, oltre al nuocere alla carriera ed al prestigio degli ufficiali inabili per malattie, non risponde certamente a quei principi di equità e di giustizia cui debbono informarsi le promozioni di coloro che per la Patria esposero, comunque, la propria vita ».

RISPOSTA. — « La promozione eccezionale consentita agli ufficiali feriti in guerra, per il solo grado immediatamente superiore, è giustificata dalla considerazione che poteva apparire non equo negare l'avanzamento a suo turno, a chi si trova in condizioni di menomata idoneità fisica soltanto per aver compiuto, combattendo, il proprio dovere di fronte al nemico o versato il suo sangue per la Patria.

« Non si può certo negare il valore degli argomenti accennati dall'onorevole interrogante a favore dell'estensione del provvedimento agli ufficiali malati, per causa del servizio prestato in guerra, argomenti che già sono stati presi in esame e ponderati da questo Ministero, prima dell'emanazione del provvedimento stesso; ma occorre tener nel massimo conto il fatto che l'accertamento delle cause di una malattia dipende in misura troppo rilevante da criteri non sicuri e variabili, per poter essere posto a base di una promozione d'indole assolutamente eccezionale, la quale contrasta con i principi fondamentali che devono regolare l'avanzamento nell'esercito.

« Il Ministero non ha mancato di dare alla disposizione per gli ufficiali feriti una larga interpretazione, estendendo il trattamento di favore anche ai casi in cui non si tratti di vera e propria ferita, ma di sola lesione organica dipendente da violenza esterna.

« E speciali disposizioni garantiscono poi sotto altri aspetti che quello dell'avanzamento e specialmente per la parte economica, la situazione degli ufficiali divenuti non idonei per malattia a prestare servizio.

« Il ministro

« MORRONE ».

Rampoldi. — Al ministro della guerra. —

« Per sapere come intenda riconoscere la convenienza di non escludere dal corso per ufficiali di milizia territoriale uomini che, pur non avendo conseguito il titolo della licenza di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente, tuttavia per il senno,

la intelligenza e la coltura fattasi da sè, sono elementi degni di conseguire il grado di sottotenente della stessa milizia territoriale concorrendo ai corsi di studio all'uopo stabiliti ».

RISPOSTA. — « Era già in animo di questo Ministero di tener conto per l'ammissione ai futuri corsi allievi ufficiali di milizia territoriale, oltre che del titolo di studio, della posizione sociale di talune categorie di aspiranti che sebbene sprovvisti del prescritto titolo di coltura generale danno tuttavia affidamento di potere senza inconvenienti coprire il grado di sottotenente di milizia territoriale, in considerazione del posto da essi tenuto nella vita civile.

« Si terrà conto della raccomandazione dell'onorevole interrogante per i futuri corsi.

« Il ministro della guerra
« MORRONE ».

Restivo. — Al ministro della guerra. —

« Per sapere se non creda opportuno adottare in confronto dei sottotenenti commissari di milizia territoriale laureati in legge od ingegneria o in chimica, oppure muniti di diploma di istituti superiori di studi commerciali e amministrativi, i quali prestano effettivo servizio da oltre un anno come ufficiali, il criterio sancito all'articolo 10 del decreto luogotenenziale n. 666 del 18 maggio 1916 (*Giornale Militare* 1916), in favore dei sottotenenti di milizia territoriale delle armi di artiglieria e del genio, laureati in ingegneria, per il quale costoro, al compimento di soli tre mesi di servizio, possono conseguire la promozione a tenenti; — criterio la cui attuazione, nei riguardi dei sottotenenti commissari muniti di laurea e con l'anzianità sopra cennata, apparirebbe anche conforme a giustizia, tenuto presente che non solo i sottotenenti di milizia territoriale di tutte le armi combattenti, ma anche quelli appartenenti ai corpi amministrativi e di commissariato, i quali pur avendo l'anzianità di un anno, contino almeno quattro mesi di servizio come ufficiali in zona di guerra, acquistano diritto all'avanzamento in virtù dell'articolo 4 del decreto summentovato, quali che siano la loro provenienza e i loro titoli di studio ».

RISPOSTA. — « Secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale numero 1652 - 20 novembre scorso - i sottotenenti di milizia territoriale e delle altre categorie in congedo possono ottenere la

promozione « dopo un anno di servizio come richiamati e diciotto mesi di permanenza nel grado ».

« Siccome tutti i sottotenenti commissari di milizia territoriale, salvo qualche eccezione trascurabile, si trovano nelle condizioni di cui al citato articolo per poter conseguire la promozione, non ha più ragione di essere l'interrogazione di cui sopra.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Sandulli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda giusto ed utile estendere ai funzionari delle Camere di commercio della terza categoria del 1876, 1877 e 1878 l'esonero già concesso a quelli appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, tenendo conto che le Camere di commercio per la riduzione ad un esiguo numero di personale di concetto, debbono compiere lavori gravosi ed importanti non soltanto per superare le difficoltà del periodo che si attraversa, ma anche per la preparazione del dopo guerra ».

RISPOSTA. — « La dispensa, cui accenna l'onorevole interrogante, è stata concessa in via eccezionale soltanto ai funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni riconosciuti indispensabili ed insostituibili, ed è stata inoltre limitata soltanto a quei dei detti funzionari ed agenti appartenenti alle stesse amministrazioni pubbliche cui si riferivano gli specchi allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915.

« A prescindere se i funzionari delle Camere di commercio possano considerarsi funzionari di pubbliche amministrazioni, sta il fatto che detti istituti non sono compresi in nessuno degli specchi annessi al summenzionato decreto ministeriale e, pertanto, i funzionari stessi non hanno titolo all'eccezionale dispensa di cui trattasi.

« Una qualsiasi estensione della dispensa stessa allargherebbe ancor più la portata dello speciale provvedimento adottato per i funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni, a scapito delle esigenze militari, e costituirebbe motivo di richiesta di uguale trattamento da parte di tutti quegli enti, che, pur non costituendo pubbliche amministrazioni, esplicano, come le Camere di commercio, attività per la vita economica dello Stato.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Sciacca-Giardina. — *Ai ministri della guerra e dell'interno.* — « Per conoscere se siano informati:

1° intorno ai criteri che hanno guidato e forse guidano la Commissione comunale di Gioiosa Marea (Messina) nell'assegnazione dei sussidi ai richiamati;

2° intorno all'inchiesta che per l'adozione di tali criteri fu ordinata dal prefetto di Messina;

3° intorno alle cause per le quali, nonostante le dolorose verità messe in luce, l'inchiesta non abbia finora conseguito il suo effetto ».

RISPOSTA. — « Sul modo, con cui la Commissione comunale di Gioiosa Marea per la assegnazione dei sussidi alle famiglie dei richiamati assolveva il suo compito, parecchi reclami erano stati sporti alla Prefettura, la quale, per accertare lo stato delle cose e per riparare ad ogni eventuale manchevolezza, fece eseguire una inchiesta.

« La indagine accertò che, all'infuori di qualche caso, in cui l'equità avrebbe dovuto suggerire una conclusione più benevola a favore dei richiedenti, però la gestione del servizio era in genere regolare.

« Dei risultati della inchiesta venne subito ragguagliato il Comando di divisione militare affinché potesse rivedere, sul ricorso delle famiglie interessate, le decisioni della Commissione comunale.

« Degli undici ricorsi sottoposti a tale revisione, otto vennero accolti, mentre si addivenne al trasferimento in altra sede del maresciallo dei reali carabinieri che aveva partecipato ai lavori della Commissione comunale. Nè alcun reclamo pervenne di poi a riguardo di siffatto giudizio.

« Queste conclusioni sembrano tali da esaurire l'argomento proposto, secondo gli intenti dell'onorevole interrogante.

« La risposta è data anche a nome del ministro della guerra.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Toscano. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se a evitare qualsiasi disparità di trattamento fra il personale delle officine presso le Direzioni di artiglieria e genio, non creda giusto e prudente di estendere a tutto il personale pagato ad economia l'applicazione del soprassoldo del 25 per cento già concesso alle maestranze in alcune regioni d'Italia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero non ha autorizzato alcuna Direzione a concedere la percentuale del 25 per cento sulla paga ad economia al personale operaio degli stabilimenti militari.

« Spetta alle singole Direzioni, in base al paragrafo 69 del Regolamento per gli operai borghesi, dipendenti dal Ministero della guerra, di corrispondere il 25 per cento sulla paga, solamente però per le ore di lavoro compiute oltre l'orario normale.

« Tuttavia in considerazione dell'aumentato costo della vita, è oggetto di studio da parte dell'ufficio competente la concessione di uno speciale soprassoldo, per il periodo della guerra, a favore di quella parte del personale operaio che per la natura delle lavorazioni, non può fruire del beneficio del cottimo.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

Toscana. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda conveniente dare pronte disposizioni affinché le reclute della classe 1897, che debbono riparare alcune materie nella sessione di ottobre, possano raggiungere le rispettive sedi dopo terminati gli esami ».

RISPOSTA. — « In seguito ad analoga interrogazione fatta precedentemente dallo stesso onorevole Toscano, nonché dall'onorevole deputato Angelo Valvassori-Peroni, fu, il 21 ottobre scorso, data la risposta che si riproduce:

« In occasione della chiamata alle armi delle reclute della classe 1897, il Ministero della guerra impartì ai comandi dei distretti e dei depositi, per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata territoriali, telegrafiche disposizioni d'indole generale, intese appunto a permettere quanto gli onorevoli interroganti ora chiedono.

« Più precisamente venne disposto:

a) che la partenza dai distretti per i centri di assegnazione delle reclute della classe 1897, le quali avessero comprovato di dover sostenere esami presso le scuole medie e normali, il cui inizio era fissato pel 1º ottobre, fosse prorogata a subito dopo che esse avessero potuto sostenere gli esami stessi;

b) che le reclute, invece, le quali dovevano sostenere esami universitari, il cui inizio avrebbe avuto luogo col 16 ottobre, dovessero essere dai distretti militari avviate ai centri di assegnazione, dai quali potevano poi ottenere una breve licenza per gli esami, alla stessa stregua di quanto era stato precedentemente disposto per gli altri militari già alle armi.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1916 — Tip. della Camera dei Deputati.

